



Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Ufficio Coordinamento Ricostruzione

Testo coordinato della normativa in materia di sisma del 6 aprile 2009

Aggiornato al 7 giugno 2012

Il presente Testo raccoglie le principali disposizioni, in materia di normativa relativa al sisma del 6 aprile 2009 ed in particolare le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica e privata ed all'assistenza alla popolazione, emanate dal 6 aprile ad oggi. Si tratta di norme estrapolate dalla L.77/09, dalle O.P.C.M., dai Decreti, dalle Circolari del Commissario Delegato, dalle Delibere CIPE e dalle Direttive del Commissario Vicario per la Ricostruzione, suddivise per argomento e per esito di agibilità degli immobili. Il testo è stato redatto al fine approntare uno strumento operativo per gli addetti ai lavori ai quali si ricorda, in ogni caso, che i testi integrali della normativa citata sono reperibili sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino della Regione Abruzzo. Nelle note sono riportati gli estremi delle norme che hanno apportato variazioni e/o integrazioni alle disposizioni precedentemente emanate.

A cura di:

Dina Del Tosto

Sheila De Simone

Marta Fiorelli

Alessandra Paolucci

Daniela Rossini

Roberta Valerio

Marco Vitaliani

Sommario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	9
CAPITOLO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	9
ART. 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	9
ART. 2 - DEROGHE	10
CAPITOLO 2 - STRUTTURA COMMISSARIALE	11
ART. 1 - COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE- PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO	11
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE.....	12
ART. 3 - UFFICIO COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE.....	13
ART. 4 - FILIERA	14
ART. 5 - STRUTTURA ESPROPRI	15
CAPITOLO 3 - SINDACI DEL CRATERE E PROVINCIA DI L'AQUILA	17
ART. 1 - SINDACI DEL CRATERE SOGGETTI ATTUATORI.....	17
ART. 2 - PROVINCIA L'AQUILA SOGGETTO ATTUATORE	17
ART. 3 - COMPETENZE SINDACI DEL CRATERE E PROVINCIA DELL'AQUILA	17
TITOLO 2 - VALUTAZIONE DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI	19
CAPITOLO 1 - ESITI AGIBILITA'	19
ART. 1 - ESITI AGIBILITA' NEL CRATERE E FUORI CRATERE.....	19
TITOLO 3 - IL CONTRIBUTO PER GLI EDIFICI PRIVATI	20
CAPITOLO 1 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO	20
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	20
CAPITOLO 2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONI E DECADENZE	21
ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	21
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	21
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	22
ART. 4 - EDIFICI IN AGGREGATO	23
ART. 5 - FORMAZIONE AGGREGATO	25
CAPITOLO 3 - ACQUISIZIONE OFFERTE E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE	26
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER ACQUISIZIONE OFFERTE	26
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	28
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	28
ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	31

ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO	36
CAPITOLO 4 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO A CONTRIBUTO.....	38
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	38
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	40
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	40
ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	42
ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO	43
ART. 6 - COOPERATIVE EDILIZIE	44
CAPITOLO 5 - ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONTRIBUTO.....	45
ART. 1 - PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI DEFINITIVI	45
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	45
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	48
TITOLO 4 - EDIFICI VINCOLATI E DI PREGIO.....	52
CAPITOLO 1 - IMPORTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....	52
ART. 1 - EDIFICI VINCOLATI.....	52
ART. 2 - EDIFICI DI PREGIO	52
ART. 3 - COMMISSIONI PER VALUTAZIONE PREGIO STORICO ARTISTICO	53
ART. 4 - ISTRUTTORIA	54
TITOLO 5 - FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA PRIVATA.....	57
CAPITOLO 1 - TIPOLOGIA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	57
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	57
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	57
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	57
ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	59
CAPITOLO 2 - IMPORTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E COMPENSI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE, AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, AL REVISORE LEGALE ED AL TECNICO	61
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	61
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	62
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	64
ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	66
ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO	71
TITOLO 6 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	73

CAPITOLO 1 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA	73
ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	73
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	73
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	76
ART. 4 - EDIFICI IN AGGREGATO	83
CAPITOLO 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA	85
ART. 1 - TERMINE PER CONSEGNA LAVORI e relative sanzioni	85
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	86
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	87
ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	89
ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO	92
TITOLO 7 - CONTROLLI E RENDICONTAZIONI.....	94
CAPITOLO 1 - PROCEDURE DI CONTROLLO ESERCITATE DAI COMUNI.....	94
ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	94
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	94
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	95
CAPITOLO 2 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE.....	96
ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	96
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	97
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	97
ART. 4 - ATER	98
ART. 5 - SISTEMA INFORMATICO PER LA RENDICONTAZIONE	98
ART. 6 - TRASPARENZA SULL'UTILIZZO DEI FONDI.....	99
TITOLO 8 - PIANI DI RICOSTRUZIONE.....	100
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	100
ART. 1 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE	100
CAPITOLO 2 - PERIMETRAZIONE.....	102
ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE.....	102
ART. 2 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE	103
CAPITOLO 3 - AMBITI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.....	104
ART. 1 - AMBITI.....	104
CAPITOLO 4 - TEMPISTICHE, PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.....	104

ART. 1 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.....	104
ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE	106
CAPITOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	107
ART. 1 - TERMINI E MODALITA'	107
ART. 2 - ISTRUTTORIA	108
CAPITOLO 6 - FINANZIAMENTI.....	108
ART. 1 - IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO	108
ART. 2 - FINANZIAMENTO AGEVOLATO	110
CAPITOLO 7 - AGGREGATI A PROPRIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA	110
ART. 1 - SOGGETTI ATTUATORI.....	110
TITOLO 9 - OPERE PUBBLICHE	112
CAPITOLO 1 - EDILIZIA PUBBLICA	112
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	112
CAPITOLO 2 - EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA.....	122
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	122
ART. 2 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	124
CAPITOLO 3 - ATER.....	131
ART. 1 - SOGGETTO ATTUATORE	131
ART. 2 - ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONTRIBUTO	132
ART. 3 - COMPETENZE PROFESSIONALI.....	134
CAPITOLO 4 - MOBILITÀ.....	134
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	134
TITOLO 10 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO	136
CAPITOLO 1 - FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE.....	136
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	136
ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"	137
ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"	137
ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"	137
ART. 5 - ATER	138
ART. 6 - PIANI DI RICOSTRUZIONE	138
TITOLO 11 - MATERIALI DERIVANTI DA CROLLI, DEMOLIZIONI E RIPARAZIONI ..	139
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	139
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE	140
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI.....	141

ART. 4 - SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO.....	145
ART. 5 - IMPIANTI MOBILI ALL'INTERNO DEI SITI	150
ART. 6 - RENDICONTAZIONE.....	150
TITOLO 12 - NORME DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	152
<i>CAPITOLO 1 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE – DISPOSIZIONI generalI</i>.....	152
ART. 1 - ISTITUZIONE DEL C.A.S.....	152
ART. 2 - REQUISITI E MANTENIMENTO	152
ART. 3 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ED INCREMENTO DI EURO 200 DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER I NUCLEI DA 1 O DA 2 COMPONENTI	153
ART. 4 - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERCEPITO DAGLI OSPITI DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DEL PROGETTO C.A.S.E. E MAP	155
ART. 5 - DIVIETO DI CUMULO DI PIU'	155
<i>CAPITOLO 2 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE – DISPOSIZIONI SPECIALI</i>.....	156
ART. 1 - DISCIPLINA CAS PER LA TUTELA DI COLORO CHE SONO STATI OBBLIGATI A RICONSEGNARE L'IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE.....	156
ART. 2 - DISCIPLINA CAS PER GLI ABITANTI DELLE CASE A.T.E.R. DI VIA DEI VERZIERI	157
ART. 3 - - DISCIPLINA CAS PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI.....	157
ART. 4 - DISCIPLINA CAS PER BADANTI E PERSONE DI ASSISTENZA	158
ART. 5 - MODIFICA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA	158
ART. 6 - DECADENZE	158
<i>CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “CONTRATTI DI AFFITTO CONCORDATO”</i>.....	159
ART. 1 - ISTITUZIONE AFFITTO CONCORDATO.....	159
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE	160
<i>CAPITOLO 4 - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA</i>.....	160
ART. 1 - REQUISITI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA	160
ART. 2 - DECADENZE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER AGIBILITÀ DI TIPO A	161
ART. 3 - DECADENZE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER AGIBILITÀ ABITAZIONE PRINCIPALE	161
ART. 4 - DECADENZE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER FINE LAVORI PER B E C	162
ART. 5 - – DECADENZA DEL DIRITTO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA.....	162
<i>CAPITOLO 5 - PROGETTO C.A.S.E.</i>.....	163
ART. 1 - CENSIMENTO DI AGOSTO 2009 PER IL COMUNE DELL'AQUILA	163

ART. 2 - REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL PROGETTO C.A.S.E.....	164
ART. 3 - POTERI DEL COMMISSARIO DELEGATO NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PROVVISORI.....	165
ART. 4 - – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE	165
ART. 5 - PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI C.A.S.E. E DEI BENEFICI POST SISMA.....	166
ART. 6 - – RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE PER IL COMUNE DELL'AQUILA.....	167
ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DEI CAMBI ESITO DI AGIBILITA'	171
ART. 8 - ABITAZIONE PRINCIPALE CON LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	171
ART. 9 - GESTIONE DEGLI ALLOGGI C.A.S.E. E M.A.P. PER IL TUTTI I COMUNI DEL CRATERE	171
ART. 10 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA.....	172
ART. 11 - – CONTROLLI E REVOCHE	173
CAPITOLO 6 - ALLOGGI M.A.P.....	174
ART. 1 - ASEGNAZIONE ALLOGGI MAP	174
ART. 2 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PROVVISORI E PER L'EROGAZIONE BENEFICI ASSISTENZIALI NEI COMUNI DEL CRATERE	175
ART. 3 - CRITERI DI UTILIZZO DEGLI ALLOGGI M.A.P. NON ASSEGNATI NEI COMUNI DEL CRATERE.....	175
ART. 4 - CRITERI PER LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI MAP PER I CITTADINI DEL COMUNE DELL'AQUILA	177
ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI MAP AI NUCLEI FRAZIONISTI DEL COMUNE DELL'AQUILA	179
ART. 6 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE PER LE ATTIVITA' DELLE PARROCCHIE E PER LE SEDI DEGLI ORDINI RELIGIOSI	180
ART. 7 - CANONE LOCAZIONE	181
CAPITOLO 7 - FONDO IMMOBILIARE.....	181
ART. 1 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE PER LE ATTIVITA' DELLE PARROCCHIE E PER LE SEDI DEGLI ORDINI RELIGIOSI	181
ART. 2 - DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DEGLI ALLOGGI DEL FONDO IMMOBILIARE....	182
CAPITOLO 8 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA	184
ART. 1 - DECADENZA ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO ESITO B O C.....	184
ART. 2 - TERMINI INIZIO E FINE LAVORI SU EDIFICI B O C PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA.....	185
ART. 3 - SCADENZA DOMANDE DI CONTRIBUTO PER EDIFICI CON ESITO F RICLASSIFICATO B O C.....	185

ART. 4 - TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI PARTI COMUNI	185
ART. 5 - DECADENZA ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER RITARDO PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE	186
ART. 6 - DECADENZA ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER RITARDO PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PARTI COMUNI –	187
CAPITOLO 9 - NORMATIVA SUGLI SFRATTATI	187
ART. 1 - PROROGA ASSISTENZA ALLOGGIATIVA INQUILINI	187
ART. 2 - OSPITALITÀ CASE FAMIGLIA E ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP	187
ART. 3 - NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ, DI BISOGNO E DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.....	188

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ART. 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

LEGGE 77/09

1. *(art. 1, commi 2 e 3, L.77/2009)*

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

2. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

3. *(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese - art.3, comma 5, L.77/2009)*

Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

DELIBERA CIPE

4. *(comma 1, delibera n.35/2009)*

Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato.

L'articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere di questo Comitato sulla base dei fabbisogni

comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

5. *(comma 1, delibera n.95/2009)*

Per la corresponsione dei contributi richiamati in premessa, finalizzati alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché per la realizzazione delle altre misure indicate in premessa e tenendo conto del carattere prioritario degli interventi concernenti le abitazioni principali, è disposta l'assegnazione di 227 milioni di euro per l'anno 2009 e di 567 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 35/2009 ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009. Alla compensazione degli effetti in termini di spendibilità delle predette assegnazioni si provvede, per i medesimi importi, ai sensi del richiamato art. 14, comma 1 -bis, del decreto-legge n. 39/2009.

Il Commissario a tali scopi delegato è chiamato a coordinare gli interventi e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti a valere sulle predette assegnazioni disposte per gli anni 2009 e 2010.

ART. 2 - DEROGHE

6. *(art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3753 del 6 aprile)*

Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 56;
- legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 8, comma 1, secondo periodo;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22 bis, 23 e 49;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,8,9,10, 10 bis 11,14,14 bis, 14 ter, 14 quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 135.
- legge regionale n. 75 del 1995;

- legge regionale n. 11 del 1993;
- legge regionale n. 16 del 2003;
- legge regionale n. 2 del 2005;
- decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 308 del 21 maggio 2001;
- delibere della giunta regionale n. 361 del 16 maggio 2003 e n. 1230 del 12 dicembre 2001.
- decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 120;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205.
- legge 5 novembre 1971 n. 1086, articolo 4;
- legge regionale n. 138 del 1996;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31 e 32.
- legge 5 novembre 1971 n. 1086, articolo 6 e 7;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 11, 62, 65, 67, 93 e 94;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 86;
- legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 2.
- Articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e decreto del 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvazione della scheda di trasporto.
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 48 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2009.

CAPITOLO 2 - STRUTTURA COMMISSARIALE

ART. 1 - COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE- PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

OPCM

(art. 1, commi 1,3,5 OPCM 3833/09)

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione

degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

2. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile.
3. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità speciale attualmente intestata al presidente della regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate sui conti correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito sulla suddetta contabilità speciale, previa certificazione dei competenti uffici di bilancio, che verificano, altresì, le relative rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalità destinati al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta contabilità speciale.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

OPCM

(art. 1, commi 2,3,4,6,7, OPCM 4013/12)

1. Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1⁽¹⁾, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite alla Struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, che assume la denominazione di "Ufficio Coordinamento Ricostruzione".
Delle relative risorse umane quattordici sono temporaneamente assegnate al Comune de L'Aquila, secondo quanto indicato nel comma 3. Le restanti sono temporaneamente trasferite all'Ufficio Coordinamento ricostruzione fino a scadenza dei contratti in essere che non possono essere rinnovati in numero superiore al 60%.
2. Le funzioni della Struttura di cui al comma 1 deputate alle attività dirette all'attribuzione degli esiti di agibilità tramite sopralluoghi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici, quelle connesse sicurezza degli edifici attraverso il coordinamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) ed ogni altra attività relativa al territorio del Comune dell'Aquila, compresa l'attività di controllo nei cantieri, viene trasferita al Comune dell'Aquila Area Sisma e a tal fine sono temporaneamente assegnate 8 unità. Al fine di proseguire le funzioni ancora esercitate dalla Struttura di cui al comma 1 che assicurano le attività assistenziali da fornire alla popolazione, con particolare riguardo alla Gestione delle Soluzioni Alloggiative a carico dello Stato,

alla gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, all'Assistenza delle Strutture Ricettive e di permanenza temporanea del Comune dell'Aquila sono temporaneamente assegnate al Comune dell'Aquila stesso in numero di 6 unità; oltre alle relative risorse umane sono trasferite al Comune dell'Aquila le relative risorse strumentali e finanziarie.

3. Il Vice Commissario nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012 ed entro la medesima data fornisce al Commissario delegato per la ricostruzione ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, con la relativa situazione contabile. La predetta Direzione, che subentra nei rapporti attivi e passivi discendenti dai contratti stipulati dal Vice Commissario, garantisce massima efficienza e celerità nello svolgimento di ogni attività relativa alla fase post-sismica concernente il patrimonio culturale, rispondendone direttamente al Ministro. Alla medesima Direzione sono trasferite le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
4. Il Vice Commissario vicario nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3905 del 10 novembre 2010, cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012. Le relative funzioni ancora esercitate, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite all'«Ufficio Coordinamento Ricostruzione».
5. (...) Il Commissario delegato per la ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata con proprio decreto e composta da tre esperti di comprovata ed elevata professionalità di cui due con competenze giuridico amministrative e uno con competenze nel settore finanziario e contabile. La Commissione consultiva, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di due unità di personale con funzioni di segreteria.

ART. 3 - UFFICIO COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

OPCM

(art. 2 OPCM 4013/2012)

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione entro il 4 giugno 2012 adotta un piano finalizzato alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio Coordinamento Ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, ed alla riduzione dei costi annui di funzionamento complessivamente sostenuti in una misura non inferiore al 30% rispetto ai corrispondenti costi complessivi sostenuti per l'anno 2011.
2. Nelle more dell'adozione del piano di cui al comma 1, per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato è autorizzato a

prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite massimo di sessantanove unità di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 367.000,00.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato è autorizzato altresì a prorogare i rapporti in essere di cui agli articoli 3, comma 1, 4, comma 4 e 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3833 del 22 dicembre 2009, nel limite massimo di 31 unità di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 1.365.911,25, a copertura del fabbisogno dal 1 gennaio al 31 maggio 2012.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto, fino al 31 maggio 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale e di euro 2.174,00.
5. Per garantire la continuità di funzionamento della relativa struttura di segreteria, il Commissario Delegato per la Ricostruzione continua ad avvalersi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, della Struttura Attuazione del Programma di Governo del Segretariato Generale della Presidenza, nonché avvalersi della collaborazione di tre unità di personale, ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 1, che già prestano servizio presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, nel limite massimo di spesa di euro 147.000,00 annui. Al personale della segreteria si applica il compenso previsto dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.^{(1) (2)}

ART. 4 - FILIERA

OPCM

1. *(art. 7, commi 4,5,6, dell'OPCM 3803/2009)*

L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato articolo 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai Sindaci dal Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009. Al fine di consentire ai comuni interessati di provvedere in via autonoma alla istruttoria tecnica ed economica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette Convenzioni, le medesime prevedono l'obbligo dei Consorzi di formare il personale tecnico dei comuni. Ai relativi oneri, valutati in euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. *(art. 19 dell'OPCM 4013/2012)*
L'attività relativa all'istruttoria amministrativa, tecnica e di congruità economica svolta rispettivamente da FINTECNA, RELUIS e CINEAS ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, come modificato dall'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, continua fino alla data del 31 dicembre 2012. Entro tale data FINTECNA, RELUIS e CINEAS completano l'esame di tutte le richieste, comprese quelle presentate dopo il 31 agosto 2011, finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati fuori dai centri storici e supportano i Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nell'esame delle richieste finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati nei centri storici dei comuni, sulla base di criteri di unitarietà degli aggregati. Entro il 31 dicembre 2012 RELUIS e CINEAS concludono anche l'attività di formazione di adeguato personale tecnico dei comuni, secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803; entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza i comuni dovranno comunicare i nominativi del suddetto personale tecnico selezionato per competenze e titoli.

ART. 5 - STRUTTURA ESPROPRI

OPCM

1. *(art. 4 dell'OPCM 3898/2010)*

Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e, comunque, non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, una apposita Struttura di missione, con sede a L'Aquila.

2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile, stipulando, all'uopo, un contratto di diritto privato, anche con personale della pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale in quiescenza, sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre la conclusione delle attività di cui all'articolo 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il relativo compenso. Al Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1, ove non residente nella regione Abruzzo, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza e si applicano, in deroga all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni di cui gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e le relative disposizioni di attuazione.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, nonché di 30 unità di personale da individuarsi tra quelle assunte a contratto di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, e con oneri a carico delle risorse poste a disposizione del Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, ovvero tra il personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero tra il personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Al predetto personale, comunque da utilizzarsi limitatamente alla durata dello stato d'emergenza, ove non residente nella provincia dell'Aquila, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza.

(1) Struttura Gestione Emergenza, soppressa dal citato comma 1

(2) Il DCD 122 del 30 maggio 2012 ha dato attuazione alla OPCM 4013/12 sul riordino del personale dell'Ufficio Coordinamento Ricostruzione

CAPITOLO 3 - SINDACI DEL CRATERE E PROVINCIA DI L'AQUILA

ART. 1 - SINDACI DEL CRATERE SOGGETTI ATTUATORI

OPCM

(art. 5 dell' OPCM 3761/09)

1. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi tecnico amministrativi comunali.

ART. 2 - PROVINCIA L'AQUILA SOGGETTO ATTUATORE

OPCM

(art. 7, dell'OPCM 3755/09)

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila provvede, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

ART. 3 - COMPETENZE SINDACI DEL CRATERE E PROVINCIA DELL'AQUILA

OPCM

1. *(art. 2, commi 2, 3, 5 e 6 dell' OPCM 3833/2009)*

Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche della Struttura di missione di cui all'art. 4, predisporre, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne

la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonché l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-bis e dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge.

2. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo stanziato.
3. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuità alle attività poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione civile il completamento delle attività inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nella città dell'Aquila.
4. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attività inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma 5-bis, del sopra citato decreto-legge.
5. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore già assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in premessa, nonché per tutti gli interventi di competenza dell'ente Provincia.

TITOLO 2 - VALUTAZIONE DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI

CAPITOLO 1 - ESITI AGIBILITA'

ART. 1 - ESITI AGIBILITA' NEL CRATERE E FUORI CRATERE

OPCM

1. *(art. 2, commi 1 e 2, dell' O.P.C.M. 3753 del 6 aprile 2009)*
Presso ciascuno dei Comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.
2. I Sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

DCD

3. *(art. 1, del D.C.D. n.15 del 9 luglio 2010)*
La valutazione di agibilità sismica degli edifici per i quali non sia stata ancora elaborata la scheda di primo livello di rilevamento del danno (AeDES 06/2008) viene effettuata previa formale richiesta del titolare del diritto di proprietà o di usufrutto sull'unità immobiliare interessata da depositarsi presso la SGE – Struttura per la gestione della Emergenza, c/o Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza - entro il termine perentorio del 30 agosto 2010 utilizzando la modulistica allegata al presente decreto e scaricabile dal sito www.commissarioperlaricostruzione.it/modulistica.
4. *(art. 1, comma 1, del D.C.D. n. 41 dell'8 febbraio 2011)*
Al fine di concludere le attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici situati nei Comuni "fuori cratere", la perizia di cui alla circolare n. 0027671 in data 14.7.2009 del Vicecommissario delegato è consegnata al Comune entro il termine perentorio del 18 febbraio 2011.

TITOLO 3 - IL CONTRIBUTO PER GLI EDIFICI PRIVATI

CAPITOLO 1 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L.77/09

1. *(art.3, comma 1, lettera a, della L.77 del 24 giugno 2009)*

Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali.

2. *(art.3, comma 5, L.77/2009)*

Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

CAPITOLO 2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONI E DECADENZE

ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

OPCM

1. *(art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3870 del 21 aprile 2010)*
Per l'accesso al contributo di cui all'articolo 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attività è presentata entro il termine perentorio del 31 marzo 2011 o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'esito di agibilità effettuata dal comune, se successiva.⁽¹⁾⁽²⁾
2. *(art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3857 del 10 marzo 2010)*
I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

OPCM

1. *(art.2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*
Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, ovvero, dalla pubblicazione degli esiti di agibilità sull'albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l'immobile per gli stabili ancora non sottoposti a verifica di agibilità alla data di pubblicazione degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza.^{(...)(3)(4)}
2. *(art.12, comma 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009)*
Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 è prorogato al 31 gennaio 2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3820 del 12 novembre 2009.
3. La mancata presentazione delle domande di contributo entro i termini previsti dal comma 1 comporta l'automatica decadenza dal contributo di autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative alberghiere o assimilate.⁽⁵⁾

4. *(art.7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009)*

Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del residente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al Sindaco; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini dell'immediato avvio dei lavori. Il Sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sia alla congruità economica degli stessi. Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo e la comunicazione del medesimo contributo si intende effettuata senza ulteriori formalità.⁽⁶⁾

6. *(art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3857 del 10 marzo 2010)*

I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

OPCM

1. *(art 6, OPCM 3978 dell'8 novembre 2011)*

In caso di presentazione delle domande di contributo per la riparazione, ricostruzione o acquisto per equivalente delle unità immobiliari con esito E oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ovvero dalla pubblicazione dell'esito di agibilità se successivo, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'assegnazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate⁽⁷⁾.

2. *(art.2, comma 5 e 6, dell'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009)*

Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

3. Il Sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza anche dettando prescrizioni⁽⁸⁾ gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.

4. *(art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3857 del 10 marzo 2010)*

I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

DCD

5. *(art. 1, comma 2, del D.C.D. n. 56 del 29 aprile 2011)*

La scadenza di cui all'art. 1, comma 8 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo n. 44 del 17 febbraio 2011 si applica anche alla consegna delle integrazioni alle domande di contributo di cui alla circolare 430/STM dell'8 febbraio 2011.

ART. 4 - EDIFICI IN AGGREGATO

OPCM

1. *(art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2012)*

In caso di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni di aggregati edilizi o porzioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, comprendenti edifici con esito E, fuori dai centri storici perimetrati ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, e delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati stessi, oltre il termine di 180 giorni dalla data pubblicazione della presente ordinanza, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successive, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'assegnazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.

2. *(art.7, comma 17, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario nominato dal comune, entro 160 giorni dalla nomina degli stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro 90 giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.⁽⁹⁾

3. *(art.17, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010)*

In caso di aggregati edilizi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni dell'aggregato e delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato stesso, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successiva⁽¹⁰⁾.

4. *(art.7, comma 18, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini indicati al comma 17 per l'aggregato di riferimento, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare.⁽⁹⁾

5. *(art.7, comma 18bis, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Nei casi in cui uno o più aggregati edilizi risultino ricompresi in un piano di ricostruzione, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77, quanto previsto dai commi da 3 a 18 si applica compatibilmente con le modalità di attuazione del piano di ricostruzione medesimo.⁽¹¹⁾

6. *(art.7, comma 10, dell'O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009)*

In ragione della necessità di concedere un congruo margine temporale finalizzato alla redazione delle perizie tecniche sulle unità immobiliari oggetto di riparazione secondo quanto previsto dall'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.⁽¹²⁾

DCD

7. *(art.3, commi 2,4 e 6 del D.C.D. n. 12 del 3 giugno 2010)*

L'atto costitutivo del consorzio deve essere sottoscritto, nel termine di 20 giorni per i comuni, elevato a 30 per il comune de L'Aquila, dalla pubblicazione sull'albo pretorio del comune competente dell'elenco degli aggregati, nel cui ambito è compreso quello oggetto del consorzio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis dell'ordinanza del presidente del Consiglio 12 novembre 2010, n. 3820 e s.m.i..

8. I soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell'aggregato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 7, comma 3 bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2010, n. 3820 e s.m.i.. In tale caso, l'atto costitutivo del consorzio deve essere sottoscritto con le modalità di cui al comma 1 nel termine di 20 giorni per i comuni, elevato a 30 giorni per il comune de L'Aquila, successivi all'approvazione dell'aggregato da parte del comune competente.

9. Il comune riceve l'atto costitutivo dei consorzi costituiti e, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2 e al comma 4, pubblica sull'albo pretorio per i successivi 10 giorni l'elenco dei consorzi con l'indicazione dell'aggregato cui si riferiscono e ne dà ampia diffusione attraverso avvisi, manifesti e pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e su quotidiani locali. In detto termine, i soggetti aventi titolo di proprietà o diritto reale sulle unità immobiliari dell'aggregato, che non abbiano aderito al consorzio costituito sullo stesso, possono chiedere di aderirvi, sottoscrivendo l'atto costitutivo con le modalità di cui al comma 1.

ART. 5 - FORMAZIONE AGGREGATO

OPCM

1. *(art.7, comma 3-bis, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

I comuni, entro il 28 febbraio 2011⁽¹³⁾, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengono conto anche delle eventuali diversità degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione.⁽¹⁴⁾

2. *(art.7, comma 11, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

L'individuazione dell'aggregato può essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno 10 giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinché il comune possa eventualmente concedere l'autorizzazione, anche con modificazioni. Entro 20 giorni dalla data dell'autorizzazione predetta (30 per L'Aquila) deve essere costituito il consorzio, o nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10.⁽¹⁵⁾

3. *(art.7, comma 10, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

I comuni, entro il termine disposto all'articolo 3-bis, pubblicano sull'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicità almeno settimanale, l'elenco degli aggregati e delle eventuali partizioni già individuati. La pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro 20 giorni dalla pubblicazione stessa (30 per L'Aquila), con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non è richiesta la costituzione del consorzio per gli aggregati con unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di 20 o 30 giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi, al quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono conferite mediante scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione da parte del Segretario Comunale o suo delegato.⁽¹⁵⁾

4. *(art.7, comma 13, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come

soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi. ⁽¹⁵⁾

- (1) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3883 del 18 giugno 2010.*
- (2) *Il termine previsto è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.*
- (3) *Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.*
- (4) *Il termine di presentazione delle domande di contributo è stato prorogato dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009, di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della G.U. dell'O.P.C.M. n. 3820/2009.*
- (5) *Comma aggiunto dall'art. 11, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010.*
- (6) *Parole aggiunte dall'art. 11, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010.*
- (7) *In precedenza, la presentazione delle domande relative agli edifici con esito di agibilità E era subordinata ad un termine di scadenza. Il termine era previsto dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009, ai sensi del quale: "Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro il 31 agosto 2011, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. (...)". Tale disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009, successivamente dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3845 del 29 gennaio 2010, poi dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3870 del 21 aprile 2010 e dall'art. 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010 ed, infine, dall'art. 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3950 del 30 giugno 2011.*
- (8) *Parole aggiunte dall'art. 11, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009.*
- (9) *Tale disposizione, aggiunta dall'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009, deve ritenersi parzialmente abrogata dall'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2012, che ha introdotto una diversa disciplina per gli aggregati comprendenti edifici con esito E; pertanto, la disposizione in commento è ancora vigente unicamente nella parte in cui disciplina il termine di scadenza di presentazione delle domande relative ad aggregati con esito peggiore B o C.*
- (10) *Tale disposizione deve ritenersi parzialmente abrogata dall'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2012, che ha introdotto una diversa disciplina per gli aggregati comprendenti edifici con esito E; pertanto, la disposizione in commento è ancora vigente unicamente nella parte in cui disciplina il termine di scadenza di presentazione delle domande relative ad aggregati con esito peggiore B o C.*
- (11) *Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3870 del 21 aprile 2010.*
- (12) *Proroga il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009.*
- (13) *Parole così modificate dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.*
- (14) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.*
- (15) *Commi aggiunti dall'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.*

CAPITOLO 3 - ACQUISIZIONE OFFERTE E MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOMANDE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER ACQUISIZIONE OFFERTE

OPCM

1. *(art. 7,8 dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012)*

Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui all'articolo 8 dell'OPCM 4013/12, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate ai sensi delle ordinanze di cui al comma 1 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da imprese e progettisti scelti dai committenti tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, il Commissario delegato emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici definendo con proprio decreto i criteri di iscrizione in un elenco da pubblicare sul sito web della struttura commissariale. Presso le Prefetture dell'Aquila, Pescara e Teramo è reso disponibile copia di tale elenco.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il Commissario delegato stabilisce le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.
5. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di affidabilità tecnica definiti dal commissario delegato con il citato decreto.
6. Con il supporto tecnico-amministrativo del Commissario delegato le Prefetture sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

DCD

7. *(art. 2 ed art. 3 del DCD n. 108 del 18 Aprile 2012)*

I livelli di affidabilità e professionalità dei progettisti (*di cui all'art. 7 comma 3 dell'OPCM 4013/12*) si ritengono adeguati ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OPCM 4013/2012 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) trasparenza in merito all'attività professionale svolta nell'ambito della ricostruzione post sisma 2009 nella regione Abruzzo, comprovata mediante la iscrizione nella sezione appositamente istituita nel sito del Commissario delegato per la Ricostruzione, dove sono indicati il numero e la tipologia degli incarichi professionali assunti;
- b) esperienza almeno biennale maturata nell'ambito di attività di ricostruzione e riparazione di immobili, attestata nel proprio curriculum vitae da pubblicarsi nella sezione di cui al punto a).
8. Il presente decreto (*il DCD n. 108/12*) recepisce e approva l'allegato avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per gli interventi su immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che costituisce parte integrante del presente decreto ed reperibile sul sito ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

OPCM

1. (*art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009*)

Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, dell'esito della verifica e il numero identificativo dell'aggregato strutturale nel caso in cui sia stato pubblicato dal Comune.⁽¹⁾ Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 39/2009 alla comunicazione è allegata una perizia giurata che attesta il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. (*art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009*)

Nel caso in cui i lavori sono stati già effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla comunicazione devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

OPCM

1. *(art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*
La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare e i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta.
2. *(art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*
Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia asseverata⁽²⁾ sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, come indicato nell'articolo 1, comma 1, nonché la congruità del preventivo di spesa.
3. *(art.2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*
(...) Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata dall'Amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.
4. *(art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*
Nel caso in cui i lavori sono state già effettuati o sono in corso di realizzazioneomissis⁽³⁾ alla domanda devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l'obbligo della produzione della perizia giurata di cui al comma 3.

INDIRIZZI

5. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 – punto 7 Documenti per l'ammissione a contributo)*

I documenti da presentare per la domanda di accesso ai contributi sono quelli indicati nell' O.P.C.M. n. 3779/09 e, più specificatamente, dovrà essere presentata al Sindaco del Comune di competenza:

- Domanda, redatta in conformità al modello allegato all'Ordinanza, in cui, se l'oggetto del contributo è un edificio di proprietà condominiale, andranno indicati tutti i proprietari, ed allegate le relative deleghe al rappresentante unico, generalmente individuato nell'Amministratore di Condominio;
- preventivo di spesa con indicazione dei tempi di realizzazione del lavoro;
- perizia giurata del professionista abilitato che attesti:
 - a) l'entità del danno subito attraverso la compilazione della scheda AEDES nelle sezioni 1,2, 3, 4;
 - b) il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico, nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - c) la natura e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, ai sensi dell'art. 1 comma 1;
 - d) la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità (interventi tipo A del par. 5) e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del par. 5) degli elementi su cui si interviene, computando separatamente i primi ed i secondi e riportando, oltre ai totali, anche i costi per unità di superficie. Tale quantificazione andrà anche suddivisa per ciascuna proprietà e per la parte condominiale, qualora si tratti di edificio di proprietà condivisa. I costi unitari per le spese condominiali andranno riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive di sottotetti, scantinati, garage, porticati e quant'altro presente nel fabbricato;
 - e) la congruità del preventivo di spesa. - rapporto fotografico dello stato di fatto con relativa planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascuno scatto fotografico. Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e rafforzamento locale dovranno essere sintetizzati utilizzando l'apposito modello allegato ai presenti indirizzi.

DCD

6. *(articolo unico, del D.C.D. n. 40 del 4 febbraio 2011)*
È approvato l'elenco relativo alla documentazione progettuale da allegare alle richieste di contributo di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, 3790/2009, 3881/2010 e ss.mm.ii., allegato al presente decreto.
7. La documentazione, unitamente all'elenco stesso, deve essere consegnata in formato cartaceo e in formato PDF.

8. Il progettista certifica che la documentazione prodotta in formato PDF è copia conforme a quella in formato cartaceo.

ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ “E”

OPCM

1. *(art. 2, comma 2, dell’O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

La domanda per accedere al contributo deve contenere la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, del possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l’ubicazione, le caratteristiche dell’unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero identificativo dell’aggregato strutturale, e l’indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta, nonché l’eventuale spettanza di ulteriori contributi da parte di Enti pubblici o di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici.

2. *(art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l’indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale che attesti l’entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l’unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il nesso di causalità diretto tra il danno e l’evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l’idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa.

3. *(art.2, comma 1, dell’O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009)*

(...) Nel caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne è dichiarata l’equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata dall’amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell’edificio. In deroga al regolamento di

condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei destinatari.(...)

INDIRIZZI

4. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009 – punto 7 Documenti per l'ammissione a contributo)*

I documenti da presentare per la domanda di accesso ai contributi sono quelli indicati nell' OPCM 3790 e, più specificatamente, dovrà essere presentata al Sindaco del Comune di competenza:

- Domanda, redatta in conformità al modello allegato all'Ordinanza, in cui, se l'oggetto del contributo è un edificio di proprietà condominiale, andranno indicati tutti i proprietari, ed allegate le relative deleghe al rappresentante unico, generalmente individuato nell'Amministratore di Condominio. ;
- preventivo di spesa con indicazione dei tempi di realizzazione del lavoro;
- perizia asseverata del professionista abilitato che attesti:
 - a) l'entità del danno subito attraverso la compilazione della scheda AEDES nelle sezioni 1, 2, 3, 4, nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate nei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; o la compilazione dell'intera scheda AeDES nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - b) la natura e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, ai sensi dell'art. 1 comma 1;
 - c) la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità (interventi tipo A del par. 5) e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del par. 5), computando separatamente i primi ed i secondi e riportando, oltre ai totali, anche i costi per unità di superficie. Tale quantificazione andrà anche suddivisa per ciascuna proprietà e per la parte condominiale, qualora si tratti di edificio di proprietà condivisa. I costi unitari per le spese condominiali andranno riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive di sottotetti, scantinati, garage, porticati e quant'altro presente nel fabbricato;
 - d) la quantificazione mediante computo metrico estimativo, là dove si possa procedere alla demolizione e ricostruzione, che dimostri la convenienza rispetto all'intervento di miglioramento sismico. In tali casi, quindi, è necessario che venga redatto preliminarmente un progetto di miglioramento sismico su cui valutare i costi dell'intervento.
 - e) la congruità del preventivo di spesa.

- perizia giurata del professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico, nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- rapporto fotografico dello stato di fatto con relativa planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascuno scatto fotografico.

Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e rafforzamento locale dovranno essere sintetizzati utilizzando l'apposito modello allegato ai presenti indirizzi.

DCD

5. *(articolo unico, del D.C.D. n. 40 del 4 febbraio 2011)*
È approvato l'elenco relativo alla documentazione progettuale da allegare alle richieste di contributo di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, 3790/2009, 3881/2010 e ss.mm.ii., allegato al presente decreto.
6. La documentazione, unitamente all'elenco stesso, deve essere consegnata in formato cartaceo e in formato PDF.
7. Il progettista certifica che la documentazione prodotta in formato PDF è copia conforme a quella in formato cartaceo.
8. *(art. 1, comma 1, del D.C.D. n. 43 del 17 febbraio 2011)*
Nel caso in cui all'interno di edifici isolati distrutti siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, e uno o più proprietari decidano di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime una abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta, prima della presentazione della richiesta di contributo relativa alle parti comuni, il condominio delibera sulle modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, indicando una delle seguenti opzioni:
 - a. ricostruzione dell'edificio con sagoma identica a quella dell'edificio distrutto e subentro del Comune nella proprietà delle unità immobiliari i cui proprietari si siano avvalsi della facoltà di acquisto di abitazione equivalente;
 - b. ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa da quella dell'edificio distrutto.
9. *(art. 3, comma 1, del D.C.D. n. 59 del 29 maggio 2011)*
È possibile integrare le domande di contributo già presentate in riferimento ai contenuti del presente decreto anche nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, ma comunque prima della fine dei lavori. Al fine di definire nel più breve tempo possibile la richiesta di contributo, le integrazioni alle domande già presentate devono pervenire al Comune contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta e comunque non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il Comune, verificata la congruità delle integrazioni presentate, emette il provvedimento di concessione del contributo definitivo, annullando quello eventualmente già rilasciato.
10. *(art. 1, comma 8, del D.C.D. n. 44 del 17 febbraio 2011)*
È possibile integrare le domande di contributo già presentate in riferimento ai contenuti del presente articolo anche nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, ma comunque prima della

fine dei lavori. Al fine di definire nel più breve tempo possibile la richiesta di contributo, le integrazioni alle domande già presentate devono pervenire al Comune contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa e comunque non oltre 240 giorni dalla data di pubblicazione della presente decreto. Il Comune, verificata la congruità delle integrazioni presentate, emette il provvedimento di concessione del contributo definitivo, annullando quello eventualmente già rilasciato.⁽⁴⁾⁽⁵⁾

11. *(art. 1 comma 2, del D.C.D. n. 59 del 29 aprile 2011)*

Il contributo, riconosciuto al condominio, è finalizzato a garantire l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni degli edifici mediante la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con limitate capacità motorie o sensoriali. La quota di contributo volta a garantire l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni al piano d'ingresso degli edifici non può superare € 10.000. Per edifici con più di tre livelli fuori terra è altresì riconosciuto una quota di contributo per l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, quali ascensori o servoscala, o per l'adeguamento di quelli esistenti; tale contributo non può superare l'importo di € 60.000 oltre € 10.000 per ogni livello abitabile fuori terra dal quinto in poi.

CIRCOLARI

12. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt.n. 743/STM del 1 marzo 2011)*

(...)L'ammissione al contributo delle istanze presentate ai sensi del decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 40 del 4.2.2011 e la relativa erogazione risultano subordinate alla presentazione del prospetto riepilogativo di cui al punto 11 della "Documentazione progettuale necessaria per la richiesta di contributo", allegata al suddetto decreto. Tale prospetto riepilogativo è depositato contestualmente alla domanda di contributo dall'amministratore di condominio ovvero dal delegato per le parti comuni. Per le istanze già presentate, il prospetto è depositato in forma di integrazione. Fino alla presentazione del suddetto prospetto riepilogativo dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l'edificio e del progetto relativo alle parti comuni, il Comune non emette provvedimenti definitivi di ammissione al contributo.

13. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt.n. 1713/STM del 28 aprile 2011)*

(...)Qualora gli interventi sull'edificio esistente, previsti nel progetto già presentato al Comune, comportino costi superiori al limite di convenienza è possibile integrare le domande di contributo in riferimento ai contenuti della presente circolare anche nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, ma comunque prima della fine dei lavori. Al fine di definire nel più breve tempo possibile la richiesta di contributo, le integrazioni alle domande già presentate, devono pervenire al Comune contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta e comunque non oltre 150 giorni. Il Comune, verificata la congruità delle integrazioni presentate,

emette il provvedimento di concessione del contributo definitivo, annullando quello eventualmente già rilasciato.

14. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt.n. 1712/STM del 28 aprile 2011)*

(...)I costi di rimozione delle opere provvisionali sono inseriti in un apposito quadro economico, separato da quello relativo alla richiesta di contributo per la riparazione o la sostituzione edilizia dell'edificio.

In tal caso alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione del progettista di sola attestazione della presenza di opere provvisionali nell'edificio.

Prima del rilascio del contributo definitivo il Comune, valutata la proprietà e la consistenza delle opere provvisionali, desumendo le quantità anche dagli atti contabili messi a disposizione dalle strutture appaltanti, propone all'impresa lo smontaggio e la consegna delle stesse in un luogo specifico, il conferimento per lo smaltimento ovvero la possibilità di riacquisto da parte dell'impresa stessa.

L'importo derivante dalle operazioni relative alla rimozione delle opere provvisionali, calcolato sulla base di un apposito progetto e del prezzario regionale della Regione Abruzzo, specificato nel quadro economico di cui sopra, viene sommato algebricamente all'importo del contributo riconosciuto per la riparazione delle parti comuni dell'edificio ovvero per la sostituzione dello stesso e determina l'importo complessivo del contributo spettante.

15. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt.n. 3415/STM del 27 luglio 2011)*

(...)In base alla normativa vigente risulta possibile far ricorso alla sostituzione edilizia nelle seguenti ipotesi:

1. sussistenza del certificato di demolizione dell'edificio rilasciato dal comune;
2. sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3881/10;
3. richiesta del contributo forfettario senza procedere alla redazione di un progetto d'intervento (art.5, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3881/10);
4. superamento del limite di convenienza di cui all'art. 5, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3881/10 con delibera condominiale favorevole alla sostituzione edilizia dell'edificio;
5. importo del contributo richiesto inferiore al limite di convenienza con delibera condominiale favorevole alla sostituzione edilizia dell'edificio con integrazione dei fondi a carico dei condomini.

Nelle prime tre ipotesi, per snellire le modalità di presentazione della pratica, l'amministratore di condominio ovvero il delegato per le parti comuni può presentare una richiesta di contributo unica per l'intero edificio alla quale è allegata una tabella redatta secondo le modalità dell'allegato 1 alla presente circolare, nella quale ciascun condomino dichiara il diritto reale di cui è titolare, la destinazione d'uso dell'immobile e di avere o meno presentato altre istanze di contributo ex O.P.C.M. n. 3779/09 e n. 3790/09. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria della pratica si rilevi la mancanza dei requisiti sopra richiamati, la domanda già presentata è integrata con le domande dei singoli condomini.

Nell'ipotesi di cui al punto n. 4) in cui il ricorso alla sostituzione edilizia presuppone il superamento del limite di convenienza di cui all'art. 5, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3881/10, fermo restando quanto stabilito nella circolare prt.n. 431/STM dell'8 febbraio 2011, è necessario presentare:

- una domanda per le parti comuni;
- una domanda per ogni unità immobiliare che abbia diritto al contributo.

È inoltre possibile presentare una opzione per l'acquisto di abitazione equivalente, redatta in conformità all'allegato 2 alla presente circolare, prodotta da ogni istante che decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77 - acquisto di un'abitazione equivalente a quella distrutta - nell'ipotesi in cui venga accertato il superamento del limite di convenienza.(...) Nell'ipotesi di cui al punto n. 5) in cui il ricorso alla sostituzione edilizia avviene con integrazione dei fondi a carico dei condomini, alla presentazione della richiesta di contributo delle parti condominiali, al fine di velocizzare l'istruttoria relativa al rilascio dei necessari titoli abilitativi, l'amministratore di condominio ovvero il delegato per le parti comuni, deposita il verbale dell'assemblea con la quale il condominio ha deliberato in via provvisoria e preliminare di optare per la sostituzione edilizia. (...) Al fine di garantire la completa realizzazione del nuovo edificio, il condominio produce una polizza fideiussoria a garanzia dell'eventuale somma integrativa posta a carico dei condomini.(...) Qualora venga confermata la decisione di procedere alla sostituzione edilizia, la pratica relativa alle parti comuni è integrata con il progetto del nuovo edificio ed il relativo computo metrico di cui all'art. 2, co. 1, del D.C.D. n. 27/2010, e le pratiche relative alle singole unità immobiliari sono archiviate.

ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO

OPCM

1. *(art.7, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici lorde coperte⁽⁶⁾ complessive dell'aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. (...)

2. *(art.7, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato.⁽⁷⁾

3. *(art.7, comma 13, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi.⁽⁸⁾

DCD

4. *(art.3, comma 1, dell'D.C.D. n. 12 del 3 dicembre 2010)*

Il consorzio si costituisce attraverso scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del segretario comunale o suo delegato. Ai fini della sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli aderenti al consorzio possono rilasciare apposita procura notarile, anche congiuntamente, ad un unico rappresentante legale. L'atto costitutivo del consorzio è redatto in conformità allo schema-tipo riportato all'allegato 1 del presente decreto ed è depositato presso il comune ove ricade l'intervento.

5. *(art.7, comma 18, O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini indicati al comma 17 per l'aggregato di riferimento, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare.⁽⁸⁾

DCD

6. *(art. 2, comma 1, del D.C.D. n. 43 del 17 febbraio 2011)*

Nel caso in cui all'interno di edifici distrutti ricompresi in un aggregato edilizio secondo la definizione della OPCM 3820 e ss.mm.ii. siano presenti una o più unità immobiliari, e uno o più proprietari decidano di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime una abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta, prima della presentazione della richiesta di contributo relativa alle parti comuni, il consorzio delibera sulle modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, indicando una delle seguenti opzioni:

- a. ricostruzione dell'edificio nel quale sono presenti unità immobiliari dei proprietari che hanno deciso di avvalersi della facoltà di acquistare una abitazione equivalente con sagoma identica a quella dell'edificio distrutto e subentro del Comune nella proprietà delle unità immobiliari i cui proprietari si siano avvalsi della facoltà di acquisto di abitazione equivalente;
- b. ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa da quella dell'edificio distrutto.

CIRCOLARI

7. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt.n. 3596/STM del 3 agosto 2011)*^(*)

(...) qualora all'interno dell'aggregato o della sua eventuale partizione siano presenti edifici vincolati, il progetto relativo allo stesso aggregato o alla sua eventuale partizione, è presentato alla Soprintendenza e a Fintecna ovvero, nel caso di Comuni che non si avvalgono del supporto di Fintecna, Reluis e Cineas, al Comune nel cui territorio è situato l'aggregato oggetto di intervento.

Fintecna provvede all'istruttoria amministrativa e inoltra la documentazione tecnica a Reluis e Cineas.

Con riferimento agli edifici vincolati, la Soprintendenza, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, nei termini stabiliti dall'art. 5, co. 7, dell'O.P.C.M. n. 3881/2010, nel caso non ci siano osservazioni, emette il nulla osta di competenza; nel caso di osservazioni, provvede ad avvisare il richiedente per la formulazione, entro e non oltre 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 co, 5, dell'O.P.C.M. n. 3790/2009, di controdeduzioni.

A seguito di parere positivo alle controdeduzioni, la Soprintendenza emette il nulla osta sia ex art. 22 D.Lgs. n. 42/04, sia ex art. 5, comma 7, O.P.C.M. 3881/10, ed il Comune, effettuate le valutazioni del caso, rilascia il provvedimento di concessione del contributo.

(*) Per gli edifici vincolati e di pregio vedi cap. 7

(1) Parole così modificate dall'art. 4, comma 2 dell'OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009

(2) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, dell'OPCM 3797 del 30 luglio 2009

(3) Parole soppresse dall'art. 11, comma 4 dell'OPCM n. 3805 del 3 settembre 2009

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del DCD n. 56 del 29 aprile 2011.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 1 del DCD n. 73 del 26 luglio 2011.

(6) *Parole aggiunte dall'art.3, comma2, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.*

(7) *Comma così sostituito dall'art.3, comma3, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.*

(8) *Commi aggiunti dall'art.3, comma 4, dell'O.P.C.M. n.3832 del 22 dicembre 2009.*

CAPITOLO 4 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO A CONTRIBUTO

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L. 77/09

1. *(art.3, comma 1, lettera a, della L.77 del 24 giugno 2009)*

Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

- a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti

ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune. (...)

- f) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;
- e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali (...)

OPCM

2. *(art.14, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010)*

I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e successive integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale. I lavori di completamento devono essere terminati entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Ove i proprietari non utilizzino gli immobili per le esigenze alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. I proprietari interessati sono obbligati a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal presente comma.

3. *(art.9, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3, comma 1, lettere e) ed e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo contributo non è richiesto che il titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell'intervento sia residente nella regione Abruzzo.

4. *(art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2011)*

L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della

medesima ordinanza, sono tenuti a sollecitare il rispetto, da parte del progettista, dei termini di integrazione delle richieste di contributo e a verificare la corrispondenza tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa.

5. Eventuali eccedenze tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa sono restituite ai fondi per la ricostruzione.
6. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al controllo della tempistica dell'esecuzione delle opere.
7. L'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al compenso spettante all'amministratore di condominio, al rappresentante legale del consorzio ed al procuratore speciale.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

OPCM

1. *(art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009)*

Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, (...)

2. *(art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009)*

Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.⁽¹⁾

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

L. 77/09

1. *(art. 3, comma 5 bis, della L. 77/09)*

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

OPCM

2. *(art.1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. *(art.1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.

4. *(art.2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

(...) Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata dall'Amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.(...)

5. *(art.8, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009)*

Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.⁽¹⁾

CIRCOLARI

6. (*Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 979/STM del 16 marzo 2011*)

(...) i soggetti che risiedono all'interno delle strutture miste, pur non essendone proprietari, godono quantomeno di un diritto d'uso sulle parti della struttura ove effettivamente ed abitualmente dimorano, (...)

ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

L. 77/09

1. (*art.3, comma 5 bis, della L.77/09*)

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

OPCM

2. (*art.1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009*)

Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico.

3. (*art.1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009*)

Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese comprensive dell'IVA ⁽²⁾ occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. (*art.1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009*)

Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese comprensive dell'IVA₍₃₎ occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con

miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.

5. *(art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*

Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio in favore del condominio⁽⁴⁾ che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potrà farsi carico di coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una più efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio.

6. *(art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009)*

Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.⁽¹⁾

7. *(art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia.(...)

CIRCOLARI

8. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 979/STM del 16 marzo 2011)*

(...) i soggetti che risiedono all'interno delle strutture miste, pur non essendone proprietari, godono quantomeno di un diritto d'uso sulle parti della struttura ove effettivamente ed abitualmente dimorano, (...)

ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO

DCD

1. *(art. 2, commi 2,4, del D.C.D. n. 12 del 3 giugno 2010)*

I consorzi sono costituiti dai titolari del diritto di proprietà e di diritto reale di uso, usufrutto o abitazione sulle unità immobiliari facenti parte di edifici inclusi in un aggregato edilizio individuato ai sensi dell'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820.

2. I consorzi obbligatori sono costituiti allo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed

impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'aggregato, ammessi a contributo ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790 e 3 settembre 2009, n. 3805 e s.m.i..

3. *(art. 3, comma 10, del D.C.D. n. 12 del 3 giugno 2010)*

In alternativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, i titolari del diritto di proprietà su tutte le unità immobiliari del singolo aggregato individuato ai sensi dell'art. 7, commi 10 e 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., possono rilasciare procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 4. Possono altresì aderire a detta procura i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sulle medesime unità immobiliari. La procura è rilasciata secondo le modalità ed i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché in conformità al modello allegato 2.

4. *(art. 12, comma 3, del D.C.D. n. 12 del 3 giugno 2010)*

In caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte.

5. *(art. 2, del DCD n. 93 del 23 gennaio 2012)*

L'assemblea (*consortile*) è indetta entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12/2010 ⁽⁵⁾

ART. 6 - COOPERATIVE EDILIZIE

O.P.C.M.

1. *(art.4, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009)*

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. La richiesta dei contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è effettuata dal legale rappresentante, ed i relativi contributi sono riconosciuti in favore della cooperativa edilizia a proprietà indivisa nell'interesse dei soci assegnatari.

3. Il legale rappresentante della società cooperativa a proprietà indivisa è tenuto a gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata le spese sostenute.⁽⁶⁾

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010.

(2) Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009.

(3) Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.

(5) Il termine citato decorre dalla scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del comune dell'elenco dei consorzi con l'indicazione dell'aggregato (art. 3, comma 6, del DCD 12/2010)

CAPITOLO 5 - ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONTRIBUTO

ART. 1 - PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI DEFINITIVI

O.P.C.M.

1. *(art. 11, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010)*

Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune dell'Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale; la pubblicazione nell'Albo Pretorio vale quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

O.P.C.M.

1. *(art. 14, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010)*

Le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori di riparazione degli edifici classificati con esito B e C, devono essere consegnate al Comune richiedente entro 10 giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che, per il Comune di L'Aquila, coincide con quella di pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e, in sede di prima applicazione, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori 10 giorni, possono essere consentite con provvedimento espresso dal Comune in presenza di circostanza particolarmente complesse. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati.

2. *(art. 7, comma 4, 5 e 6, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009)*

L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato articolo 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. ⁽³⁾ I relativi oneri sono

ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai Sindaci dal Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009. Al fine di consentire ai comuni interessati di provvedere in via autonoma alla istruttoria tecnica ed economica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette Convenzioni, le medesime prevedono l'obbligo dei Consorzi di formare il personale tecnico dei comuni. Ai relativi oneri, valutati in euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.⁽⁴⁾
4. Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di 30 unità, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con durata fino 30 giugno 2011, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.⁽⁵⁾
5. (...) La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata.
(...)⁽⁶⁾ (*)
6. *(art.7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009)*
Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione agli edifici danneggiati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al Sindaco; decorso inutilmente tale termine la

domanda si intende accolta anche ai fini dell'immediato avvio dei lavori. Il Sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sia alla congruità economica degli stessi. Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo e la comunicazione del medesimo contributo si intende effettuata senza ulteriori formalità.⁽²⁾

7. *(art. 12, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009)*

Il contributo a titolo provvisorio di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le spese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori.

DCD

8. *(art. 1, DCD n. 93 del 23 gennaio 2012)*

Fermo restando il termine di cui all'art. 2, comma 5, dell'OPCM 3790/09, qualora il Comune, anche per il tramite di Reluis e Cineas, richieda di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai progetti allegati alle domande di contributo presentate alla data del 31 agosto 2011, i tecnici incaricati presentano i suddetti chiarimenti entro e non oltre la data del 15 marzo 2012.⁽⁷⁾

CIRCOLARI

9. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 1714/STM del 28 aprile 2011)^(*)*

(...)Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti O.P.C.M. e nei relativi Indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari.

Per gli edifici vincolati la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile autorizzano espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Gli interventi previsti dovranno preservare le caratteristiche tipologiche dell'immobile e conservarne, per quanto possibile, il comportamento originario. Interventi che modifichino sostanzialmente il comportamento accertato, eventualità assolutamente straordinaria in quanto in genere incompatibile con i principi della conservazione,

potranno essere accettati solo in presenza di situazioni particolari, da documentare e verificare specificatamente.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

OPCM

1. *(art.11, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010)*
Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune dell'Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale; la pubblicazione nell'Albo Pretorio vale quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge.
2. *(art.2, comma 4, 5 e 6 dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*
Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1 comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.
Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.
3. Il Sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza anche dettando prescrizioni⁽¹⁾ gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.
4. *(art.7, comma 4, 5 e 6, dell'O.P.C.M. n.3803 del 15 agosto 2009)*
L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato articolo 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.⁽³⁾
5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai Sindaci dal Consorzio Universitario per

l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009. Al fine di consentire ai comuni interessati di provvedere in via autonoma alla istruttoria tecnica ed economica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette Convenzioni, le medesime prevedono l'obbligo dei Consorzi di formare il personale tecnico dei comuni. Ai relativi oneri, valutati in euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.⁽⁴⁾

6. Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di 30 unità, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con durata fino 30 giugno 2011, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.⁽⁵⁾
7. (...) La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata.
(...)⁽⁶⁾ (*)

DCD

8. (art. 1, comma 1, del D.C.D. n. 57 del 13 maggio 2011).

Per gli interventi di riparazione di edifici esistenti ammessi a contributo definitivo ai sensi dell'OPCM 3790 del 9 luglio 2009, nei casi in cui il direttore dei lavori certifichi l'inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell'agibilità dell'edificio, asseveri la necessità di lavorazioni ulteriori, di notevole entità, derivanti da situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile non compensabili con variazioni contenute nell'ambito del contributo concesso o imputabile al rischio d'impresa, il Comune, accertata l'indisponibilità dell'appaltatore e del committente a concordare sulle relative percentuali di accollo delle spese necessarie per la conclusione dei lavori, avvia il procedimento per la sospensione del contributo.

CIRCOLARI

9. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 743/STM del 1 marzo 2011)*^(*)
(...)Fino alla presentazione del suddetto prospetto riepilogativo (cfr. allegato del decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 40 del 4.2.2011) dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l'edificio e del progetto relativo alle parti comuni, il Comune non emette provvedimenti definitivi di ammissione al contributo.
Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti O.P.C.M. e nei relativi Indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari.
10. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 3415/STM del 27 luglio 2011)*
(...)Qualora l'istruttoria della pratiche certifichi il superamento del limite di convenienza, la pratica relativa alle parti comuni viene integrata con il progetto del nuovo edificio ed il relativo computo metrico di cui all'art. 2, co. 1, del D.C.D. n. 27/2010, se non ancora presentato, e le pratiche relative alle singole unità immobiliari sono archiviate.
(...)A conclusione dell'istruttoria delle pratiche, prima dell'emissione del contributo definitivo il Comune notifica all'amministratore di condominio l'importo del contributo stesso; entro i successivi venti giorni dalla comunicazione l'amministratore trasmette al Comune il verbale relativo alla delibera definitiva dell'assemblea in merito alla scelta della sostituzione edilizia. Trascorso il suddetto termine di venti giorni la decisione di procedere alla sostituzione edilizia si intende non confermata e il Comune emette i contributi definitivi per la riparazione dell'edificio esistente.
11. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 1714/STM del 28 aprile 2011)*^(*)
(...)Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti O.P.C.M. e nei relativi Indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari.
Per gli edifici vincolati la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile autorizzano espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Gli interventi previsti dovranno preservare le caratteristiche tipologiche dell'immobile e conservarne, per quanto possibile, il comportamento originario. Interventi che modificano sostanzialmente il comportamento accertato, eventualità assolutamente straordinaria in quanto in genere incompatibile con i principi della conservazione,

potranno essere accettati solo in presenza di situazioni particolari, da documentare e verificare specificatamente.

12. *(Circolare Commissario Delegato per la ricostruzione n. 893/STM del 22 febbraio 2012)*

Qualora il progetto presenti delle lavorazioni poste in approfondimento dall'istruttoria economica svolta da Cineas, il progettista, previa verifica della sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la necessità di tali lavorazioni, redige una relazione in cui elenca le lavorazioni da eseguirsi ovvero quelle da non eseguirsi.

Il Direttore dei Lavori, nell'ambito dei propri compiti e responsabilità, prima dell'inizio dei lavori, analizza le motivazioni che hanno comportato la messa in approfondimento e, ove necessario per la verifica relativa alla necessità delle suddette lavorazioni, previo sopralluogo in cantiere, provvede al controllo di quanto dichiarato dal progettista nella suddetta relazione, formulando motivato parere. In caso di parere negativo, il progettista esegue i necessari adeguamenti al progetto.

La relazione redatta dal progettista e il relativo parere reso dal Direttore dei Lavori sono consegnati al comune, all'impresa e al committente a cura del Direttore dei Lavori.

Ferma restando quanto stabilito dall'art. 4, co.1, dell'O.P.C.M. 3790/2009, il comune, sulla base della documentazione consegnata dal Direttore, procede alla presa d'atto della quota delle lavorazioni poste in approfondimento e ritenute necessarie dal progettista e dal Direttore dei Lavori al fine dell'eventuale adeguamento del contributo definitivo.

() Per gli edifici vincolati e di pregio vedi il Titolo 4.*

(1) Parole aggiunte dall'art. 11, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009.

(2) Parole aggiunte dall'art. 11, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010.

(3) Periodo così modificato dall'art. 16, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009.

(4) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009.

(5) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009; successivamente il termine ivi previsto è stato prorogato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.

(6) Periodo aggiunto dall'art. 21, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.

(7) il termine del 15 marzo 2012 è stato introdotto dal DCD n. 96 del 23 gennaio 2012.

TITOLO 4 - EDIFICI VINCOLATI E DI PREGIO

CAPITOLO 1 - IMPORTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

ART. 1 - EDIFICI VINCOLATI

OPCM

1. *(art.5, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, anche sotto il profilo della congruità tecnico – economica. (...). Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009" emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%.⁽¹⁾

ART. 2 - EDIFICI DI PREGIO

OPCM

1. *(art.21, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010)*

Per gli edifici di particolare pregio storico artistico, il limite di contributo di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 del 11 giugno 2010, può essere incrementato fino ad un massimo del 60% tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva. Con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – sono definiti i suddetti elementi e le modalità di determinazione dell'incremento consentito.

DCD

2. *(art.2, del D.C.D. n. 45 del 17 febbraio 2011)*

L'incremento di cui all'art. 21, comma 1, dell'OPCM n. 3917/2010 è determinato da:

- a. un'aliquota non superiore a 25 punti su 60 individuata in funzione dell'estensione e del maggior costo di interventi specifici, nel caso in cui nell'edificio siano presenti elementi di pregio quali orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle

tipologie costruttive locali, vani con dimensione minore in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni quali porticati, androni d'ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse, stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi;

- b. un'aliquota individuata al fine di considerare le altezze di interpiano nel caso in cui queste siano maggiori dell'altezza di riferimento h_r pari a 3,20 metri. Tale aliquota è pari al rapporto tra la differenza tra l'altezza d'interpiano h_i e l'altezza di riferimento h_r , e l'altezza di riferimento h_r : $[(h_i - h_r) / h_r]$. Si definisce altezza d'interpiano quella misurata tra l'estradosso di un solaio e l'estradosso del solaio del piano superiore; l'altezza d'interpiano h_i è determinata effettuando una media delle altezze d'interpiano dei vari locali dell'edificio pesata con le superfici dei locali stessi; nel caso di coperture a falde, l'altezza di interpiano è determinata facendo riferimento all'altezza media della copertura.
3. Le aliquote di cui alle lettere a) e b) del co 1 sono cumulabili e la loro somma non può eccedere il limite massimo di cui all'art. 21, comma 1, OPCM n. 3917/2010.
4. Gli edifici realizzati nel corso del XX secolo sono considerati di particolare pregio storico artistico qualora sia documentabile la ricerca per l'innovazione dei caratteri tecnici, sociali ed estetici della produzione edilizia, con particolare riferimento ai valori intrinseci del manufatto, al valore di modello da individuare nelle relazioni stabilite tra l'edificio stesso ed altri appartenenti al medesimo ambito storico e localizzativo, al valore di antecedente da individuare nell'impatto suscitato nella produzione edilizia successiva.

ART. 3 - COMMISSIONI PER VALUTAZIONE PREGIO STORICO ARTISTICO

DCD

1. *(art. 1, comma 2 del DCD n. 45 del 17 febbraio 2011)*
Al fine di verificare l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 *(del DCD n. 45/2010)* e l'ammontare della percentuale d'incremento proposto, è istituita, con decreto del Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo, una Commissione composta dal rappresentante del Comune nel cui territorio è localizzato l'immobile di particolare pregio storico artistico, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici designati dal Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici, da un esperto di restauro e risanamento conservativo e da un esperto di storia dell'architettura designati dalla Struttura Tecnica di Missione per la ricostruzione, da un rappresentante dell'Ordine degli Architetti e un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di appartenenza del Comune. I compensi sono determinati a vacazione e computati a valere sul contributo definitivo concesso dal Comune.⁽²⁾

OPCM

1. *(art.5, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*
(...)La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata.(...) ⁽¹⁾

DCD

2. *(art.1, del D.C.D. n. 45 del 17 febbraio 2011)*
Per gli edifici di interesse storico artistico, di cui all'art. 21, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, il progettista designato dall'amministratore o dal rappresentante del condominio, o dal presidente del consorzio nel caso in cui l'edificio è ricompreso in un aggregato edilizio secondo la definizione della OPCM 3820/2009 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal suddetto articolo, documenta redigendo un'apposita relazione asseverata, l'esistenza dei requisiti necessari a qualificare di particolare pregio storico artistico l'edificio per cui predisporre la documentazione progettuale e propone la percentuale di incremento. La relazione è trasmessa al Comune nel cui territorio è sito l'immobile per il successivo inoltro alla Commissione di cui al co 2.
3. Al fine di verificare l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 e l'ammontare della percentuale d'incremento proposto, è istituita, con decreto del Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo, una Commissione composta dal rappresentante del Comune nel cui territorio è localizzato l'immobile di particolare pregio storico artistico, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici designati dal Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici, da un esperto di restauro e risanamento conservativo e da un esperto di storia dell'architettura designati dalla Struttura Tecnica di Missione per la ricostruzione, da un rappresentante dell'Ordine degli Architetti e un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di appartenenza del Comune. I compensi sono determinati a vacazione e computati a valere sul contributo definitivo concesso dal Comune.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati i componenti della Commissione di cui al comma 2, con i relativi supplenti.
5. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Comune, rilasciando una dichiarazione di "edificio di particolare pregio storico artistico" valida ai soli fini della quantificazione dell'incremento del limite di contributo di cui all'art. 21, comma 1, dell'OPCM n. 3917/2010, nel quale sia esplicitato l'incremento unitario concesso, anche in percentuale.

6. Nel corso dell'istruttoria la Commissione può richiedere una sola volta ulteriore documentazione direttamente al progettista, che la consegna entro i successivi 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, l'incremento si intende negato e la pratica definitivamente archiviata. La Commissione comunica tempestivamente al Comune l'esito delle istruttorie, che le trasmette ai progettisti.
7. Se l'edificio di pregio è ricompreso in un aggregato edilizio ai sensi della OPCM n. 3820/2009 e ss.mm.ii., la Commissione si esprime sull'intero aggregato, individuando l'insieme degli edifici di pregio all'interno dello stesso anche in riferimento a esigenze di carattere urbanistico, alle previsioni dei piani di ricostruzione e alle modalità di recupero dell'aggregato stesso.

CIRCOLARI

8. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt. n. 1714/STM del 28 aprile 2011)* (*)
(...)Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti O.P.C.M. e nei relativi Indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari.
Per gli edifici vincolati la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile autorizzano espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Gli interventi previsti dovranno preservare le caratteristiche tipologiche dell'immobile e conservarne, per quanto possibile, il comportamento originario. Interventi che modificano sostanzialmente il comportamento accertato, eventualità assolutamente straordinaria in quanto in genere incompatibile con i principi della conservazione, potranno essere accettati solo in presenza di situazioni particolari, da documentare e verificare specificatamente.
9. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prt.n. 3596/STM del 3 agosto 2011)*
(...) qualora all'interno dell'aggregato o della sua eventuale partizione siano presenti edifici vincolati, il progetto relativo allo stesso aggregato o alla sua eventuale partizione, è presentato alla Soprintendenza e a Fintecna ovvero, nel caso di Comuni che non si avvalgono del supporto di Fintecna, Reluis e Cineas, al Comune nel cui territorio è situato l'aggregato oggetto di intervento.
Fintecna provvede all'istruttoria amministrativa e inoltra la documentazione tecnica a Reluis e Cineas.
Con riferimento agli edifici vincolati, la Soprintendenza, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, nei termini stabiliti dall'art. 5, co. 7, dell'O.P.C.M. n. 3881/2010, nel caso non ci siano osservazioni, emette il nulla osta di competenza; nel caso di osservazioni,

provvede ad avvisare il richiedente per la formulazione, entro e non oltre 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 co, 5, dell'O.P.C.M. n. 3790/2009, di controdeduzioni.

A seguito di parere positivo alle controdeduzioni, la Soprintendenza emette il nulla osta sia ex art. 22 D.Lgs. n. 42/04, sia ex art. 5, comma 7, O.P.C.M. 3881/10, ed il Comune, effettuate le valutazioni del caso, rilascia il provvedimento di concessione del contributo.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 21, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010;

(2) Per la composizione delle Commissioni cfr. anche DCD n. 55/2011 e 83/2011

TITOLO 5 - FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA PRIVATA

CAPITOLO 1 - TIPOLOGIA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art.3, comma 1, lettera a, della L.77 del 24 giugno 2009)*

Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

- a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. (...)
- e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; (...)

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 6, dell'O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009)*

L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

O.P.C.M.

1. *(art.3, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*
Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione di cui all'articolo 1, comma 3 è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.⁽¹⁾
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti ed il contratto di finanziamento ha durata ventennale. Per la riparazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, commi 1 e 3.⁽²⁾
6. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui alla presente ordinanza ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 articolo 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009 articolo 4⁽³⁾ concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) .
7. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.⁽⁴⁾
8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

Entrate, il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante l'importo della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale è stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi. ⁽⁵⁾

9. A domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8, Fintecna s.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale. ⁽⁶⁾

10. *(art. 12, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009)*

Il contributo a titolo provvisorio di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le spese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori.

11. *(art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

La modalità del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti può essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.

ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art. 3, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*

Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.

2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero all'acquisto di cui all'articolo 1, comma 1 è utilizzabile ai fini delle imposte sui

redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e il contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.⁽⁷⁾
15. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente comma, Fintecna s.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.
16. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle operazioni di cui alla presente ordinanza ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 articolo 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009 articolo 4 concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).⁽⁸⁾
17. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.
18. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzazione anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di

finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalità telematiche gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale è stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.

19. *(art.9, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009)*

Il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge anche quando viene concesso con la modalità del finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

20. *(art.1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

La modalità del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti può essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.

(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009.

(2) Comma dapprima modificato dall'art. 13, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3784 del 25 giugno 2009 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3881 dell'11 giugno 2010.

(3) Comma così modificato dapprima dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009 e, in seguito, dall'art. 18, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.

(4) Comma dapprima modificato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009, che ha aggiunto la parola "infruttifero" e, in seguito, dall'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, che ha soppresso il primo periodo.

(5) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009.

(6) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3784 del 25 giugno 2009.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3881 dell'11 giugno 2010.

(8) Periodo aggiunto dall'art. 18, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.

CAPITOLO 2 - IMPORTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E COMPENSI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE, AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, AL REVISORE LEGALE ED AL TECNICO

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art.3, comma 1, lettera a, della L.77 del 24 giugno 2009)*

Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

- b) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune. (...)
- f) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;
- e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;

O.P.C.M.

2. (art.21, commi 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010)

Per gli edifici di particolare pregio storico artistico, il limite di contributo di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, può essere incrementato fino ad un massimo del 60% tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva. Con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – sono definiti i suddetti elementi e le modalità di determinazione dell'incremento consentito.

3. (art.4 del D.C.D. n. 23 del 15 novembre 2010)

I compensi per le competenze professionali sono determinati sulla base del "Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" del 21 luglio 2009.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. (art.1, commi 1 e 9, dell'O.P.C.M. n. 3778 del 6 giugno 2009)

Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Se tali unità abitative insistono in singolo edificio con esito A già ricompreso in zona rossa, il contributo per la riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 20.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni dell'edificio, fermo restando il limite di spesa di cui al successivo comma 10.⁽¹⁾

Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

2. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. *(art. 6, comma 4, dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012)*

I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

- 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
- 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
- 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
- 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.⁽²⁾

4. *(art.13, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010)*

(...) Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilità, i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria A sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ “B” E “C”

O.P.C.M.

1. *(art. 1, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dell’O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell’agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato.

2. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l’unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all’esercizio dell’impresa o della professione.

4. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all’Amministratore del condominio in favore del condominio⁽³⁾ che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute.

5. Rientrano tra le spese ammissibili,..... anche gli eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica di professionisti abilitati ⁽⁴⁾

6. *(art.2, comma 1 , dell’O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

(...)L’importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi dell’articolo 1, è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all’amministratore del condominio.⁽⁵⁾

7. *(art.2, comma 1 , dell’O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009)*

Allo scopo di accelerare l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-

legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'amministratore di condominio può richiedere il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 o ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, richiedendo il finanziamento agevolato rispettivamente con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, o di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio.⁽⁶⁾

8. *(art. 6, comma 4, dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012)*

I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

- 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
- 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
- 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
- 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.⁽²⁾

D.C.D.

9. *(articolo unico, commi 1 e 3 del D.C.D. n. 5 del 31 marzo 2010)*

Alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, per le quali il preventivo di spesa è stato determinato attraverso una perizia asseverata che prevede interventi realizzati con l'utilizzazione di fibre e lamine di carbonio, per le quali non è stato ancora emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, è operata una rideterminazione della spesa con riduzione del prezzo in conformità al nuovo prezzo determinato per le stesse fibre di carbonio con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n.4 del 17 febbraio 2010.

10. Alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, per le quali il preventivo di spesa è stato determinato attraverso una perizia asseverata che prevede interventi realizzati con l'utilizzazione di fibre e lamine di carbonio, per le quali è stato già emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, il prezzo delle fibre di carbonio che ha subito una variazione in

diminuzione superiore al dieci per cento del prezzo definito per le stesse fibre con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n. 4 del 17 febbraio 2010, è rideterminato operando una riduzione pari alla differenza fra il prezzo originario di perizia ridotto del dieci per cento ed il nuovo prezzo, come determinato dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale.

ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*
Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico.(...)
2. *(art.1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*
Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese comprensive dell'IVA occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.⁽⁷⁾
3. *(art.1, commi 3 e 5, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*
Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese comprensive dell'IVA occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.⁽⁷⁾
4. Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio in favore del condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35%

dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potrà farsi carico di coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una più efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio.⁽⁸⁾

5. *(art.1, comma 5 bis, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*

L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.⁽⁹⁾

6. *(art.1, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*

Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.⁽¹⁰⁾

7. *(art.2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009)*

Allo scopo di accelerare l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'amministratore di condominio può richiedere il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 o ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, richiedendo il finanziamento agevolato rispettivamente con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, o di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio.⁽¹¹⁾

8. *(art.5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

(...) Il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonché, ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprietà delle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio. Tale contributo non può superare quello previsto al comma 4.

9. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 è valutato sulla base di costi unitari forfetari che, nel caso in cui tutte le unità immobiliari contenute nell'edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m² nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m² nei casi di danni strutturali più gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la

superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle delle parti comuni.

10. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, è relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, così come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale più la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma.
11. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.
12. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, anche sotto il profilo della congruità tecnico – economica. La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009" emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%.^{(13) (*)}
13. *(art. 6, comma 4, dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012)*
I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

- 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
- 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
- 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
- 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.⁽²⁾

D.C.D.

14. *(articolo unico, commi 1 e 3 del DCD n. 5 del 31 marzo 2010)*

Alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, per le quali il preventivo di spesa è stato determinato attraverso una perizia asseverata che prevede interventi realizzati con l'utilizzazione di fibre e lamine di carbonio, per le quali non è stato ancora emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, è operata una rideterminazione della spesa con riduzione del prezzo in conformità al nuovo prezzo determinato per le stesse fibre di carbonio con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n.4 del 17 febbraio 2010.

15. Alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, per le quali il preventivo di spesa è stato determinato attraverso una perizia asseverata che prevede interventi realizzati con l'utilizzazione di fibre e lamine di carbonio, per le quali è stato già emesso il provvedimento di concessione del contributo definitivo da parte del Comune, il prezzo delle fibre di carbonio che ha subito una variazione in diminuzione superiore al dieci per cento del prezzo definito per le stesse fibre con deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 58 dell'8 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale straordinario n.4 del 17 febbraio 2010, è rideterminato operando una riduzione pari alla differenza fra il prezzo originario di perizia ridotto del dieci per cento ed il nuovo prezzo, come determinato dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale.

16. *(art. 2 del DCD n. 27 del 2 Dicembre 2010)*

Nel caso di sostituzione edilizia, il contributo è concesso in misura pari al costo risultante dal computo metrico estimativo da allegare al progetto definitivo del nuovo fabbricato redatto per l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, o del limite di contributo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'OPCM 3881/2010, se inferiore, aumentato delle spese per l'esecuzione dei sondaggi, del costo di demolizione del fabbricato esistente e dello smaltimento dei materiali di risulta, delle

spese tecniche e dell'IVA. Le spese tecniche sono determinate come indicato nei protocolli d'intesa del 21 luglio 2009 e del 22 Gennaio 2010 tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi; le spese per l'esecuzione dei sondaggi sono determinate come indicato nella circolare del Vice Commissario delegato, protocollo n. 000484, del 5/01/2010. Al fine di assicurare il più celere avvio degli interventi di sostituzione edilizia, il contributo può essere concesso, anche a titolo provvisorio, in misura pari al minor costo determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 1 tra la superficie preesistente e quella da realizzare.

Il contributo, risultante dalla somma dei contributi richiesti per la riparazione delle singole unità immobiliari costituenti l'edificio e delle relative parti comuni, comunque non superiore a quello determinato al co. 1, è concesso all'amministratore o al rappresentante del condominio per la ricostruzione dell'intero edificio, anche con le modalità di cui all'art. 2 dell'OPCM 3805/2009. L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'art. 4 dell'OPCM 3790/2009.

17. *(art. 1, commi 1, 2, 4 e 6, del D.C.D. n. 44 del 17 febbraio 2011)*

Per edifici classificati con esito di agibilità "E", per i quali è stata adottata la scelta di procedere alla riparazione e miglioramento sismico in ottemperanza alla OPCM 3790/2010 e relative linee di indirizzo, in considerazione delle vigenti norme sul risparmio energetico di cui al D.leg.vo 192/2005 e s.m.i. per interventi di manutenzione straordinaria, è ammissibile una ulteriore spesa, aggiuntiva a quella per la riparazione ed il miglioramento sismico non superiore a 130 €/mqSC di superficie complessiva, comprensiva di IVA e spese tecniche.

18. In ogni caso il contributo ammesso per la riparazione, miglioramento sismico, miglioramento energetico e adeguamento igienico-sanitario dell'edificio, non può essere superiore a quello stabilito dall'art. 5 co 4 dell'OPCM 3881/2010.

19. Gli interventi ammessi a contributo riguardano l'adeguamento del valore della trasmittanza termica delle tamponature e degli infissi esterni, della copertura o dell'ultimo solaio sovrastante locali abitati dell'edificio (tipicamente il solaio tra l'ultimo piano ad uso abitativo e i sottotetti), del primo solaio sottostante locali abitati (tipicamente il solaio tra le autorimesse o le cantine e il primo piano ad uso abitativo). Si deroga all'adeguamento delle strutture opache orizzontali tra gli alloggi nel caso in cui gli interventi di adeguamento dei valori della trasmittanza termica, comporti un'altezza d'interpiano inferiore ai valori minimi.

20. Il contributo viene erogato solo fino a copertura dell'importo dei lavori necessari all'adeguamento energetico; nel caso in cui l'importo del contributo non sia sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, la parte eccedente resta a carico del richiedente, il quale può usufruire per tale quota delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

21. *(art. 1, commi 1 e 2, del D.C.D. n. 59 del 29 aprile 2011)*

In considerazione delle vigenti norme inerenti il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii. e al Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e ss.mm.ii. per interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici privati, agli edifici classificati con esito di agibilità "E", costruiti o ristrutturati

prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per i quali è stata adottata la scelta di procedere alla riparazione e miglioramento sismico in ottemperanza alla OPCM 3790/2009 e relative linee di indirizzo, è riconosciuto un ulteriore contributo, aggiuntivo a quello per la riparazione, il miglioramento sismico e il miglioramento energetico, comprensivo di IVA e spese tecniche.

22. Il contributo, riconosciuto al condominio, è finalizzato a garantire l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni degli edifici mediante la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con limitate capacità motorie o sensoriali. La quota di contributo volta a garantire l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni al piano d'ingresso degli edifici non può superare € 10.000. Per edifici con più di tre livelli fuori terra è altresì riconosciuto una quota di contributo per l'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, quali ascensori o servoscala, o per l'adeguamento di quelli esistenti; tale contributo non può superare l'importo di € 60.000 oltre € 10.000 per ogni livello abitabile fuori terra dal quinto in poi.

ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO

O.P.C.M.

1. *(art.7, comma 6 , dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi emanati dal Commissario delegato, in relazione agli esiti di agibilità dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo complessivo per l'intero aggregato pari alla somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 30%⁽¹²⁾. Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell'aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato *indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.*

2. *(art.7, commi 8 e 9 , dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Al rappresentante legale del consorzio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

3. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante legale del consorzio.
4. *(art.7, commi 14 e 15, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
Per il compenso spettante al rappresentante legale del consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009⁽¹⁴⁾.
5. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo. ⁽¹⁴⁾
6. Il compenso per le attività di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Commissario Delegato n. 12/2010 (*compenso per revisori legali*), è pari al 12,5% di quello indicato, per il rappresentante legale del consorzio, il commissario ovvero il procuratore speciale, dall'art. 7, comma 14, dell'OPCM 3820/2009 e s.m.i. Tale compenso è ricompreso nel limite massimo di cui all'art. 8, comma 2, dell'OPCM 3803/09 e s.m.i., così come richiamato dall'art. 7, comma 14, dell'OPCM 3820/09 e s.m.i..

(*) Per edifici di pregio e vincolati vedi cap. 7.

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3870 del 21 aprile 2010.*

(2) *Precedentemente, l'OPCM 3803 del 15 agosto 2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009, prevedeva, il limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo.*

(3) *Parole aggiunte dall'art. 14, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.*

(4) *Comma modificato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009.*

(5) *Periodo così modificato dall'art. 14, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.*

(6) *Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009 e, in seguito, modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3814 del 2 ottobre 2009*

(7) *Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009.*

(8) *Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.*

(9) *Comma aggiunto dall'art. 15, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.*

(10) *Parole così sostituite dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3805 del 3 settembre 2009.*

(11) *Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009 e, in seguito, modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3814 del 2 ottobre 2009.*

(12) *Modifica apportata dall'art. 10, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009.*

(13) *Periodo aggiunto dall'art.21, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.*

(14) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.*

TITOLO 6 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

CAPITOLO 1 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA

ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. *(art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3778 del 6 giugno 2009)*

Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali, di limitate porzioni di murature portanti o di singoli elementi strutturali in cemento armato⁽¹⁾⁽²⁾ e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

O.P.C.M.

1. *(art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia asseverata⁽³⁾ sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, come indicato nell'articolo 1, comma 1, nonché la congruità del preventivo di spesa.

2. *(art. 16, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009)*

I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3790 del 9 luglio 2009 sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.

INDIRIZZI

3. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 – punto 4 Competenza dei diversi tipi di intervento)*

Nel caso di edificio di proprietà unica, il proprietario può presentare domanda al Sindaco per accedere al contributo, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3779/09, per tutti gli interventi (non strutturali, impiantistici e strutturali) necessari per ripristinare ed eventualmente rafforzare l'edificio.

Nel caso di edificio di proprietà condominiale, in relazione al tipo di intervento, potranno presentare domanda per accedere al contributo al Sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3779/09, i proprietari di ciascuna unità immobiliare e/o il rappresentante del condominio. Salvo nei casi in cui non siano necessari interventi su parti condominiali, secondo quanto specificato di seguito, sarà preferibile inoltrare l'istanza di accesso al contributo tramite l'amministratore o il rappresentante del condominio e comunque, in ogni caso, in base ad un progetto unitario. Ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto al finanziamento vale quanto segue:

- a. Gli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche all'interno della singola unità abitativa sono di competenza del proprietario della stessa unità.
- b. Gli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche comuni sono di competenza del condominio; in particolare lo sono tutti gli interventi che interessano le tamponature sulle facciate esterne e sulle parti comuni interne.
- c. Gli interventi di riparazione delle parti strutturali interne alle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, ai sensi dell'art. 1 comma 3, potranno essere effettuati in base ad un progetto unitario o direttamente dal proprietario della singola unità, che ne dovrà dare comunque comunicazione al rappresentante del condominio, o anche dal rappresentante del condominio, in relazione alle specifiche esigenze di rapidità del ripristino dell'agibilità sismica.
- d. Gli interventi di riparazione delle parti strutturali comuni, nonché di quelle interne alla singola unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, sono di competenza del condominio, il cui rappresentante potrà presentare domanda al Sindaco per accedere al contributo secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3779/09.
- e. Gli interventi di rafforzamento locale di qualsiasi elemento strutturale sono di competenza del condominio, e dovranno essere effettuati dal rappresentante del condominio.

In ogni caso gli interventi sulle parti strutturali e non strutturali dovranno permettere di ripristinare l'agibilità sismica dell'intera costruzione e la piena fruibilità delle unità immobiliari e degli immobili di cui all'art.1, commi 3 e 4 dell'O.P.C.M. n.3779/2009.

4. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 – punto 5 Tipologie di intervento ammesse)*

(...)Le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- A.1 riparazione di elementi non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;

A.2 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;

A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;

A.4 riparazione locale di elementi strutturali.

Sono, inoltre, ammessi a finanziamento fino ad un importo massimo pari a 150€/mq di superficie coperta lorda, inclusi i costi di finitura e le spese tecniche, i seguenti interventi di rafforzamento locale:

B.1 gli interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per l'incolumità delle persone

B.2 gli interventi di rafforzamento locale di elementi strutturali ai sensi dell'art. 8.4.3 del D.M. 14.01.08

Per gli interventi di rafforzamento strutturale, in generale, dovranno essere valutati e curati, oltre alla ripartizione degli eventuali danni presenti, gli aspetti seguenti:

- Riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani di progettazione o costruzione;
- Ampliamento di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti, se il danno è attribuibile ad un'insufficiente ampiezza;
- Al miglioramento del sistema di fondazione, se il danno è attribuibile ad un cedimento fondale localizzato.

Per le strutture in c.a., in particolare, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- Miglioramento della resistenza dei nodi trave-pilastro d'angolo o, più in generale, non confinati e della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi.

Per le strutture in muratura, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- Miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murari ed angolate, conseguibile attraverso l'applicazione di tiranti;
- Riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di copertura, archi e volte, conseguibile mediante tiranti;
- Sostituzione di architravi e/o rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.

Infine, per le strutture in acciaio, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- Miglioramento della stabilità locale e flessione-torsionale degli elementi strutturali;
- Incremento della resistenza dei collegamenti;
- Miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna.

Qualunque intervento che modifichi la situazione precedente al sisma (...) non sarà ammesso a finanziamento (...)

La sostituzione del singolo elemento strutturale fortemente danneggiato sarà ammessa a finanziamento solo se economicamente più conveniente della riparazione.

La situazione pre-evento e la rispondenza dell'intervento al ripristino secondo quanto sopra specificato dovrà essere asseverata dal tecnico incaricato e documentata fotograficamente.

5. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 – punto 6 Costi computabili)*

I costi degli interventi vanno computati con riferimento al prezziario informativo delle opere edili della Regione Abruzzo, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15 giugno 2009, n. 280, BUR n.33 dell'8 luglio 2009. Per i prezzi non ricompresi in esso potrà farsi l'analisi caso per caso e, in futuro, fare riferimento alle eventuali integrazioni che la Regione dovesse pubblicare.

In particolare per le singole tipologie di intervento dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

- Nel ripristino degli elementi non strutturali i materiali e le tecniche utilizzate dovranno essere compatibili con quelli presenti nell'edificio e, ove possibile, tali da ridurre il rischio per l'incolumità delle persone in caso di terremoto.
- Le finiture danneggiate a causa del sisma saranno ripristinate utilizzando materiali e tecniche compatibili con le finiture preesistenti; la spesa ammessa a contributo, qualora non sia possibile certificare i costi superiori delle finiture presenti prima del terremoto, non potrà, comunque, superare l'importo relativo a finiture del livello previsto per l'edilizia economica popolare.
- Gli impianti idrici, fognari, elettrici, del gas danneggiati saranno ripristinati con materiali e tecniche ammesse dalle norme vigenti e compatibili con le eventuali porzioni di impianto non danneggiate. Dovranno osservarsi le cautele necessarie per evitare futuri danni connessi allo scuotimento sismico.
- Il costo della sostituzione completa del singolo elemento strutturale è imputabile fino ad un massimo pari al costo della riparazione.
- Sono considerati ammissibili anche i compensi aggiuntivi conferiti agli Amministratori dei condomini per l'esecuzione dei lavori sopra detti.

6. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 – punto 8 Documenti di progetto da consegnare)*

Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario dovrà dare comunicazione, sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza, ove previsti, al Comune e al Genio Civile della Provincia. Per gli interventi su parti strutturali, inoltre, andranno depositati al Genio Civile i particolari costruttivi e la verifica degli elementi su cui si interviene, che dimostri l'entità del miglioramento locale conseguito.

Dovrà essere redatto un progetto esecutivo degli interventi riguardanti gli elementi strutturali, corredato di elaborati grafici, report fotografico dello stato di fatto e relazione tecnica che, tra l'altro, illustri le fasi di realizzazione dei lavori.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*

(...)L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello

corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all’eliminazione di eventuali carenze locali. Qualora l’intervento di miglioramento sismico consegua un livello di sicurezza superiore all’80% dell’adeguamento sismico, il costo dell’intervento ammesso a contributo è valutato con riferimento ad un progetto, basato sulle stesse tipologie d’intervento, che consegua al massimo l’80%, oppure, in maniera semplificata, applicando criteri di proporzionalità, ossia moltiplicando il costo dell’intervento per 80% diviso la percentuale di sicurezza conseguita.⁽⁴⁾

2. *(art. 16, dell’O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009)*

I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3779 del 6 giugno 2009 e dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3790 del 9 luglio 2009 sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.

3. *(art. 9, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009)*

Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25% del volume totale dell’edificio e quelli per i quali la demolizione e successiva ricostruzione è più conveniente della riparazione con miglioramento sismico fino all’80% dell’adeguamento. La convenienza viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso il comune ove è ubicato l’immobile. Sono esclusi gli immobili oggetto di interventi di ripristino o riparazione.(...)

4. *(art.5, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dell’O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010)*

Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. Il contributo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonché, ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell’edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprietà delle diverse unità immobiliari facenti parte dell’edificio. Tale contributo non può superare quello previsto al comma 4.

5. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 è valutato sulla base di costi unitari forfettari che, nel caso in cui tutte le unità immobiliari contenute nell’edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m² nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m² nei casi di danni strutturali più gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta

lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle delle parti comuni.

6. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, è relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, così come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale più la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma.
7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.
8. La dimostrazione della convenienza economica dell'intervento di sostituzione edilizia cui al comma 4 può essere omessa se nella documentazione progettuale viene dimostrata la sussistenza di uno dei seguenti casi ⁽⁵⁾
 - 1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato;
 - 2) i casi di crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume degli edifici in muratura;
 - 3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità dei pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1,5% dell'altezza d'interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;
 - 4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo – eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive - risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti.
9. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, anche sotto il profilo della congruità

tecnico-economica. La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009" emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all' può essere incrementato fino a un massimo del 100%⁽⁶⁾.

10. *(art. 4, commi 1, 2 e 3, dell'O.P.C.M. n. 3978 dell'8 novembre 2011)*

Nel caso in cui i proprietari di edifici danneggiati con esito E adottino la soluzione della sostituzione edilizia, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio è consegnato al Comune entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo.

11. Il Comune rilascia il titolo edilizio entro 60 giorni dalla consegna del progetto.

12. Nel caso in cui siano necessarie integrazioni, il Comune fissa un termine per la presentazione, non superiore a 30 giorni, alla scadenza del quale, senza che siano pervenute le integrazioni richieste, decorrono i termini di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza.

INDIRIZZI

13. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009 – punto 3 Obiettivi degli interventi)*

(...) Nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate (danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES) ed il livello di sicurezza (da determinare mediante un'analisi riferita alla struttura priva di danno) sia maggiore del 60% dell'adeguamento sismico, potranno comunque essere realizzati, oltre agli interventi di riparazione delle parti non strutturali ed impiantistiche, anche interventi di rafforzamento locale finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. In tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.3 della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e con gli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009", con un innalzamento del tetto di spesa per il solo rafforzamento da 150 €/mq a 250 €/mq. Allo stesso modo si potrà operare, con scelta del proprietario o dell'assemblea condominiale, su proposta ragionata del progettista, sia quando, ancora con danni strutturali leggeri, il livello di sicurezza sia minore del 60% dell'adeguamento, sia quando le parti strutturali abbiano danni più rilevanti ma concentrati in pochi elementi ed il livello di sicurezza della struttura considerata non danneggiata sia comunque superiore al 60% dell'adeguamento sismico. In tal caso gli interventi di rafforzamento locale avranno

l'obiettivo di eliminare le carenze strutturali locali che hanno determinato il danno strutturale, ripristinando pienamente e migliorando il livello di sicurezza teorico. Così operando la valutazione dell'incremento della sicurezza sarà limitata alle parti strutturali su cui si interviene, in modo da ridurre i tempi tecnici di progettazione ed esecuzione. Da quanto sopra detto appare evidente come, qualora le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, si può evitare la verifica globale della struttura per accertarne il livello di sicurezza, effettuando solo lavori di rafforzamento sismico, oltre alle riparazioni, così come disciplinati dall'OPCM 3779 e dai relativi indirizzi del Commissario Delegato.(...)

14. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009 – punto 5 Tipologie di intervento ammesse)*

(...) Ai fini del ripristino della fruibilità dell'immobile e del conseguimento del miglioramento sismico dell'edificio, le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

A.1 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;

A.2 riparazione di elementi strutturali e non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;

A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;

B.1 rinforzo di elementi strutturali finalizzato all'eliminazione di eventuali carenze locali e al conseguimento di un incremento della sicurezza globale dell'edificio, nell'ambito del progetto di miglioramento sismico volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico, ma comunque almeno maggiore del 60%, con un tetto di spesa riferito alla superficie lorda, di 400 euro/mq.

Nell'ambito degli interventi suddetti di tipo A ricadono i costi di ripristino delle finiture e degli impianti conseguenti agli interventi di rafforzamento strutturale. Qualora il tetto di spesa di 400 euro/mq stabilito per i lavori miglioramento sismico (punto B.1) risulti insufficiente a raggiungere un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico (ovvero del livello di sicurezza di un edificio adeguato), il tecnico dovrà dimostrare di aver individuato la soluzione tecnica più idonea ed economicamente vantaggiosa, descrivendo le cause che ne impediscono di conseguire il livello di sicurezza atteso. In tali casi, qualora le motivazioni addotte risulteranno esaurienti, sarà consentito un innalzamento del tetto di spesa sino a 600 euro/mq. Tale innalzamento verrà automaticamente considerato ammissibile per gli edifici il cui numero di piani è maggiore o uguale a 5, nei soli casi in cui le strutture siano in muratura portante con solai deformabili nel loro piano oppure in cemento armato con danno medio-grave diffuso su più di due terzi dei pilastri o delle travi di uno stesso piano.

Nei casi in cui il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti non strutturali e degli impianti, superi le spese di demolizione e ricostruzione del fabbricato è ammesso il finanziamento per la ricostruzione dello stesso là dove non vi siano vincoli architettonici o di altra natura.(...)

D.C.D.

15. *(art. 1 del D.C.D. n. 27, del 2 dicembre 2010)*

Ai fini della definizione del limite di contributo di cui all'art. 5, co. 4, dell'OPCM 3881/2010, le maggiorazioni indicate all'art. 1 della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 615 del 09 Agosto 2010 sono applicate con le seguenti precisazioni:

- a. gli adeguamenti previsti al punto 1) si applicano al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) nella percentuale massima indicata;
- b. le maggiorazioni previste alle lettere c) ed e) del punto 2) si applicano al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.);
- c. le maggiorazioni previste alle lettere a), d), f), g) del punto 2) si applicano qualora ne ricorrano le condizioni;
- d. le maggiorazioni previste alle lettere b) e h) del punto 2) non si applicano;
- e. tenuto conto, altresì, che la ricostruzione del patrimonio edilizio privato è posta in capo a soggetti diversi da quelli competenti in materia di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, dotati questi ultimi, della necessaria esperienza e capacità nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale di notevole dimensione e in grado di conseguire economie di scala, il limite massimo di costo di € 1.020,00 del C.B.N. di cui al punto 1) e il limite massimo di costo di € 1.180,00 del costo a base d'appalto (CRN) di cui al punto 2) non si applicano;

16. L'adeguamento previsto al punto 1b) e la maggiorazione prevista al punto 2c) del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) tengono luogo dell'aumento del 20% del costo di produzione di cui all'art. 5, co. 4, ultimo periodo, dell'OPCM 3881/2010.

17. Al fine di consentire la ricostruzione di un edificio di uguale volumetria a quello preesistente, le superfici, così come determinate nella Delibera di Giunta Regionale di cui al co. 1., sono altresì definite sulla base dei seguenti ulteriori elementi:

- a. la superficie utile abitabile SU ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, ricettive e ad uffici;
- b. alla superficie non residenziale SNR e alla superficie parcheggi SP non si applica il limite del 45%.

18. Nel caso di edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, la superficie utile abitabile Su, la superficie non residenziale SNR e la superficie parcheggi SP di cui al co. 3., ai fini della definizione del limite di contributo, possono essere determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.

19. *(art. 2, del D.C.D. n. 27, del 2 dicembre 2010)*

Nel caso di sostituzione edilizia, il contributo è concesso in misura pari al costo risultante dal computo metrico estimativo da allegare al progetto definitivo del nuovo fabbricato redatto per l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, o del limite di contributo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'OPCM 3881/2010, se inferiore, aumentato delle spese per l'esecuzione dei sondaggi, del costo di demolizione del fabbricato esistente e dello smaltimento dei materiali di risulta, delle

spese tecniche e dell'IVA. Le spese tecniche sono determinate come indicato nei protocolli d'intesa del 21 luglio 2009 e del 22 Gennaio 2010 tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi; le spese per l'esecuzione dei sondaggi sono determinate come indicato nella circolare del Vice Commissario delegato, protocollo n. 000484, del 5/01/2010. Al fine di assicurare il più celere avvio degli interventi di sostituzione edilizia, il contributo può essere concesso, anche a titolo provvisorio, in misura pari al minor costo determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 1 tra la superficie preesistente e quella da realizzare.

CIRCOLARI

20. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prot.n. 430/STM dell'8 febbraio 2011)*

(...)il ripristino degli impianti danneggiati può richiedere non solo la sostituzione o la riparazione delle singole parti non più funzionanti ma, coerentemente con quanto previsto dalla legislazione vigente, anche la realizzazione di quanto necessario affinché l'impianto sia adeguato alla normativa stessa; per cui, nell'ambito del ripristino della funzionalità impiantistica sono ammesse a contributo le spese necessarie all'adeguamento degli impianti danneggiati oppure oggetto di intervento nell'ambito delle lavorazioni previste per il miglioramento sismico alle prescrizioni della legislazione vigente.

Nel caso in cui nell'edificio siano presenti impianti danneggiati interessati anche dagli interventi di miglioramento sismico, al fine di semplificare la stesura dei computi metrici da parte dei progettisti incaricati e la gestione delle pratiche di contributo, tutte le lavorazioni inerenti gli impianti stessi possono essere inserite nel computo metrico relativo alle parti comuni.

E' consentita la sostituzione del generatore e delle apparecchiature di controllo degli impianti termici solo se irrimediabilmente danneggiati.

Le lavorazioni inerenti l'adeguamento degli impianti danneggiati alle prescrizioni della legislazione vigente devono essere evidenziate nel computo metrico.

L'utilizzazione del contributo per l'adeguamento degli impianti danneggiati non è cumulabile con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

21. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prot.n. 431/STM dell'8 febbraio 2011)*

(...) il limite di convenienza economica deve *(debba)* essere calcolato in relazione alle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio: ciò significa che risulta necessario un prospetto riepilogativo che tenga conto dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l'edificio e del progetto relativo alle parti comuni, pena l'impossibilità pratica di effettuare il calcolo di convenienza economica.

22. *(Circolare Commissario Delegato per la Ricostruzione prot.n. 1713/STM del 28 aprile 2011)*

(...) In considerazione del fatto che gli edifici colpiti dal sisma, in molti casi, hanno configurazioni tipologiche elaborate, anche con riferimento alla dimensione delle

rampe delle scale e dei pianerottoli, è possibile considerare come superficie da calcolare in proiezione orizzontale la proiezione del vano scala e dei pianerottoli al livello del piano d'accesso e, per le restanti elevazioni, la superficie effettiva del vano scala e dei pianerottoli di ogni livello decurtata di 15 m², corrispondenti ad un vano scala di dimensioni standard. Qualora la proiezione orizzontale della superficie effettiva del vano scala e dei pianerottoli sia inferiore alla superficie convenzionale di 15 m², viene considerata la superficie effettiva del vano scala stesso in proiezione orizzontale al livello del piano d'accesso.

ART. 4 - EDIFICI IN AGGREGATO

O.P.C.M.

1. *(art. 7, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
In caso di edifici anche in calcestruzzo armato⁽⁷⁾ inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Qualora l'aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque superiori a 300 mq.
2. *(art. 7, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
La tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, è determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore degli esiti di agibilità tra gli edifici facenti parte dell'aggregato, o, della partizione di cui al comma 5.
3. *(art. 7, comma 12, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune può valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilità complessiva dei singoli interventi con riferimento alle finalità di cui al comma 3, sulla base di una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma 6, purché sia designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera⁽⁸⁾.
4. *(art. 7, comma 16, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. ⁽⁸⁾

CIRCOLARI

5. *(circolare del Commissario Delegato prot. n. 1021/STM del 28 febbraio 2012)*

Al fine di ottimizzare gli interventi previsti, anche in considerazione della diversa risposta sismica degli edifici in aggregato, e favorire la velocità di esecuzione degli interventi in aggregati con una bassa percentuale di edifici gravemente danneggiati, la tipologia di intervento di cui all'art. 7, comma 7, dell'OPCM 3820/09 può essere riferita all'Unità Strutturale oggetto di intervento unitario comprendente l'edificio con esito peggiore.

6. L'Unità Strutturale, che può comprendere uno o più edifici, è identificata nel paragrafo 8.7.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ai sensi del quale "L'Unità Strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le Unità Strutturali adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, Unità Strutturali adiacenti di differente altezza."
7. Il Coordinatore dei progettisti di cui all'art.7, comma 5, dell'O.P.C.M. n.3820/2009, sentiti i tecnici coinvolti nella progettazione delle sole parti strutturali, individua le Unità Strutturali che costituiscono l'aggregato e per ognuna determina la tipologia di intervento (miglioramento sismico ovvero rafforzamento locale) necessaria ai fini del ripristino dell'agibilità sismica dell'aggregato.
Il progetto degli interventi relativi alle strutture di un'Unità Strutturale è affidato ad un unico progettista.
8. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento, il Coordinatore dei progettisti verifica la coerenza degli interventi previsti nelle singole Unità Strutturali con gli interventi previsti per l'intero aggregato. In particolare il Coordinatore dei progettisti valuta che gli interventi previsti non siano tali da modificare negativamente il comportamento d'insieme dell'aggregato e che gli interventi sulle singole Unità Strutturali permettano di mitigare le vulnerabilità-locali derivanti dall'interazione dei vari edifici tra loro, senza introdurre di nuove e senza amplificare quelle già esistenti.
9. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento di cui all'art. 7, comma 3, dell'OPCM 3820/09 e le modalità di calcolo del contributo di rafforzamento locale o miglioramento sismico specificate al comma 6 dell'art. 7 della medesima OPCM, in caso di aggregati comprendenti anche edifici con esito di inagibilità E, il limite di convenienza è calcolato con riferimento alla superficie occupata dall'unità strutturale comprendente l'edificio con esito E.
10. Il Coordinatore dei progettisti di cui all'art. 7, comma 5, dell'OPCM n. 3820/2009, al fine di attestare la coerenza degli interventi sulle singole unità strutturali con il progetto dell'aggregato valuta attentamente le proposte di sostituzione edilizia, tenendo conto in particolare dell'influenza degli interventi di demolizione sul comportamento strutturale della restante parte di aggregato.
11. Al fine di limitare l'introduzione di elementi di discontinuità all'interno dell'aggregato, si segnala che è fortemente sconsigliata la demolizione di unità strutturali interne, e che la demolizione di unità strutturali d'estremità o d'angolo deve essere sempre accompagnata da una relazione che valuti adeguatamente gli effetti della demolizione

sulle Unità Strutturali adiacenti, specificando anche gli eventuali interventi specifici di rinforzo previsti e dimostrando, anche in maniera semplificata, che la capacità sismica degli edifici adiacenti non risulti diminuita a seguito delle demolizioni.

12. Ai fini dell'omissione della dimostrazione della convenienza economica dell'intervento di sostituzione edilizia per gli edifici in muratura, il volume di cui all'art. 5, comma 5, punto 2), dell'OPCM n. 3881/2010, è determinato per ogni ambiente dell'edificio (stanze, corridoi, androni, ecc..), dal crollo di almeno un elemento strutturale. Le stanze contigue separate solo da tramezzi o altri elementi di separazione non strutturali sono considerate un unico ambiente. Nel caso di crollo di solai strutturali d'interpiano il suddetto volume è identificato dai volumi sovrastanti l'orizzontamento oggetto del crollo. Gli orizzontamenti di delimitazione degli ambienti devono avere i requisiti minimi specificati nell'art. 3 del DCD n. 27/2010, ovvero non devono avere solo funzione di controsoffitto, quali ad esempio:

- 1) solai "incannucciati" o realizzati con voltine in foglio;
- 2) orizzontamenti che non presentano una superficie piana all'estradosso.

Un elemento strutturale può ritenersi crollato qualora il crollo abbia interessato almeno il 25% del volume dell'elemento stesso.

(1) Parole aggiunte dall'art.4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

(2) Parole aggiunte dall'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009.

(3) Parola così sostituita dall'articolo 18, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3870 del 21 aprile 2010.

(5) Parole così sostituite dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3889 del 16 luglio 2010.

(6) Parole aggiunte dall'art. 21, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.

(7) Parole aggiunte dall'art.10, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.

CAPITOLO 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' SISMICA

ART. 1 - TERMINE PER CONSEGNA LAVORI E RELATIVE SANZIONI

O.P.C.M.

1. *(art. 6, commi 1 e 3, dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012)*

Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere. Con decreto del Commissario per la

ricostruzione saranno definite le modalità di verifica e controllo e le relative sanzioni, anche mediante individuazione di riduzioni percentuali del contributo.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, come modificato dall'articolo 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nonché all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi a contributo, comporta una riduzione del contributo concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell'1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta.

D.C.D.

3. *(art. 1 del DCD n. 108 del 18 aprile 2012)*
Il comune verifica che la data indicata nella comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, dell'OPCM n. 3945 del 13 giugno 2011 rispetti i termini di cui all'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012.
4. Il mancato rispetto dei termini richiamati al comma 3 comporta la decurtazione del contributo in misura pari al 0,5% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 5%.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3778 del 6 giugno 2009)*
Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali, di limitate porzioni di murature portanti o di singoli elementi strutturali in cemento armato⁽¹⁾ e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.
2. *(art.1, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011)*
I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attività di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di più cantieri.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ “B” E “C”

O.P.C.M.

1. *(art.2, commi 8, 9 e 10, dell’O.P.C.M. n.3779 del 6 giugno 2009)*
Prima dell’inizio dei lavori, il beneficiario ne dà comunicazione al Comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d’opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Nell’ipotesi in cui gli interventi interessino parti strutturali dell’edificio deve essere depositato presso il Genio civile il progetto dei particolari costruttivi e le relative verifiche locali.⁽²⁾
2. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deposita presso l’Ufficio tecnico comunale una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all’albo, nel quale è attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell’edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia asseverata⁽³⁾ allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l’avvenuto ripristino dell’agibilità sismica. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle parti strutturali andrà depositata al Genio civile la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la rispondenza al progetto depositato.
3. Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più unità immobiliari, la dichiarazione asseverata di cui al comma 9⁽⁴⁾ attesta anche l’agibilità sismica dell’edificio e l’entità dell’incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unità immobiliare.
4. *(art.4, comma 7, dell’O.P.C.M. n.3808 del 15 settembre 2009)*
Rientrano tra le spese ammissibili all’indennizzo di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli Ordini professionali interessati.
5. *(art.12, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009)*
Il contributo a titolo provvisorio di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell’importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le spese effettuate con l’anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori.
6. *(art.7, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell’edificio e delle singole unità immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed allo

scopo di evitare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall'amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari.

7. *(art.15, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009)*

I lavori di riparazione delle parti comuni degli edifici classificati con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 9 luglio 2009 e comunque non oltre sei mesi dal loro inizio per gli interventi su immobili con esito B e sette mesi per gli interventi su immobili con esito C. I lavori di riparazione delle singole unità immobiliari classificate con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi sopra indicati. ⁽⁵⁾

Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune. Alla scadenza dei predetti termini, i nuclei familiari interessati perdono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e alle altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche.

8. *(art.14, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010)*

Il termine di sette giorni previsto dall'articolo 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l'inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari classificate con esito B o C è fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori 15 giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal Comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unità immobiliari B o C, con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

9. *(art.4 dell'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009)*

(...) Il Sindaco del Comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori

di cui all'articolo 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.(...)

10. *(art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011)*

I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attività di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di più cantieri.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M n. 3797 del 30 luglio 2009 e dall'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3820 del 12 novembre 2009.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

(3) Parola così sostituita dall'art. 18, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

(4) Parole così sostituite dall'art. 4, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010.

ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art.2, commi 8 e 9, dell'O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre presso il Genio civile, che per la relativa istruttoria può avvalersi del Consorzio Rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS) nonché di Abruzzo Engineering, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere depositato anche il progetto di miglioramento sismico, qualora previsto nell'intervento.⁽¹⁾⁽²⁾

2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante del condominio, quando gli interventi sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più unità immobiliari, deposita presso l'Ufficio tecnico comunale e presso il Genio civile una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nella quale è attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, ovvero il rispetto del progetto di variante approvato dal comune la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, occorre altresì depositare presso il Genio Civile la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa⁽³⁾.

3. *(art.7, comma 2 , dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell'edificio e delle singole unità immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed allo scopo di evitare l' eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall'amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari.
4. *(art.12, comma 1 , dell'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010)*
L'inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, notificato al comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo.
5. *(art.3, commi 1, 2 e 3 , dell'O.P.C.M. n. 3945 del 13 giugno 2011)*
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3820 del 12 novembre 2009, devono iniziare, con comunicazione al comune sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente, entro venti giorni dalla concessione del contributo e devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.
6. Il Comune, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, valuta la congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa di cui al comma 1, ovvero nel cronoprogramma sottoscritto dal progettista e dall'amministratore di condominio, anche con riferimento all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni e al numero medio presunto di operai in cantiere. Contestualmente, il Comune valuta la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari tenuto conto dei tempi indicati nei preventivi di spesa allegati alle domande di contributo e definisce la data di termine dei lavori per l'intero edificio condominiale ovvero per l'intero aggregato strutturale, che non può comunque essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo⁽⁴⁾.
7. Sono fatte salve le situazioni i particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, fermo restando il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi. La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803

del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonché del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5 % per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori⁽⁴⁾.

8. *(art.4, dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009)*

(...)Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del citato articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.(...)

9. *(art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011)*

I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attività di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di più cantieri.

D.C.D.

10. *(art. 7, comma 1, del D.C.D. n. 57, del 13 maggio 2011)*

Il Direttore dei Lavori, qualora le riconosca indispensabili per la conclusione dei lavori, autorizza varianti in corso d'opera senza aumento della spesa, comunicandole tempestivamente al Comune, prima dell'esecuzione delle stesse. Qualora le varianti riguardino lavorazioni strutturali necessarie al ripristino dell'agibilità dell'edificio, il Direttore dei Lavori può autorizzarle purché compatibili con gli interventi previsti nel progetto originario, se del caso provvedendo a recuperare le spese necessarie riducendo le lavorazioni destinate agli interventi non strutturali. In tal caso, prima dell'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori comunica la variante al Comune e ai competenti uffici del Genio Civile.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 3, dell'OPCM n. 3805 del 3 settembre 2009.

(2) Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 3808 del 15 settembre 2009.

(3) Parole aggiunte dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3870 del 21 aprile 2010.

(4) Commi così sostituiti dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M n. 3978 dell'8 novembre 2011.

ART. 5 - EDIFICI IN AGGREGATO

O.P.C.M.

1. *(art.3, comma 1, 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3945 del 13 giugno 2011)*

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3820 del 12 novembre 2009, devono iniziare, con comunicazione al comune sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente, entro venti giorni dalla concessione del contributo e devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

2. Il Comune, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, valuta la congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa di cui al comma 1, ovvero nel cronoprogramma sottoscritto dal progettista e dall'amministratore di condominio, anche con riferimento all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni e al numero medio presunto di operai in cantiere. Contestualmente, il Comune valuta la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari tenuto conto dei tempi indicati nei preventivi di spesa allegati alle domande di contributo e definisce la data di termine dei lavori per l'intero edificio condominiale ovvero per l'intero aggregato strutturale, che non può comunque essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo⁽¹⁾.

3. Sono fatte salve le situazioni i particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, fermo restando il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi. La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonché del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5 % per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori⁽¹⁾.

4. *(art.7, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*

Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato.⁽²⁾

5. *(art.1, comma 2, dell'O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011)*

I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attività di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di più cantieri.

(1) *Commi così sostituiti dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M n. 3978 dell'8 novembre 2011.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.*

TITOLO 7 - CONTROLLI E RENDICONTAZIONI

CAPITOLO 1 - PROCEDURE DI CONTROLLO ESERCITATE DAI COMUNI

ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 7, dell'O.P.C.M. n.3778 del 6 giugno 2009)*

Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

O.P.C.M.

1. *(art.4, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3779 del 6 giugno 2009)*

(...)I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura non inferiore al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato. ⁽¹⁾

INDIRIZZI

2. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 – punto 11 Criteri di controllo)*

L'ammissibilità delle spese di ciascuna istanza è valutata dall'Amministrazione Comunale, competente per territorio, facendo riferimento all' O.P.C.M n. 3779/09 ed a quanto riportato nel presente documento. I Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a campione ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3779/09, sui progetti e sull'esecuzione in corso d'opera, prima dell'erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione mediante sopralluoghi, designando allo scopo un responsabile del procedimento. Dei sopralluoghi è redatto apposito verbale. Qualora in sede di controllo sia accertata la non congruità degli interventi progettati rispetto alle indicazioni definite nell'O.P.C.M. n. 3779/09 e nei presenti Indirizzi o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, in fase di

erogazione, con contestuale informativa al Commissario delegato e dandone comunicazione anche agli albi professionali di appartenenza, e di categoria, per i conseguenti provvedimenti. I controlli, che l'OPCM citata individua nell'aliquota minima del 30% delle domande presentate, andranno condotti in modo diversificato in relazione degli importi contributivi richiesti. Dei controlli da eseguire, almeno il 50% dovrà riguardare i lavori il cui importo totale è superiore ai 50.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione maggiore di 100 euro/mq), il 30% dovrà riguardare i lavori il cui importo è compreso tra 30.000 e 50.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 60 e 100 euro/mq), e la restante parte dovrà essere condotta sugli importi compresi tra 10.000 e 30.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 30 e 60 euro/mq). Qualora il numero di controlli da eseguire risultasse maggiore del numero di domande presenti in una generica classe di contributo, tali controlli andranno eseguiti sulle classi di importo immediatamente inferiori. Ai controlli minimi sopra detti, relativi a ciascun trimestre, ne potranno essere aggiunti altri a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art.5, commi 5 e 6, dell'O.P.C.M. n.3881 del 11 giugno 2010)*
(...) Il Comune effettua controlli a campione, anche mediante l'esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del calcestruzzo delle strutture per le quali verrà richiesta l'applicazione del presente comma.
2. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'effettuazione della sostituzione edilizia.

INDIRIZZI

3. *(Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009 – punto 11 Criteri di controllo)*

I Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a campione ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'OPCM 3790, sui progetti e sull'esecuzione in corso d'opera, prima dell'erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione mediante sopralluoghi, designando allo scopo un responsabile del procedimento. Dei sopralluoghi è redatto apposito verbale. Qualora in sede di controllo sia accertata la non congruità degli interventi progettati rispetto alle indicazioni definite nell'OPCM 3790 e nei presenti Indirizzi o la mancata parziale effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, in fase di erogazione, con contestuale informativa al Commissario delegato e dandone comunicazione anche agli albi professionali di appartenenza, e di categoria, per i conseguenti provvedimenti.

I controlli, che l'OPCM individua nell'aliquota minima del 30% delle domande presentate, andranno condotti in modo diversificato in relazione agli importi contributivi

richiesti. Dei controlli da eseguire, almeno il 50% dovrà riguardare i lavori il cui importo totale è superiore ai 50000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione maggiore di 200 euro/mq), il 30% dovrà riguardare i lavori il cui importo è compreso tra 30000 e 50000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 120 e 200 euro/mq), e la restante parte dovrà essere condotta sugli importi compresi tra 10000 e 30000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 60 e 120 euro/mq). Qualora il numero di controlli da eseguire risultasse maggiore del numero di domande presenti in una generica classe di contributo, tali controlli andranno eseguiti sulle classi di importo immediatamente inferiori. Ai controlli minimi sopra detti, relativi a ciascun trimestre, ne potranno essere aggiunti altri a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

D.C.D.

4. *(art. 4, commi 2 e 3 del D.C.D. n. 57, del 13 maggio 2011)*

Il Comune attiva i procedimenti necessari e conseguenti agli accertamenti ed alle verifiche di cui all'art. 2.

5. Il Comune attiva, per il contributo definitivo rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 4, i controlli sulla realizzazione degli interventi, che rientrano comunque tra quelli previsti nella percentuale del 30% dell'art. 4, co.1, delle OPCM n. 3779/2009 e n. 3790/2009.

(1) Comma così modificato dapprima dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009 e dall'art. 7, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009.

CAPITOLO 2 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE

ART. 1 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. *(art. 1, comma 8, dell'O.P.C.M. n.3778 del 6 giugno 2009)*

I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario delegato può anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del comma 10.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

O.P.C.M.

1. *(art.2, comma 7, dell'O.P.C.M. n.3779 del 6 giugno 2009)*

Il Comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.⁽¹⁾

2. *(art.4, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3779 del 6 giugno 2009)*

(...)I Sindaci dei Comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.(...)

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art.2, comma 7, dell'O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

2. *(art.4 dell'O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del citato articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 4 - ATER

1. (art. 5 del D.C.D. n. 23, del 15 novembre 2010)

Le somme accreditate ai soggetti aggiudicatori all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate.

2. Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

ART. 5 - SISTEMA INFORMATICO PER LA RENDICONTAZIONE

D.C.D.

1. (artt. 1, 2 e 3, del D.C.D. n. 48, del 10 marzo 2011)

Le somme trasferite tra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281, entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione, sono rendicontate dalla Struttura beneficiaria del trasferimento alla Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le somme trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alle contabilità speciali intestate al vice-Commissario per la tutela dei beni culturali ed al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, sono rendicontate dagli Uffici beneficiari del trasferimento alla Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le somme trasferite dalle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 agli Enti locali ed agli altri soggetti pubblici, interessati alla ricostruzione, sono rendicontate alla Struttura ordinante il trasferimento, previo inserimento dei dati e degli atti in un archivio informatico da realizzare a cura del soggetto pubblico beneficiario del trasferimento.

4. Ai fini della realizzazione dell'archivio informatico di cui al precedente art. 1, comma 3, il Comune di L'Aquila, in collaborazione con la Struttura di Gestione dell'Emergenza e con la Struttura Tecnica di Missione, sulla base dei dati dello stesso Comune già digitalizzati, integrati con quelli indicati nelle linee guida per i controlli antimafia e con altri che dovessero rilevarsi necessari, provvede a redigere le specifiche tecniche, economico-finanziarie e procedurali, ai fini dell'affidamento dei servizi informatici finalizzati ad archiviare i dati e gli atti necessari alla rendicontazione, nonché alla formazione, in via automatica, del modello di riscontro contabile e del fascicolo documentale allegato da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il prodotto informatico di cui al comma 1 costituisce lo standard di rendicontazione anche per gli altri soggetti pubblici.

6. Il Comune di L'Aquila è autorizzato all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 163 /2006, anche con le deroghe previste per il Commissario delegato per la ricostruzione dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e n. 3833 del 22 dicembre 2009.
7. I prodotti informatici forniti in esecuzione dell'affidamento di cui al comma 3 dovranno essere compatibili ed integrabili con gli altri sistemi informatici e le banche dati in uso da parte del Comune di L'Aquila, garantendone il trasferimento automatico dei dati.
8. Il prodotto informatico di cui al comma 1, acquisito dal Comune di L'Aquila, è reso disponibile all'utilizzo da parte degli altri soggetti pubblici.
9. Al fine di procedere al trasferimento dei dati digitalizzati, esistenti presso i soggetti pubblici, nel supporto informatico di cui all'art. 2, comma 1, nonché per inserire gli ulteriori dati e gli atti documentali necessari alla rendicontazione, i Comuni sono autorizzati ad avvalersi di soggetti esterni.

ART. 6 - TRASPARENZA SULL'UTILIZZO DEI FONDI

OPCM

1. *(art. 4 dell'OPCM 4014 del 23 marzo 2012)*
Al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili ed esaustivi necessari tanto a una corretta gestione e programmazione delle attività di assistenza e ricostruzione, quanto a un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi impiegati fin dalla fase di emergenza, il Commissario attuerà le iniziative necessarie alla realizzazione di un database integrato nel quale far convergere tutti i dati utili.
2. In particolare, in riferimento allo schema di informazione e programmazione predisposto nella relazione "La ricostruzione dei Comuni del cratere Aquilano" del Ministro per la Coesione territoriale, il Commissario garantirà l'aggiornamento con frequenza mensile della Tavola 1, delle figure 1.1, 1.2 e 1.3, della Tavola 3, nonché la compilazione della Tavola 5, della quale verrà effettuato un aggiornamento con frequenza trimestrale.
3. Il Commissario, attraverso la struttura di comunicazione dell'Ufficio coordinamento ricostruzione, renderà pubblici attraverso la rete Internet i dati raccolti, organizzati e presentati secondo i principi dell'open data e dell'open government.

(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009.

TITOLO 8 - PIANI DI RICOSTRUZIONE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

LEGGE 77/09

1. *(art. 2, comma 12 bis, della L.77/2009)*

I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

2. *(art. 14, comma 5 bis, della L.77/2009)*

I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).

D.C.D.

3. *(art. 1, comma 2, dell’D.C.D. n.3 del 9 marzo 2010)*

In considerazione dell’obiettivo di assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma, gli orientamenti e i criteri generali favoriscono il coordinamento e l’integrazione delle iniziative in una visione di area vasta e di intercomunalità, l’espressione delle funzioni, dei legami e delle relazioni che risulta opportuno stabilire, rafforzare, modificare, fra la città capoluogo - L’Aquila – e gli altri centri del territorio circostante, ed in particolare promuovono:

- a. il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con la individuazione di aree omogenee in funzione di settori strategici di intervento;
- b. la riqualificazione delle reti ambientali e storico culturali;
- c. la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana;
- d. la diffusione, la capillarità e l’efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità.

4. *(art. 5, del D.C.D. n.3 del 9 marzo 2010)*

I piani di ricostruzione:

- a. assicurano la ripresa socio - economica del territorio di riferimento;
- b. promuovono la riqualificazione dell’abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale;
- c. facilitano il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

5. I piani di ricostruzione individuano, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni.

6. I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:

- a. individuazione degli interventi;
- b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
- c. stima economica degli interventi previsti;
- d. individuazione dei soggetti interessati;
- e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità.

7. Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.

CAPITOLO 2 - PERIMETRAZIONE

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE

D.C.D.

1. *(art. 2, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Ai fini della predisposizione dei piani di ricostruzione di cui al comma 5 bis dell'art. 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sono considerate centro storico della città dell'Aquila e delle frazioni della stessa città, nonché dei Comuni ricompresi nell'elenco di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, lettera A) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (...) ⁽¹⁾ e le parti del territorio comunale costituite da:

1.1 centri e nuclei che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dei centri e nuclei stessi; a tal fine, possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. La perimetrazione può ricomprendere anche immobili non aventi le caratteristiche precedenti purché adiacenti il centro storico e danneggiati dal sisma;

1.2 nuclei e insediamenti del territorio rurale, costituiti da strutture insediative rappresentate da edifici e spazi pertinenziali;

1.3 centri e nuclei, definibili di particolare interesse, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati, che, alla data del presente atto, siano stati dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, superino il 70% degli edifici esistenti;

1.4 edifici storici vincolati ai sensi del codice dei BB.CC. ovvero situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei BB.CC. o che ricadono all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38.

2. L'atto di perimetrazione di cui al comma 1 è accompagnato dai seguenti documenti:

a. una relazione illustrativa che evidenzi ed attesti la coerenza con i criteri di cui al comma 1;

b. elaborati cartografici redatti sulla base catastale e della Carta Tecnica Regionale con l'individuazione del perimetro del territorio ricomprendente anche gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete;

c. una adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti.

3. *(art. 4, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Per ciascun comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 2, sono definiti uno o più piani di ricostruzione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. individuazione di una o più parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
 - b. delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici ed includenti, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Con riferimento al centro edificato principale del comune dell'Aquila, ciascun ambito può di norma includere uno o più edifici, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a. edificio strategico o speciale;
 - b. edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE

D.C.D.

1. *(art.3, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Il Sindaco, entro 30 giorni dall'8 aprile 2010⁽²⁾, predispone la perimetrazione di cui all'art. 2 con i relativi allegati e promuove il raggiungimento dell'intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con il Presidente della Provincia per quanto di competenza.

2. L'atto di perimetrazione è approvato con l'intesa di cui al comma 1 ed è pubblicato nell'albo pretorio. Tale atto non comporta mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonché delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli, poiché costituisce mera evidenziazione delle parti di territorio, strutture, aree di pertinenza, urbanizzazioni, su cui intervenire.

(1) *Le parole "... e a tal fine perimetrare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ..." sono state soppresse dal art. unico, comma 1 del DCD n. 6 del 7 aprile 2010.*

(2) *Termine così sostituito dall'articolo unico, comma 2, del DCD n. 6 del 7 aprile 2010.*

CAPITOLO 3 - AMBITI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

ART. 1 - AMBITI

D.C.D.

1. *(art. 4, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Per ciascun comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 2, sono definiti uno o più piani di ricostruzione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. individuazione di una o più parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
- b. delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici ed includenti, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Con riferimento al centro edificato principale del comune dell'Aquila, ciascun ambito può di norma includere uno o più edifici, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. edificio strategico o speciale;
- b. edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

2. *(art. 6, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Il Sindaco, entro il 15 settembre 2010,⁽¹⁾ definisce e rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni.

(1) Termine così prorogato dall'art. unico del DCD n. 16 del 2 agosto 2010.

CAPITOLO 4 - TEMPISTICHE, PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

ART. 1 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

D.C.D.

1. *(art. 6, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Il Sindaco, entro il 15 settembre 2010,⁽¹⁾ definisce e rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, pubblica un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso. Per il solo Comune dell'Aquila si applica il seguente comma:
3. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, pubblica, per le finalità e ai sensi degli articoli 4 e 5, pubblica un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte d'intervento per i propri alloggi, entro e non oltre il 28 febbraio 2011.”
4. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l'ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell'attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9.
5. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni.
6. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità.
7. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.
8. Per il Comune dell'Aquila, decorsi ulteriori 15 dal termine di approvazione del piano, previsto nel comma 6, senza che il Consiglio comunale si sia espresso, il Sindaco, vice Commissario delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, procede con proprio atto all'approvazione del piano.
9. L'intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall'art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

10. L'atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell'albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
11. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell'Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
12. L'approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano della ricostruzione.

ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE

O.P.C.M

1. *(art. 1, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*
Gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati nei centri storici sono realizzati attraverso piani di ricostruzione predisposti ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche per piani stralcio, ferma restando la necessità di un previo documento pianificatorio unitario che illustri l'assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e sia accompagnato da una stima di massima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.
2. Per la riparazione o la ricostruzione degli edifici civili privati ricadenti in tale perimetro sono riconosciuti i contributi previsti dagli articoli 2, comma 11bis, e 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con le modalità ed i limiti stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza.
3. *(art. 2, dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*
Il Comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, stabilendone tempi, modalità di esecuzione e oneri.
4. *(art.7, comma 18 bis, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009)*
Nei casi in cui uno o più aggregati edilizi risultino ricompresi in un piano di ricostruzione, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, quanto previsto dai commi da 3 a 18 si applica compatibilmente con le modalità di attuazione del piano di ricostruzione medesimo.⁽²⁾

D.C.D.

5. *(art. 7, del D.C.D. n. 3 del 9 marzo 2010)*

Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano secondo le seguenti modalità:

1. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
2. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati.
6. I singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 e classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati, sono inclusi nei piani di ricostruzione di cui all'art. 4.
7. Gli interventi sui singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, e C, che non presentino le caratteristiche descritte al comma 2, possono essere realizzati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3778 e 6 giugno 2009, n. 3779 e successive modifiche e integrazioni.
8. I piani di ricostruzione possono individuare edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E sui quali è possibile intervenire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi in forma associata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e 22 dicembre 2009, n. 3832 e successive modifiche.

(1) Termine così prorogato dall'art. unico del DCD n. 16 del 2 agosto 2010.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3870 del 21 aprile 2010.

CAPITOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 1 - TERMINI E MODALITA'

O.P.C.M.

1. *(art. 4, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*

Per accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati ricadenti negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5 bis del decreto-legge n. 39 del 2009, l'interessato presenta, entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'atto di adozione del piano di ricostruzione sull'Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti, che tengano conto della localizzazione rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete, al livello di interferenza con altre attività nello stesso ambito, al Sindaco del comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità ai modelli allegati alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009.

2. La domanda deve essere integrata con la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti all'art. 3 della presente ordinanza, per il riconoscimento dell'ulteriore contributo ivi previsto.

ART. 2 - ISTRUTTORIA

O.P.C.M.

1. *(art. 4, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*

Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione di cui al comma 1 e con il regolamento igienico sanitario vigente, nonché l'equivalenza dall'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.

2. *(art. 19, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012)*

(...) Entro tale data (31 dicembre 2012) FINTECNA, RELUIS e CINEAS completano l'esame di tutte le richieste, comprese quelle presentate dopo il 31 agosto 2011, finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati nei centri storici dei comuni, sulla base di criteri di unitarietà degli aggregati.

CAPITOLO 6 - FINANZIAMENTI

ART. 1 - IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO

O.P.C.M.

1. *(art. 4, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*

Il Sindaco del comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina le spettanze del contributo indicandone

l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.

2. (art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)

Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dichiarati di particolare interesse paesaggistico dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, siano superiori ai limiti di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 ed all'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917/2010, la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.

3. La situazione economica è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009.
4. L'indicatore della situazione economica è determinato dal rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale di cui al comma 4 aumentato del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui ai commi 5 e 6, e il pertinente parametro della scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8.
5. L'indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando:
 - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, detratto il reddito derivante dagli immobili distrutti o inagibili;
 - b) il reddito delle attività finanziarie al 31 dicembre 2008, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6.
6. Il patrimonio immobiliare è costituito dai fabbricati e dai terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31 dicembre 2008. Per la loro valutazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, detratto l'intero valore, ovvero una quota parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i quali non si ha diritto ad alcun contributo.
7. Il patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008.
8. I parametri della scala di equivalenza sono determinati in relazione al numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

9. Ai parametri di cui al comma 7 si applicano le seguenti maggiorazioni:
- a) 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - b) 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
 - c) 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%;
 - d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
10. L'entità del contributo è determinata, in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica, nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 40.000 euro: 30%;
 - b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%;
 - c) oltre 80.000 euro: 10%.
11. Gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi sono definiti dalla Soprintendenza la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.
12. Qualora il proprietario sia soggetto diverso dalle persone fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell'edificio insistevano una o più unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.

ART. 2 - FINANZIAMENTO AGEVOLATO

OPCM

1. *(art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*

Se l'interessato al contributo intende ottenere il finanziamento agevolato, gli importi di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono raddoppiati.

CAPITOLO 7 - AGGREGATI A PROPRIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA

ART. 1 - SOGGETTI ATTUATORI

OPCM

1. *(art. 6, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012)*

Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il Commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle

parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, può provvedere il Commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprietà privata maggioritaria.

2. I progetti delle singole unità immobiliari inserite nell'edificio o nell'aggregato di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per l'intero edificio o aggregato e sono verificati prioritariamente dal Comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo.

TITOLO 9 - OPERE PUBBLICHE

CAPITOLO 1 - EDILIZIA PUBBLICA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art.4, commi 1, 2, 7 e 9 della L.77/2009)*

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, per assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L'Aquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente

provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

3. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
4. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. *(art.3, comma 5, della L.77/2009)*
Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
6. *(art.14, commi 1 e 1bis, della L.77/2009)*
Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
7. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.

OPCM

8. *(art. 7, dell'O.P.C.M. n.3931 del 7 aprile 2011)*

Al fine di consentire la massima speditezza del processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mediante affidamento diretto, nel limite di importo di € 100.000,00, in deroga alle procedure di affidamento disposte dallo stesso articolo 91, nel rispetto di principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

9. *(art. 6, dell'O.P.C.M. n.3996 del 17 gennaio 2012)*

Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il Commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica non è maggioritaria, può provvedere il Commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprietà privata maggioritaria.

10. I progetti delle singole unità immobiliari inserite nell'edificio o nell'aggregato di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per l'intero edificio o aggregato e sono verificati prioritariamente dal Comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo.

DELIBERA CIPE

11. (commi 1 e 2 della delibera n.82/2009)

Per il finanziamento degli interventi di cui al programma stralcio richiamato in premessa, volto a garantire la ricostruzione di 27 edifici pubblici della città e della provincia de L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nello scorso mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, viene disposta, ai sensi e per le finalità dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge n.77/2009, l'assegnazione dell'importo di 200,85 milioni di euro a favore del Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato. Il relativo onere finanziario è posto a carico del Fondo infrastrutture, a valere sulle residue disponibilità dello stanziamento di 408,5 milioni di euro previsto dall'art. 14, comma 1, della citata legge n. 77/2009.

Nell'allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante, sono riportati gli edifici compresi nel detto programma stralcio di cui alla nota regionale del 21 ottobre 2009 richiamata in premessa, con indicazione dei rispettivi importi i cui ammontari definitivi saranno successivamente comunicati a questo Comitato dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fermo restando il limite della complessiva assegnazione. Il predetto finanziamento di 200,85 milioni di euro sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.77/2009, alla realizzazione del richiamato programma stralcio provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di

Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche quale soggetto attuatore.

O.P.C.M.

12. (art.4, commi 1,2 e 3 dell'O.P.C.M. n.3827 del 27 novembre 2009)

Per i lavori di somma urgenza posti in essere dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed in particolare per le attività di ripristino della funzionalità di edifici sede di istituzioni pubbliche e per i necessari lavori presso caserme demaniali adibiti ad alloggi temporanei per la sistemazione della popolazione terremotata, è autorizzata la spesa di euro 21.000.000,00.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009.⁽¹⁾

D.C.D.

13. (art. 1, 2, 3, 4 e 7 del D.C.D. n. 24 del 24 novembre 2010)

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici ricompresi nel programma sperimentale con fattibilità a breve termine nelle sei Aree dell'Ambito B di perimetrazione della città di L'Aquila: 1. Ponte Belvedere, 2. Frana collina Belvedere, 3. Mura fronte stazione FS, 4. Ponte S. Apollonia.

Il soggetto attuatore è il Comune di L'Aquila. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.000.000,00.

14. È approvata la realizzazione dei seguenti interventi ricompresi nel piano di interventi per gli edifici pubblici di proprietà del Comune di L'Aquila ricadenti nel centro storico, approvato con delibera della Giunta Comunale n.152 del 26 giugno 2010:

Ambito A – Piazza della Repubblica

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
Complesso Cinema Massimo	Corso Federico II	Cinema	€ 1.092.000		Comune

Ambito A – Piazza Duomo

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
---------------	-----------	--------------------	------------	------------------------------	-----------

Ex Palazzo del Littorio	Via Sassa, 5	Sede OO.PP.	€ 10.530.000		Comune
Monastero Santa Caterina da Siena	Via Sassa	Uffici provincia	€ 7.312.500	€ 4.000.000 Cipe 2009	Comune
				€ 3.312.500 Integrazione da richiedere al Cipe sul fondo infrastrutture	
Teatro San Filippo	Via Cavour	Teatro	€ 2.405.000		Comune

Ambito A – Piazza Palazzo

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
Ex Convento di S.Teresa	Via Roma, 64	Sede ISA e Solisti Aquilani	€ 10.101.000		Comune
Palazzo Margherita	Piazza Palazzo	Comune	€ 11.700.000	€ 5.000.000	Comune
Palazzo Signorini-Corsi	Via Patini, 42	Comune	€ 650.000		Comune

Ambito B - S. Maria di Farfa

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	Fabbisogno	Finanziamenti su altre fonti	Proprietà
Teatro Comunale	Piazza del Teatro, 11	Teatro	€ 12.675.000	€ 2.600.000 donazioni	Comune
Ridotto del teatro comunale	Piazza del Teatro	Teatro	€ 416.000		Comune
Scuola De Amicis	Piazza del Teatro	Scuola materna ed elementare	€ 16.575.000	€ 940.000 donazioni	Comune
Ex liceo scientifico	Via Maiella	Uffici comunali	€ 5.824.000	€ 1.500.000 Cipe 2009	Comune
				€ 4.324.000 Integrazione da richiedere al Cipe sul fondo infrastrutture	

L'intervento sul Palazzo del Governo, anche in considerazione del suo valore simbolico, è previsto nell'ambito nella riconfigurazione architettonico-urbanistica degli spazi pubblici antistante il Palazzo medesimo. Il relativo finanziamento è proposto a valere sulle risorse del fondo infrastrutture destinate al Programma degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici nella città e nella provincia di L'Aquila, realizzati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Il soggetto attuatore è il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per gli interventi finanziati dal CIPE ed il Comune di L'Aquila per gli interventi finanziati a valere sui fondi assegnati con il presente decreto. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 57.604.000,00.

15. È approvata la realizzazione degli interventi sulle reti e sugli impianti danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nell'ambito aquilano (A.T.O. 1), nei Comuni di: Barete, Castel del Monte, Scoppito, Capitignano, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Campotosto, Rocca di Cambio, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Calascio e Capestrano, specificati nella nota dell'Ente d'Ambito aquilano - servizio idrico integrato, prot. n. 537 del 28 luglio 2010.

È approvata, altresì, la realizzazione dei seguenti interventi nella città di L'Aquila, proposti dalla Gran Sasso Acque s.p.a.: [...] I soggetti attuatori sono i gestori del servizio idrico integrato. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 31.484.053,00, di cui massimi euro 27.152.780,00 per gli interventi nel Comune di L'Aquila.

16. È approvata la realizzazione dei seguenti interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici: [...] Il soggetto attuatore è il Vice Commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 15.000.000,00. (2)

È approvata, altresì, la realizzazione dei lavori di recupero della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta "delle Anime Sante", danneggiata dagli eventi sismici. Il soggetto attuatore è il Vice Commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.250.000,00, corrispondente alla quota del 50% dei costi preventivati, a carico della parte italiana, come stabilito nell'accordo tra il Governo della repubblica italiana e francese sottoscritto a Parigi il 9 aprile 2010.

17. Agli interventi ricompresi nella deliberazione della Giunta del Comune di L'Aquila n.152 del 26 giugno 2010, non indicati nei precedenti articoli e non inseriti in programmi già finanziati, è programmaticamente assegnato un finanziamento di 18.912.590,00 euro. L'onere relativo viene imputato a valere sulle risorse dell'art.14, co.1 del decreto - legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, assegnate nella disponibilità del Commissario delegato per la ricostruzione.

18. (art. 1, 2, 3, 4 e 7 del D.C.D. n. 64 del 16 giugno 2011)

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici localizzati ciascuno in uno dei Comuni indicati e approvati con delibera del Comune:

	Comune	Oggetto dell'Intervento	Importo (€)
1	Acciano	Torre Medievale Roccapreturo	257.770,00
2	Barete	Palazzo Cionni	1.400.000,00
3	Barisciano	Casa Comunale	1.692.000,00
4	Bussi sul Tirino	Palazzo Lola di Stefano	1.545.311,00
5	Capestrano	Casa Comunale-Castello Piccolomini	796.530,00
6	Caporciano	Casa Comunale	699.813,00
7	Carapelle Calvisio	Casa Comunale	398.887,19
8	Castel del Monte	Casa Comunale	2.390.000,00
9	Castel di Ieri	Casa Comunale	2.147.365,00
10	Castelli	Casa Comunale	700.720,68
11	Castelvecchio Calvisio	Casa Comunale	455.318,86
12	Castelvecchio Subequo	Palazzo Castellato	1.695.662,30

	Comune	Oggetto dell'Intervento	Importo (€)
13	Civitella Casanova	Casa Comunale	714.895,00
14	Cocullo	Torre Medievale	152.597,00
15	Colledara	Casa Comunale - COCPC	159.682,99
16	Fagnano Alto	Casa Comunale	121.915,87
17	Fontecchio	Palazzo Muzi	2.170.636,25
18	Gagliano Aterno	Ex Monastero S. Chiara	2.554.600,00
19	Goriano Sicoli	Ex Monastero Clarisse - Caserma carabinieri	2.000.000,00
20	Montebello di Bertona	Centro Polifunzionale - Ex mattatoio	263.110,00
21	Montorio al Vomano	Palazzo Patrizi	498.316,46
22	Navelli	Casa Comunale	1.721.347,51
23	Ocre	Casa Comunale - Ex Edificio Scolastico	500.000,00
24	Ovindoli	Casa Comunale	1.149.688,80
25	Pietracamela	Casa Comunale	800.000,00
26	Pizzoli	Centro Polifunzionale	124.947,93
27	Poggio Picenze	Centro Culturale polifunzionale	1.159.784,05
28	Prata D'Ansidonia	Casa Comunale	1.267.995,00
29	Rocca di Mezzo	Casa Comunale	1.089.961,00
30	San Demetrio ne' Vestini	Casa Comunale - Ex Edificio Scolastico	2.494.250,00
31	San Pio delle Camere	Casa Comunale	1.150.000,00
32	Santo Stefano di Sessanio	Palazzo del Capitano	1.494.981,82
33	Tione degli Abruzzi	Casa Comunale	624.907,10
34	Tornimparte	Centro Culturale	1.161.318,00
35	Tossicia	Palazzo Marchesale	1.292.500,00
36	Villa S. Angelo	Casa Comunale	387.121,77

I soggetti attuatori sono i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi finanziati.

L'importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 39.233.934,58.

19. Agli oneri finanziari di cui al presente Decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, trasferiti nella contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

20. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell'incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascun intervento, all'approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.

A seguito dell'approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all'espletamento delle procedure d'appalto ed all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2009 e dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

21. I soggetti attuatori predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d'appalto.

Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Ciascun soggetto attuatore, sentita la Struttura Tecnica di Missione, predisponde il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo ai fini dell'approvazione.

Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma di cui al co. 2, il Comm delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, previa diffida, adotta il provvedimento per l'attivazione del potere sostitutivo nei confronti del soggetto inadempiente, individuato fra quelli di cui al co. 1.

22. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente Decreto, con separato provvedimento, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo individua le modalità organizzative e procedurali attraverso le quali è verificato l'avanzamento degli interventi programmati.

23. (art. 1, 2, 3, 4 e 7 del D.C.D. n. 76 del 26 luglio 2011)

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici localizzati ciascuno in uno dei Comuni indicati e approvati con delibera del Comune:

	Comune	Oggetto dell'Intervento	Importo (€)
1	Rocca di Cambio	Centro polifunzionale	400.000,00
2	Scoppito	Casa Comunale	596.109,00
3	Sant'Eusanio Forconese	Centro Servizi	895.016,00

I soggetti attuatori sono i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi finanziati.

L'importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 1.891.125,00.

24. Agli oneri finanziari di cui al presente Decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, trasferiti nella contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo.

25. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell'incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascun intervento, all'approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.

A seguito dell'approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all'espletamento delle procedure d'appalto ed all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2009 e dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

26. I soggetti attuatori predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d'appalto.

Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Ciascun soggetto attuatore, sentita la Struttura Tecnica di Missione, predisponde il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo ai fini dell'approvazione.

Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma di cui al co. 2, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, previa diffida, adotta il provvedimento per l'attivazione del potere sostitutivo nei confronti del soggetto inadempiente.

27. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente Decreto, con separato provvedimento, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo individua le modalità organizzative e procedurali attraverso le quali è verificato l'avanzamento degli interventi programmati.

28. (art. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.C.D. n. 79 del 17 ottobre 2011)

È approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici localizzati ciascuno in uno dei Comuni indicati e approvati con delibera del Comune:

	Comune	Oggetto dell'Intervento	Importo (€)
1	Bugnara	Palazzo Alesi – Centro polifunzionale	2.152.212,82
2	Campotosto	Casa Comunale	1.597.279,00
3	Popoli	Casa Comunale – Ex Edificio Scolastico (Ala Nord)	1.999.949,25

I soggetti attuatori sono i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi finanziati.

L'importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 5.749.441,07.

29. Agli oneri finanziari di cui al presente Decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, trasferiti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

30. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell'incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascun intervento, all'approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.

A seguito dell'approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all'espletamento delle procedure d'appalto ed all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2009 e dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

31. I soggetti attuatori predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d'appalto.

Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Ciascun soggetto attuatore, sentita la Struttura Tecnica di Missione, predispone il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo ai fini dell'approvazione.

Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma di cui al co. 2, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, previa diffida, adotta il provvedimento per l'attivazione del potere sostitutivo nei confronti del soggetto inadempiente.

32. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente Decreto, con separato provvedimento, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo individua le modalità organizzative e procedurali attraverso le quali è verificato l'avanzamento degli interventi programmati.

33. (art. 1, 2, 3, e 4 del D.C.D. n. 78 del 22 settembre 2011)

È autorizzata l'assegnazione programmatica di euro 8.576.022 da destinare alla realizzazione di interventi prioritari necessari ad assicurare l'accessibilità e la funzionalità delle strutture cimiteriali, in condizioni di sicurezza, danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, limitatamente ai manufatti di proprietà comunale e a quelli destinati all'uso pubblico, così distinta:

Comune	Importo (€)
Brittoli	344.687
Castel del Monte	16.000
Castelvecchio Calvisio	93.633
Castelvecchio Subequo	240.000
Cocullo	400.000
Colledara	400.000
Fontecchio	186.640
Fossa	400.000
L'Aquila	5.000.000
Navelli	400.000
Pizzoli	295.062
S. Eusanio Forconese	400.000
Villa S. Angelo	400.000

I soggetti attuatori sono i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi finanziati.

34. Agli oneri finanziari di cui al presente Decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, trasferiti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo.

35. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell'incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascun intervento, all'approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.

A seguito dell'approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all'espletamento delle procedure d'appalto ed all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009 e dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

36. I soggetti attuatori predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d'appalto.

Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Il soggetto attuatore predisponde il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.

(3) Elenco sostituito dall'art. 1 del D.C.D. 71 del 18 luglio 2011.

CAPITOLO 2 - EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art.4, commi 1b, 4, 5, 7 e 9 L.77/2009)*

Le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

3. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,

anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

4. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
6. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
7. *(art. 14, commi 1 e 1bis, della L.77/2009)*
Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
8. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.

DELIBERA CIPE

9. *(comma 1 della delibera n.35/2009)*
Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al

Ministero dell'economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato.

L'articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere di questo Comitato sulla base dei fabbisogni comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

ART. 2 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

DELIBERA CIPE

1. *(commi 1 e 2 della delibera n.47/2009)*

A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la delibera di questo Comitato n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b) , del decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnate alla regione Abruzzo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009 — risorse pari a 226.421.450 euro, secondo la stima dei fabbisogni riportati nella tabella allegata, al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione stessa danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009.

L'articolazione pluriennale di tale assegnazione posta a carico del Fondo infrastrutture sarà individuata, a partire dal corrente anno 2009, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni formalmente comunicati dal Presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato.

Il presidente della regione Abruzzo individuerà altresì le più opportune forme di raccordo istituzionale con le amministrazioni e gli enti locali competenti a fini di coordinamento delle attività di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la regione Abruzzo potrà ove necessario richiedere, a valere sulle risorse destinate al Piano straordinario di edilizia scolastica, la rimodulazione dei finanziamenti assegnati in precedenza, con il primo e il secondo programma stralcio, a favore di interventi che, a seguito della diversa situazione di fatto degli edifici interessati o in relazione alla necessità di privilegiare opere più urgenti, non risultino più prioritari ovvero necessitino di modifiche rispetto alle previsioni originarie in conseguenza dei richiamati eventi sismici.

3. *(comma 1 della delibera n.79/2009)*

Per il finanziamento del programma stralcio richiamato in premessa, volto a garantire la parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amministrative dell'Università di L'Aquila danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nello scorso mese di aprile 2009 nella Regione Abruzzo, viene disposta, ai sensi e per le finalità dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 77/2009, l'assegnazione dell'importo di 40 milioni di euro a favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato.

Il relativo onere finanziario è posto a carico dell'importo di 408,5 milioni di euro di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge n. 77/2009.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 77/2009, alla realizzazione del richiamato programma stralcio provvede il presidente della regione Abruzzo, in qualità di

Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

Il predetto finanziamento di 40 milioni di euro sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

O.P.C.M.

4. *(art. 15, commi 1, 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009)*
Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009-2010 nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del n. 3754/2009, che risultino danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 29 aprile 2009 n. 39, predispone, d'intesa con il Presidente della Provincia di L'Aquila ed i Sindaci dei Comuni interessati, un 102 programma-stralcio di interventi urgenti da realizzare sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 163/2006.
5. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che, quale soggetto attuatore, è autorizzato a derogare all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 61, commi 7-bis e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 1, comma 10-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 30.600.000,00 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. Le predette somme sono trasferite ad apposita contabilità speciale da istituire presso la Tesoreria dello Stato di L'Aquila in favore del competente Provveditore interregionale alle opere pubbliche, che opera quale soggetto attuatore degli interventi.⁽¹⁾
7. *(art. 9, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3822 del 25 novembre 2009)*
Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino del Palazzo di Giustizia di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato-Presidente della Regione Abruzzo, si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore. [...]
8. *(art. 6, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009)*
Il Commissario delegato -Presidente della Regione Abruzzo per gli interventi inclusi nel piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed Il Vice-Commissario vicario per gli interventi di sua competenza nel territorio del Comune dell'Aquila si avvalgono del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente per territorio quale soggetto attuatore, che può provvedere, ove necessario, con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
9. Il Commissario delegato, completa gli interventi urgenti di ripristino di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del richiamato decreto-legge 39/2009 con relativi oneri posti a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto-legge,

avvalendosi del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, quale soggetto attuatore.

10. *(art. 6, commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011)*
Al fine di attuare in regime di somma urgenza gli interventi di edilizia scolastica finalizzati alla ricostruzione e funzionalità degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di competenza della provincia dell'Aquila e dei comuni di Avezzano, Vittorito e Raiano, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 39/2009, può avvalersi dei predetti Enti territoriali, quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 30.990.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009, già nella disponibilità del Commissario delegato.
12. *(art. 5, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3931 del 7 aprile 2011)*
In considerazione della complessità e della rilevante entità delle attività di propria competenza poste in essere dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e della necessità che lo stesso Provveditorato possa concentrare le proprie azioni prioritariamente in favore dei territori di competenza dei comuni di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, al fine di consentire in termini di somma urgenza gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, può avvalersi degli enti proprietari dei relativi immobili quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumenti già disponibili a legislazione vigente, i quali possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

D.C.D.

13. *(art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, del D.C.D. n. 61, del 17 maggio 2011)*
È approvato il piano degli interventi di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
Gli interventi sono approvati nei limiti del contributo assegnato, con la competenza finanziaria e la previsione di cassa riportati nel citato allegato elenco.
Il piano assume la denominazione di "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza".
14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della OPCM n. 3931 del 7 aprile 2011 sono individuati soggetti attuatori degli interventi i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province proprietari dei relativi edifici.
Qualora ne ricorrano le condizioni, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province interessati dagli interventi proposti, possono utilizzare le deroghe previste dalla normativa emergenziale richiamata in premessa.
15. I Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province destinatari dei finanziamenti individuati nei fabbisogni di competenza per le annualità 2009-2010 sono autorizzati ad avviare i necessari procedimenti per la relativa esecuzione delle opere, nel rispetto dei flussi di cassa indicati nell'elenco di cui all'art. 1.
Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 1 nella colonna "COMPETENZA 2009 – 2010", con lo stanziamento di cassa riportato nella colonna "CASSA 2010".

La disponibilità delle ulteriori somme necessarie è comunicata dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, all'esito della relativa istruttoria da parte degli enti interessati con la nota richiamata in premessa.

16. I destinatari di finanziamenti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 3, sono autorizzati ad avviare i necessari procedimenti per la relativa esecuzione delle opere con successivi provvedimenti del Commissario Delegato per la Ricostruzione.
17. I soggetti attuatori, anche nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 9 del presente decreto, predispongono la progettazione per tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, al fine di procedere alla gara d'appalto. Gli elaborati progettuali sono trasmessi al Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione, previa valutazione del progetto trasmesso, procede, per ciascun intervento, all'approvazione della spesa risultante dal progetto stesso. A seguito dell'approvazione della spesa, i soggetti attuatori sono autorizzati all'espletamento delle procedure d'appalto ed all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

Ciascun soggetto attuatore predispone il cronoprogramma degli interventi e lo trasmette al Commissario Delegato per la Ricostruzione ai fini dell'approvazione. Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma, il Commissario Delegato per la Ricostruzione, previa diffida, adotta il provvedimento per l'attivazione del potere sostitutivo.

Per ciascun intervento i soggetti attuatori garantiscono il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del Decreto legge n. 39/2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009 e dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come successivamente integrato e modificato.

I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

18. Il soggetto attuatore predispone quanto necessario per la progettazione e l'affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la conclusione dei lavori relativi agli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Commissario delegato per la Ricostruzione, per ciascun edificio scolastico da riparare di cui all'art. 1, comma 1, l'approvazione della progettazione, l'affidamento dei lavori e l'impresa aggiudicatrice, gli stati di avanzamento lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.

Le somme accreditate ai soggetti aggiudicatori all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

19. Per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ad eccezione del Comune e della Provincia dell'Aquila, e per le Province di Chieti, Teramo e Pescara è prevista una quota di cofinanziamento riportata nella colonna "Eventuale Cofinanziamento" dell'allegato elenco di cui al comma 1 dell'art. 1.

Alla differenza risultante tra il finanziamento richiesto e quello attribuito si fa fronte con l'utilizzo di risorse proprie dell'ente di cui il soggetto attuatore è Sindaco o Presidente di Provincia ovvero rimodulando il piano degli interventi dell'ente medesimo

escludendo dal piano degli interventi quelli ritenuti di minore urgenza per un importo corrispondente alla quota di cofinanziamento richiesta.

Nel caso in cui si proceda alla rimodulazione, nel limite delle risorse complessivamente assegnate, il piano rimodulato è tempestivamente comunicato al Commissario Delegato per la Ricostruzione per la conseguente approvazione.

Gli interventi non ricompresi nel piano rimodulato possono essere finanziati, qualora ne ricorrano le condizioni, attraverso l'utilizzo di eventuali economie che si dovessero determinare a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto. Per l'utilizzo di eventuali risorse diverse da quelle derivanti ai sensi del successivo art. 11 si applicano le procedure e gli obblighi vigenti in dipendenza della loro relativa natura.

20. Agli oneri finanziari di cui al presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, così come individuate dalla delibera CIPE n. 47/2009.

21. *(art. 1 e 2 del D.C.D. n. 63 del 31 maggio 2011 Interventi in materia di edilizia scolastica)*

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Provincia dell'Aquila assume le funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica sugli edifici di seguito elencati, in precedenza assegnati alla competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna:

Comune di Avezzano: 1. Liceo Scientifico "Vitruvio Pollione"; 2. Liceo Classico "Alessandro Torlonia"; 3. Istituto d'Arte "Vincenzo Bellisario"; 4. I.P.S.A.A. "A. Serpieri"; 5. I.T.C. "Galileo Galilei"; 6. I.T.G. "Alberti"; 7. Liceo Pedagogico "Benedetto Croce".

Comune di Sulmona: 1. I.T.C./I.T.G. "A. De Nino/R. Morandi"; 2. Istituto Statale d'Arte "G. Mazara"; 3. Liceo Socio Pedagogico e delle Scienze Sociali "G.B. Vico"; 4. Liceo Scientifico "E. Fermi"; 5. Centro Provinciale Formazione Professionale.

A tal fine il Presidente della Provincia dell'Aquila opera, in termini di somma urgenza, con i poteri e le deroghe di cui all'OPCM 3753/09 e s.m.i., nei limiti previsti dalla Commissione Tecnico Scientifica nel parere di cui in premessa, allegato al presente decreto fatta eccezione delle deroghe di cui agli articoli 11 e 111 del Codice dei contratti pubblici n. 163/2006 e ss.mm.ii., con riferimento rispettivamente agli articoli 38 e 92, comma 5, del medesimo testo normativo ⁽²⁾.

Sono fatte salve le obbligazioni assunte dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e dall'Amministrazione provinciale dell'Aquila per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

La copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 grava per una quota parte pari ad Euro 29.430.000 milioni, sulle risorse finanziarie stanziare con Delibera CIPE n. 47 del 26 giugno 2009, trasferite nella contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo e, per la restante parte, sulle risorse di cui al Decreto n. 61 del 17 maggio 2011 dello stesso Commissario Delegato.

22. L'Amministrazione provinciale dell'Aquila predispone quanto necessario per la progettazione e l'affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la

conclusione dei lavori relativi agli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.

L'Amministrazione provinciale dell'Aquila è tenuta a comunicare al Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, per ciascun edificio scolastico da riparare di cui all'art. 1, comma 1, l'approvazione della progettazione, l'affidamento dei lavori e l'impresa aggiudicatrice, gli stati di avanzamento lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.

Le somme accreditate al soggetto aggiudicatore all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

23. *(art. 1, 2, 3 del D.C.D. n. 89 del 27 dicembre 2011 Interventi in materia di edilizia scolastica – Art.4, comma 4, DL 39/2009 Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011)*

È approvato il nuovo piano degli interventi di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

24. I soggetti attuatori a carico dei quali è prevista la quota di cofinanziamento di cui all'allegato elenco e riportata nella colonna "EVENTUALE COFINANZIAMENTO" presentano la proposta di rimodulazione di cui all'art. 7 del decreto commissariale n. 61 del 17/05/2011 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Il Sindaco del Comune dell'Aquila comunica, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interventi con maggiore priorità cui destinare le risorse programmate e indicate nella voce di cui all'allegato elenco "COMUNE DI L'AQUILA – Prima dotazione piano nota 3844 del 09/12/2011".

L'importo di cui al comma precedente prevede il totale risultante dalla somma dell'importo riportato nella colonna "TOTALE ASSEGNATO" e in quello "Cofinanziamento Il piano ordinario", pari ad € 18.389.879,94.

Le risorse utili a finanziare gli interventi compresi nel piano formalmente comunicato con nota del Comune dell'Aquila n. 3844 del 09/12/2011 e non finanziati secondo quanto stabilito dal presente articolo saranno programmate attraverso un ulteriore atto, specifico per il Comune dell'Aquila, al termine delle valutazioni tecniche necessarie.

26. L'ammontare del contributo stanziato in favore dei comuni di Casalbordino (CH), Loreto Aprutino (PE) e Pratola Peligna (AQ), per i quali è stato previsto il finanziamento dei relativi interventi a valere sulle risorse individuate dalla deliberazione CIPE n. 32/2010, è ridotto nella misura corrispondente alle risorse individuate nella medesima deliberazione.

L'ammontare del contributo per gli interventi di competenza dei Comuni di Barisciano (AQ), Capestrano (AQ), Capitignano (AQ), Castelvecchio Subequo (AQ), Cellino Attanasio (TE), Giuliano Teatino (CH), Molina Aterno (AQ), Pescocostanzo (AQ), Pizzoli (AQ), Pratola Peligna (AQ), Raiano (AQ), Secinaro (AQ), Sulmona (AQ), Tornimparte (AQ), Trasacco (AQ), Villetta Barrea (AQ), e delle Province di Pescara (...), Teramo (...), per i quali è stato previsto il finanziamento dei relativi interventi a

valere sulle risorse individuate dal II programma di finanziamento ordinario, è ridotto nella misura corrispondente alle risorse individuate nel medesimo programma.

Le somme individuate dal II programma di finanziamento ordinario di competenza del Comune dell'Aquila possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui alla nota del Comune dell'Aquila n. 3844 del 09/12/2011.

In conseguenza di quanto disposto con i commi 1 e 2 del presente articolo, l'ammontare del finanziamento di cui alla Deliberazione CIPE n. 32/2010 ed al II programma di finanziamento degli interventi può essere utilizzato per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.

Secondo la previsione di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, l'Assessore Regionale e gli Uffici della Regione Abruzzo competenti, sono autorizzati a riprogrammare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

27. La definitiva approvazione degli interventi di natura sostitutiva, fermi restando i requisiti previsti dalla speciale natura delle risorse programmate con il presente decreto, è subordinata al verificarsi delle condizioni tecniche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica.

È onere del soggetto attuatore dimostrare la convenienza economica di un intervento di natura sostitutiva in luogo di un intervento di riparazione e messa in sicurezza.

Qualora dall'esame dell'esistenza dei requisiti per procedere ad un intervento di natura sostitutiva si rilevino potenziali responsabilità imputabili a carico dei soggetti incaricati della costruzione e/o manutenzione degli edifici scolastici, è onere del soggetto attuatore porre in essere ogni azione a tutela dell'ente proprietario dell'immobile e dell'erario, offrendo tempestiva informazione alla Procura della Corte dei Conti.

28. Fatti salvi i casi in cui la sostituzione edilizia sia necessitata dalla applicazione delle norme in vigore in materia di edilizia scolastica, gli interventi di natura sostitutiva possono essere autorizzati soltanto nel caso in cui risultino formate tutte le classi di una intera sezione secondo i limiti di natura ordinaria previsti dalle norme attualmente in vigore in materia, escludendo, pertanto, le deroghe in materia di pluriclassi e scuole e sezioni staccate dei comuni montani.

Il requisito di cui al comma precedente può essere ottenuto anche attraverso accordi tra le amministrazioni dove i relativi soggetti attuatori sono sindaci, finalizzati ad utilizzare il nuovo plesso a servizio di più comuni.

29. I soggetti attuatori si impegnano, al fine di garantire la rispondenza delle opere a criteri di massima qualità, a recepire le indicazioni delle convenzioni che il Commissario delegato per la ricostruzione ha stipulato con il Consorzio ReLuis, l'UNICEF, la SIP, il WWF, la FISH e il DIGAT.

I soggetti attuatori, per l'eventuale supporto necessario a garantire l'applicazione dei criteri indicati dai soggetti di cui al comma precedente, possono rivolgersi anche ad altri soggetti con comprovata qualificazione nei relativi settori; in ogni caso le relative spese possono essere previste a valere sull'ammontare complessivo del contributo riconosciuto ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto vale come comunicazione formale dell'avvenuta sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 9 del decreto commissariale n. 61 del 17/05/2011.

Le relative linee guida sono pubblicate sul sito internet ufficiale del Commissario delegato per la ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

30. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti attuatori con dotazione di cassa riferita al 2010, evidenziata nell'allegato elenco degli interventi con valorizzazione della colonna "CASSA 2010", sono autorizzati a porre in essere le procedure di cui al decreto n. 61/2011.

Per gli interventi non aventi dotazione di cassa riferita al 2010 l'avvio delle relative procedure sarà autorizzato con successivi provvedimenti del Commissario delegato per la ricostruzione.

I soggetti attuatori sono responsabili penalmente, civilmente e amministrativamente delle dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto e specificati dall'art. 4, comma 4, del DL 39/2009, così come convertito dalla legge n. 77/2009, nonché dalla delibera CIPE 47/2009.

Utilizzi di eventuali economie derivanti dall'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle relative attività tecniche e/o opere di realizzazione in merito agli interventi previsti dal presente piano devono essere preventivamente autorizzati dal Commissario delegato per la ricostruzione.

31. Considerata la natura meramente programmatica del decreto n.61/2011 così come successivamente integrato e modificato, il finanziamento è da ritenersi concesso con specifici decreti di approvazione della spesa da emanarsi per ogni singolo intervento al termine della procedura prevista dallo stesso decreto n. 61/2011 così come successivamente integrato e modificato.

32. Agli oneri finanziari di cui al presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, così come individuate dalla delibera CIPE n. 47/2009.

(1) Parole così sostituite dall'art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009.

(2) Parole aggiunte dall'art. 2 del D.C.D. n. 67 del 5 luglio 2011.

CAPITOLO 3 - ATER

ART. 1 - SOGGETTO ATTUATORE

O.P.C.M.

1. (art.2, commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009)

Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale

Edilizia Residenziale pubblica Regionale sovvenzionata (ATER) nonché dell'Edilizia Residenziale Pubblica comunale sovvenzionata, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, e il Sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati.⁽¹⁾⁽²⁾

2. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima Azienda, che provvede in qualità di Amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate.

ART. 2 - ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONTRIBUTO

D.C.D.

1. *(art. 1, 2 e 3, del D.C.D. n. 23 del 15 novembre 2010)*
Gli ATER predispongono e sottopongono alla preventiva approvazione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, il Piano degli interventi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata.
2. I Comuni predispongono e sottopongono alla preventiva approvazione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, il Piano degli interventi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata.
3. Per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 2 i Comuni possono delegare l'ATER quale soggetto attuatore, sulla base di un'apposita convenzione.
4. I soggetti attuatori, per gli edifici che comprendono solo alloggi di proprietà pubblica, predispongono quanto necessario per la progettazione e l'affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la conclusione dei lavori, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.
5. Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, i soggetti attuatori provvedono a quanto indicato nel precedente comma 1 per gli alloggi di proprietà pubblica e sulle parti comuni, nonché sugli alloggi di proprietà privata per i quali l'ATER è affidatario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, con esito di agibilità E, per i quali il soggetto attuatore è il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, l'ATER provvede ad acquisire le eventuali deleghe dei proprietari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.
7. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, per ciascun edificio da riparare o ricostruire, compreso nei piani di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, l'esito di agibilità assegnato, la proprietà dei singoli alloggi, l'approvazione della progettazione, l'affidamento dei lavori e l'impresa aggiudicatrice, gli stati d'avanzamento dei lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.
8. Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, il contributo per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni è suddiviso in una quota pubblica ed in una quota privata, ed è ripartito sulla base della incidenza della relativa proprietà. L'ATER provvede a determinare le due quote sulla base del conteggio dei millesimi o, in mancanza, sulla base delle superfici utili calcolate per ciascun alloggio.
9. I lavori sulle parti comuni di cui al comma 5 sono affidati dal soggetto attuatore individuato per l'esecuzione degli interventi sugli alloggi di proprietà pubblica.
10. Il Comune dove è situato l'edificio corrisponde il contributo dovuto per gli alloggi di proprietà privata, anche per le parti comuni, avvalendosi degli esiti istruttori trasmessi dall'ATER, secondo quanto stabilito dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009.
11. La spesa per la realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli alloggi di proprietà pubblica, nonché della quota pubblica delle parti comuni degli edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, grava sui fondi assegnati al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, sulla contabilità speciale n. 5430, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.
12. Il contributo per le parti comuni, relativo ad alloggi con esito di agibilità A, può essere integrato anche con una quota del contributo spettante per la riparazione delle singole unità immobiliari, con il consenso del proprietario, fermo restando i limiti complessivi stabiliti nell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3870 del 21 aprile 2010 ed esclusivamente se l'importo del progetto per la riparazione delle parti comuni, rispetto ad ogni unità, dovesse eccedere il limite previsto dall'articolo 1, comma 1, della stessa ordinanza n.3778/2009, per ciascuna unità immobiliare.
13. Per gli immobili ricadenti nei comuni fuori del cratere sismico, l'istruttoria delle pratiche per il rilascio del contributo è svolta sulla base di una perizia asseverata, completa dell'esito di agibilità e dell'attestazione del nesso di causalità diretto fra evento sismico e danno.

14. L'ATER è tenuta ad inviare l'elenco delle pratiche all'ufficio competente per territorio del Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della Provincia, ai fini dei controlli previsti dalla Circolare del Vice Commissario delegato prot. N. 27671 del 14 luglio 2009 e relativo allegato.
15. *(art. 3, comma 1, del D.C.D. n. 62, del 25 maggio 2011)*
Ai fini dell'istruttoria della pratiche relative alla riparazione ricostruzione degli alloggi di proprietà privata per i quali l'ATER ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009 e s.m.i., non si applica l'articolo 1 del D.C.D. n. 41 del 8 febbraio 2011.

ART. 3 - COMPETENZE PROFESSIONALI

D.C.D.

1. *(art.4 del D.C.D. n. 23 del 15 novembre 2010)*
I compensi per le competenze professionali sono determinati sulla base del "Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" del 21 luglio 2009.
2. Sono riconosciuti i corrispettivi, gli incentivi e gli oneri previsti dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
3. All'ATER è riconosciuto il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, calcolato sull'importo lordo dei lavori eseguiti su alloggi di proprietà pubblica, sulle parti comuni e su alloggi privati di cui l'ATER è affidataria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

(1) La parola "sovvenzionata" è stata aggiunta dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3808 del 15 settembre 2009.

(2) Periodo così modificato dall'art. 4, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.

CAPITOLO 4 - MOBILITÀ

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art.4, comma 3, della L.77/2009)*

Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

DELIBERA CIPE

1. *(Contratto di programma ANAS 2009 – Delibera n. 46/2009)*

[...] che l'ANAS, in ottemperanza all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 39/2009, ha rimodulato l'allegato A inserendo nella tabella 1 le sotto elencate opere, per complessivi 87,9 milioni di euro, da eseguire nella regione Abruzzo:

- S.S. 17 dell'Appennino abruzzese e appulo-sannitico (tronco Antrodoco-Navelli adeguamento tratto San Gregorio-San Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000), per un importo pari a 62,9 milioni di euro;

- S.S. 17 dell'Appennino abruzzese e appulo-sannitico (variante sud all'abitato di L'Aquila, collegamento tra il II lotto di variante di L'Aquila in località Bazzano e la S.S. 17 in località San Gregorio), per un importo pari a 25 milioni di euro, e che, nell'ambito delle risorse destinate complessivamente alla manutenzione straordinaria, l'importo di 113,372 milioni di euro è destinato a un programma di interventi nell'area colpita dal sisma;

Esprime parere favorevole in merito allo schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e «ANAS S.p.a.» relativo all'anno 2009 nella stesura definitiva acquisita agli atti;

Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a sottoporre a questo Comitato le eventuali ipotesi di realizzazione, con il sistema della finanza di progetto o con risorse messe a disposizione da terzi, di nuove infrastrutture viarie che non siano ricomprese nel Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012; [...].

TITOLO 10 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO 1 - FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art. 14, commi 1, 1bis e 5, della L.77/2009)*

Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a ((408,5 milioni di euro)) a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.

3. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

ART. 2 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "A"

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 10, dell'O.P.C.M. n.3778 del 6 giugno 2009)*

Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui alla presente ordinanza si fa fronte nel limite di 100 milioni di euro con le prime disponibilità assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni. Le predette risorse sono assegnate al Commissario delegato che provvede a ripartirle tra i comuni interessati.

ART. 3 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "B" E "C"

O.P.C.M.

1. *(art.4, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3779 del 6 giugno 2009)*

Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla segreteria del CIPE⁽¹⁾ il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti.(...)

ART. 4 - EDIFICI CON ESITO DI AGIBILITÀ "E"

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

(...)Il contributo diretto verrà erogato con le modalità ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo la continuità ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni.(...)

2. *(art.4, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3790 del 9 luglio 2009)*

Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del citato articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con

modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

ART. 5 - ATER

O.P.C.M.

1. *(art.2, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3803 del 15 agosto 2009)*

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo.⁽²⁾

ART. 6 - PIANI DI RICOSTRUZIONE

D.C.D.

1. *(art. 8, del D.C.D. n.3 del 9 marzo 2010)*

Gli oneri per la redazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 14, co. 5-bis del decreto legge 39/2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 77/2009, derivanti da convenzioni poste in essere dai Comuni in attuazione degli indirizzi emanati dal Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, sono imputati a valere sulle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5430 intestata allo stesso Commissario delegato, previa approvazione della spesa.

(1) *Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3808 del 15 settembre 2009.*

TITOLO 11 - MATERIALI DERIVANTI DA CROLLI, DEMOLIZIONI E RIPARAZIONI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

LEGGE 77/09

1. *(art.9, comma 1,1ter, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, della L.77 del 24 giugno 2009)*
I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciate o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
4. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
5. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
6. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
7. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino

dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE

O.P.C.M

1. *(art.1, commi 1 e 3, dell'O.P.C.M. 3923 del 18 febbraio 2011)*
I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i centri di raccolta comunali, i siti di deposito temporaneo e di stoccaggio provvisorio.
2. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva di cui al comma 2 sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*, il codice CER 17.09.04 rifiuti misti della attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01. 34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili

e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI

O.P.C.M.

1. *(art.1, commi 1, 2 e 5, dell'O.P.C.M. n. 3767 del 13 agosto 2009)*
In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali è depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privato nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.⁽¹⁾
3. I Comuni provvedono alle iniziative di cui al comma 2 avvalendosi del supporto tecnico e operativo della provincia di l'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo.⁽²⁾
4. *(art.19, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009)*
Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato può provvedere, in sostituzione dei comuni che non abbiano tempestivamente adottato i provvedimenti di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, alla individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo o stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. Il Commissario delegato provvede altresì, laddove necessario, all'adozione in termini di somma urgenza dei

relativi provvedimenti di occupazione temporanea ovvero di requisizione, nonché alla realizzazione delle opere necessarie per l'allestimento dei siti, ivi comprese le occorrenti opere viarie, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.⁽³⁾

5. *(art.13, commi 5, 6, 7 e 8, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010)*

Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede:

a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all'articolo 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attività nei siti di cui al punto precedente nonché gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti.

6. Il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea - ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n.152/06 così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - del ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'Allegato IV della Direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio degli impianti è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

8. Per l'adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di Società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato.

9. *(art. 5 dell'OPCM 4014 del 23 marzo 2012)*

Al fine di velocizzare il processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i Sindaci dei comuni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, nella qualità e con i poteri di soggetti attuatori del Commissario Delegato alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009, provvedono in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei relativi comuni di siti temporanei da destinare a deposito, stoccaggio, selezione e lavorazione delle macerie. I predetti siti, previo accordo tra gli enti locali interessati anche in ordine al ristoro economico spettante al comune realizzatore del sito e con il coordinamento del Soggetto attuatore delle macerie, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, sono destinati al ricevimento di tutte le macerie site o prodotte dall'attività di ricostruzione dei medesimi comuni.

10. I Sindaci di cui al comma 1, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e con il Soggetto attuatore delle macerie, provvedono, mediante apposita progettazione, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei siti di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 , n . 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

11. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Sindaco dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

12. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del progetto di cui al comma 2, il sindaco provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del comune o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Sindaco, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

13. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

D.C.D.

14. (D.C.D. n.18 del 22 settembre 2010)

DECRETA:

di **AUTORIZZARE** il Consorzio **COGESA Srl** a smaltire presso la propria discarica per "rifiuti non pericolosi" ubicata in loc. "Noce Mattei" nel Comune di Sulmona (AQ), i rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

di **SUBORDINARE** l'autorizzazione di cui al punto 1), al recepimento da parte del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, di eventuali specifiche prescrizioni ISPRA-ARTA ritenute necessarie per lo smaltimento presso l'impianto del COGESA di Sulmona, dei rifiuti provenienti da demolizioni e crolli non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al punto 1), ha una validità temporale connessa a:

- validità dei singoli provvedimenti di autorizzazione;
- permanere dello stato di emergenza nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
- presenza di flussi di rifiuti dal trattamento delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita degli stessi (CER 191212);

di **PRESCRIVERE** il rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 17/06;

di **PRESCRIVERE** il rispetto delle disposizioni riferite alla gestione dei rifiuti provenienti dai crolli e dalle demolizioni secondo le OO.PP.CC.MM. emanate;

di **PRESCRIVERE** il rispetto degli obblighi previsti: dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD); dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006, in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

di **INCARICARE** gli Uffici regionali o provinciali, competenti in materia di rifiuti sulla base della legislazione vigente, a formalizzare i provvedimenti di integrazione dei codici CER e di autorizzazione al conferimento dei rifiuti, relativi al materiale derivante dalla rimozione e trattamento delle macerie;

di **INCARICARE** le Amministrazioni Provinciali e l'ARTA Abruzzo, territorialmente competenti, dei controlli delle attività poste in essere in esecuzione del presente decreto;

di dare **MANDATO**, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L. n. 39 del 24.06.2009, convertito con Legge n. 27.06.2009, n. 77, pubblicata in G.U. 27.06.2009, n. 147,

S.O., richiamata in premessa, al Dipartimento Protezione civile e Ambiente della regione Abruzzo, di procedere all'individuazione di ulteriori siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al codice CER 191212 derivanti dai crolli e dalle demolizioni, non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di trattamento, nonché di selezione e cernita degli stessi, anche tra quelli già oggetto delle indagini speditive del 20.11.2009 di cui alla relazione ISPRA, adottando, sentiti l'ISPRA e l'ARTA Abruzzo, specifici provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i..

di **PRESCRIVERE** che i provvedimenti emessi in materia di gestione dei materiali derivanti dalla rimozione e trattamento delle macerie siano trasmessi ai soggetti interessati ed al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e la Ricostruzione);

di **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento al Consorzio COGESA, titolare dell'autorizzazione dell'impianto interessato dal presente decreto, alle Province, all'ARTA - Direzione Centrale ed ai Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare ed al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e la Ricostruzione).

15. *(art.1, del D.C.D. n. 49 del 14 marzo 2011)*

Il Sindaco del Comune di Barisciano (AQ) in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, è autorizzato a realizzare il "Polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009".

16. La Struttura di Gestione dell'Emergenza e il Tavolo di Coordinamento per lo Smaltimento e Recupero delle Macerie rendono disponibile al soggetto attuatore di cui al comma precedente tutta la documentazione inerente le attività poste in essere sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4 - SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

O.P.C.M.

1. *(art.19, commi 2, 5 e 9, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009)*

Per le attività di cui al presente articolo il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del Genio militare dell'esercito, dell'Agenzia del territorio e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al comma 1. All'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In relazione alle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge 28

aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il comune di L'Aquila è autorizzato ad affidare, in termini di somma urgenza, i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e loro caratterizzazione, nonché quello relativo all'avvio degli stessi alle attività di recupero e smaltimento, alla Società ASM S.p.A. Aquilana Società Multiservizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, qualora necessario, ad altre imprese selezionate mediante la procedura prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. In deroga all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, presso i siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
4. *(art.13, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3957 del 10 marzo 2010)*
Le imprese incaricate delle attività di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti - provenienti dalle demolizioni stesse - classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
5. *(art.1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3942 del 20 maggio 2011)*
Nelle more dell'avvio delle operazioni di trasporto delle macerie derivanti dai crolli, dalle demolizioni e dalla ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, colle modalità di cui agli articoli 1 e 2 dell'O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011, le imprese incaricate iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del decreto-legislativo n.152/06 e s.m.i., possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni stesse di cui all'art.1 commi 1 e 3 dell'O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011 sino ai siti di stoccaggio autorizzati(...).⁽⁵⁾⁽⁶⁾
6. *(art.1, commi 4, 5 e 6, dell'O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011)*
Il trasporto dei materiali di cui al comma 1, nonché dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dal conferimento differenziato, da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate. Per il trasporto delle frazioni di cui al comma 3 è autorizzata anche l'A.S.M. S.p.A. Società Aquilana Multiservizi. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione all'albo nazionale), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna

i Raee di cui al comma 3 nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonché di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.
8. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.
9. *(art.2, dell'O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011)*
Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, opera in via sostitutiva in materia di organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario delegato, per il tramite del soggetto attuatore e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'articolo 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione dei rifiuti.
10. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di indirizzo, coordinamento e verifica per la pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito con decreto dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del comune dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle province dei comuni individuati con i predetti decreti di cui al comma 1, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente - NOE di Pescara, del Corpo Forestale dello Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative definite all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unità di personale, provenienti da pubbliche e posti in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui.
Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:
 - a. di A.S.M. Spa, che può effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti

- modificazioni, la gestione dei siti di raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'articolo 1 ed il loro smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonché l'attività di vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri. I termini fissati per le gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera a) ed e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto disposto dallo stesso articolo 23-bis per i territori dei comuni di cui al comma 1;
- b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attività di vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b);
 - c. di SOGESID Spa, per le attività di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;
 - d. della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalità dell'articolo 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
 - e. dell'Università degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1;
 - f. degli Uffici regionali e provinciali per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone- Paganica comune dell'Aquila.
12. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:
- a. acquisisce in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mezzi idonei alle attività di carico, scarico e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate;
 - b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, già utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'articolo 1 nonché, se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio;
 - c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n.152/2006 e sentiti i comuni competenti per territorio, da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso

miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente articolo 1, comma 5, o materiali non aventi proprietà diverse ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d. predisporre bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale;
 - e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e università, organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro.
13. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale.
14. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.

D.C.D.

15. *(art.1,comma, del D.C.D. n. 66 del 29 giugno 2011)*
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3923 del 18 febbraio 2011, il Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo nomina, quale Soggetto attuatore per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 dell'OPCM n. 3923 del 18 febbraio 2011, l'Ing. Giuseppe Romano, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, con decorrenza dell'incarico dal 1° luglio 2011.
16. *(art. 1, del DCD n. 94 del 21 febbraio 2012)*
Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 2 dell'OPCM n.3923 del 18 febbraio 2011 è costituita apposita struttura operativa del Soggetto Attuatore con i compiti definiti dallo stesso art.2.
Tale struttura assume la denominazione di “ Struttura del Soggetto Attuatore “ composta da tecnici e funzionari fino ad un massimo di cinque unità di personale

provenienti da pubbliche amministrazioni e posti in posizione di comando , previo assenso dell'interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui.(7)

ART. 5 - IMPIANTI MOBILI ALL'INTERNO DEI SITI

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3767 del 13 agosto 2009)*
Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di cui al comma 2, da porre in essere ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n.39 del 2009 possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.(2)
2. *(art.3, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009)*
In deroga all'articolo 51, comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle cave dismesse e nelle aree autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi.(4)
3. In deroga alle tempistiche di cui all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.
4. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

ART. 6 - RENDICONTAZIONE

O.P.C.M.

1. *(art.1, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3767 del 13 agosto 2009)*
I Comuni rendicontano al Commissario delegato i costi sostenuti per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali ricavi da avvio a recupero degli materiali.
2. *(art.12, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010)*
In considerazione del superamento della fase di prima emergenza e dell'avvio del processo di ricostruzione, le spese relative alle attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti sostenute dal Commissario delegato per la

ricostruzione a decorrere dal 1° febbraio 2010 si intendono quali spese preordinate alla ricostruzione, poste a carico dell'articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009. Conseguentemente, lo stesso Commissario è autorizzato ad effettuare le necessarie regolazioni contabili fra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281.

D.C.D.

3. *(art.4, D.C.D. n.20 del 6 ottobre 2010)*

Al fine di poter eseguire le necessarie regolazioni contabili fra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281, la Struttura di Gestione dell'Emergenza provvede a determinare e comunicare al Commissario delegato per la ricostruzione le spese sostenute dal Commissario stesso a decorrere dal 1° febbraio 2010 distintamente per le attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti.⁽⁸⁾

4. La Struttura di Gestione dell'Emergenza prosegue nell'attività di acquisizione delle rendicontazioni da parte dei Comuni per le attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti, procedendo alle conseguenti erogazioni in favore dei Sindaci e comunicando al Commissario delegato per la ricostruzione la relativa spesa ai fini delle successive regolazioni contabili.⁽⁸⁾

(1) *Comma modificato dapprima dall'art. 10, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009 e, in seguito, dall'art. 7, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009.*

(2) *Comma modificato dapprima dall'art. 10, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009 e, in seguito, dall'art. 19, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.*

(3) *Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3817 del 16 ottobre 2009.*

(4) *Parole aggiunte dall'art. 13, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3857 del 10 marzo 2010.*

(5) *Parola aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera b), dell'O.P.C.M. n.3945 del 13 giugno 2011.*

(6) *L'art. 10, comma 1, lettera a), dell'O.P.C.M. n. 3945 del 13 giugno 2011, ha soppresso parole.*

(7) *vedi anche DCD n. 98 del 14 marzo 2012*

(8) *la Struttura di Gestione dell'Emergenza è stata soppressa dall'OPCM 4014/12 e le funzioni esercitate sono state trasferite all'Ufficio Coordinamento Ricostruzione.*

TITOLO 12 - NORME DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

CAPITOLO 1 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL C.A.S.

OPCM

1. (O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009 art.11, commi 1,2 e 3 e s.m.i.)

Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ⁽¹⁾ ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sita nei comuni di cui all'art. 1 ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 300,00 euro⁽²⁾. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati

2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 30 giugno 2011, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ⁽³⁾.

ART. 2 - REQUISITI E MANTENIMENTO

OPCM

1. (OPCM n. 3870 del 21/04/2010 art. 9)

Il beneficio della sistemazione alberghiera o delle soluzioni alloggiative equivalenti ed il contributo per la autonoma sistemazione vengono conservati o ulteriormente riconosciuti a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, l'indisponibilità di idonee unità abitative, di proprietà anche dei componenti del nucleo familiare, nell'ambito del territorio della provincia di attuale dimora temporanea, oppure, limitatamente al Comune di L'Aquila, nell'ambito del territorio dei comuni dell'ambito di mobilità. Le unità abitative con contratto di locazione registrato alla data della presente ordinanza sono considerate non disponibili. Per la verifica della idoneità

dell'unità abitativa si tiene conto dei requisiti specificati nell'art. 1, comma 5, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009; il Comune di L'Aquila si avvale altresì delle risultanze dei colloqui di verifica per l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio del progetto CASE.

2. Le autocertificazioni di cui al comma 1, di tutti i nuclei interessati, devono pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Situazioni di particolare gravità, anche di carattere sanitario, possono essere singolarmente valutate dal Vice Commissario vicario, Sindaco del comune di L'Aquila di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
4. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilità di altre unità abitative idonee ai sensi del comma 1, il beneficio della sistemazione alberghiera cessa il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel comma 2; analogamente si procede anche nei confronti dei nuclei familiari che omettono di presentare la autocertificazione di cui al medesimo comma 1, fatto salvo il successivo ripristino, in caso di comprovata sussistenza dei requisiti.
5. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilità di altre unità abitative idonee ai sensi del comma 1, ovvero che non abbiano presentato nei termini di cui al comma 2 l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire il contributo per la autonoma sistemazione, il medesimo contributo cessa alla data del 31 agosto 2010⁽⁴⁾.

DIRETTIVA

6. *Direttiva del Commissario Vicario per la Ricostruzione n. 1/2012 prot. 728 U-SGE del 16 gennaio 2012 art. 2*

(...) non è consentita l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione per i componenti del nucleo assegnatario che rinunciano all'alloggio C.a.s.e/M.a.p. salvo la rinuncia sia effettuata da un componente di nucleo "compresso" a cui non sia possibile offrire un alloggio di dimensioni adeguate.

Non è consentita l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione per i nuclei che rinunciano all'alloggio del progetto C.a.s.e. /M.a.p.

Non è consentito l'incremento del contributo di autonoma sistemazione per tutte le situazioni modificate dopo la data di emanazione della presente direttiva (nascite, invalidità sopraggiunte, compimento 65° anno di età).

ART. 3 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ED INCREMENTO DI EURO 200 DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER I NUCLEI DA 1 O DA 2 COMPONENTI

OPCM

1. *(OPCM n. 3857 del 10/03/2010 art. 2, commi 3,4,5,6,,7 e 8)*
Al fine di favorire l'aggregazione sociale e consentire l'assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari composti da una sola o due unità, nonché il loro riavvicinamento ai luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", o situata in zona rossa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al Sindaco del comune di appartenenza la disponibilità ad ospitare i predetti nuclei familiari, è riconosciuto un contributo di solidarietà pari a euro 200,00 mensili per persona ospitata.
2. Il contributo di cui al comma 3 è concesso per tutto il periodo di effettiva ospitalità con le modalità definite con provvedimento del Vice Commissario di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009. La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non può essere riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti CASE o MAP.
3. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con abitazione principale classificata con esito E, o situata in zona rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto CASE o di un MAP o che non beneficino delle soluzioni previste dai commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto dall'articolo 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è incrementato di euro 200 per ogni nucleo.
4. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere domicilio nell'alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la residenza presso l'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.
5. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo familiare in base al progetto CASE o MAP o altre soluzioni equivalenti, tenuto conto delle disponibilità accertate una volta esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo ⁽⁵⁾.

DIRETTIVA

6. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n. 19311-U/SGE, OPCM n. 3857 del 10/03/2010 art 2 commi 3,4,11)*
I nuclei provenienti da alloggi del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. possono aggregare nuclei che al censimento dell'agosto 2009 abbiano optato per la scelta C.A.S., ai fini dell'assegnazione di un alloggio del Progetto C.A.S.E. di maggiori dimensioni, M.A.P. o appartamento Fondo Immobiliare, previa apposita domanda e colloquio di verifica dei requisiti prescritti ed applicati per le assegnazioni finora effettuate;
7. Tutti i nuclei ancora in graduatoria per l'assegnazione, anche se hanno chiesto la maggiorazione del C.A.S., possono chiedere l'assegnazione dei M.A.P. fuori Comune ancora disponibili;

8. Tutte le coppie ed i single che decidano di rinunciare all'alloggio assegnato in Progetto C.A.S.E. o M.A.P. potranno chiedere oltre al contributo di autonoma sistemazione anche l'aumento previsto dall'O.P.C.M. 3857 (Euro 200,00).

**ART. 4 - CONTRIBUTO DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE PERCEPITO DAGLI
OSPITI DEI NUCLEI FAMILIARI
ASSEGNATARI DEL PROGETTO C.A.S.E.
E MAP**

DIRETTIVA

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n.27149-U/SGE del 14/12/2010 art. 1)*
È consentita la ospitalità di componenti del nucleo familiare, non ricompresi nei componenti elencati nel contratto di comodato, nell'alloggio già assegnato del progetto CASE o dei MAP. L'alloggio assegnato al nucleo ospitante non può subire variazione in aumento e non è consentito l'accesso alla Commissione Speciale per avere un alloggio di dimensioni maggiori. Il soggetto a cui è consentita la ospitalità nell'alloggio del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. segue la sorte del nucleo assegnatario; di conseguenza in caso di rinuncia o perdita dei requisiti, l'ospite deve lasciare l'alloggio contestualmente al nucleo ospitante. Qualora l'ospite percepisca il c.a.s. la relativa erogazione viene a cessare dal momento dell'ingresso nell'alloggio. La comunicazione di disponibilità ad accettare l'ingresso nell'alloggio di altro componente del nucleo familiare deve essere sottoscritta dal titolare del contratto di comodato ed inviata alla S.G.E., Area Assistenza alla Popolazione, utilizzando il modello appositamente predisposto. Tale disposizione è applicabile anche nei comuni del cratere per l'ingresso nei M.A.P. . In questo caso la richiesta d'ingresso deve essere rivolta al sindaco del comune d'interesse ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Commissario per la Ricostruzione n. 92 del 14/01/2012 art. 1.

ART. 5 - DIVIETO DI CUMULO DI PIU'

DIRETTIVA

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n.27149-U/SGE del 14/12/2010 art. 2)*
Non è consentito che singoli componenti di un medesimo nucleo possano usufruire di interventi assistenziali distinti (c.a.s./albergo; c.a.s./affitto concordato; affitto concordato/albergo). Pertanto l'intero nucleo deve optare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, per la scelta economicamente meno onerosa secondo i criteri di seguito specificati. In caso di inerzia si procede d'ufficio.
- a) In caso di nuclei con sistemazione alberghiera/c.a.s. sarà erogato c.a.s. a tutti i componenti il nucleo, se permangono i requisiti. L'ospitalità gratuita negli alberghi dei detti componenti dei nuclei viene automaticamente a cessare decorsi 15 giorni dall'emanazione della presente direttiva ;

b) In caso di nuclei in affitto concordato/albergo: l'intero nucleo potrà usufruire di affitto concordato qualora l'alloggio abbia l'idonea pezzatura. In caso contrario i componenti del nucleo in albergo cessano da questa sistemazione gratuita decorsi 15 giorni dalla data della presente direttiva; gli stessi, successivamente, potranno usufruire solo di c.a.s. fino alla scadenza del contratto. Alla scadenza del contratto concordato, lo stesso non potrà essere rinnovato se non per alloggio idoneo ad ospitare l'intero nucleo. Altrimenti tutti componenti dell'intero nucleo potranno percepire solo il c.a.s. nella misura massima di 600 euro a nucleo, oltre le maggiorazioni per età – invalidità, fino a permanenza dei requisiti prescritti.

- (1) *Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3755 del 15 aprile 2009. Aumento di 100 € pro capite, fino ad un massimo di 600 euro a nucleo familiare ai sensi dell'art. 11 O.P.C.M. 3754*
- (2) *Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 1, dell' O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009 e, in seguito, dapprima modificato dall'art.7, comma 6, dell'O.P.C.M. n. 3782 del 17 giugno 2009 e poi sostituito dall'art. 24, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.*
- (3) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3755 del 15 aprile 2009; il termine previsto è stato così prorogato dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009 e, successivamente, è stato ulteriormente prorogato dall'art. 12, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010.*
- (4) *Tale articolo modifica la disciplina prevista dall'art. 7, comma 3 dell'OPCM n. 3771 del 2009 il quale imponeva agli interessati di : "produrre al Sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento dei benefici predetti, idonea autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo"*
- (5) *Tale disciplina ha trovato applicazione sino all'entrata in vigore della Direttiva del Commissario Vicario per la ricostruzione n.1 del 16 gennaio 2012 che all'art. 2 così ha disposto: "In applicazione della O.P.C.M. 3857/2009 dalla data del 15 dicembre, data di ultimazione delle assegnazioni degli alloggi C.a.s.e. /MAP./Fondo Immobiliare AQ ai cittadini che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 optando per la scelta C.a.s.e./Affitti, cessa l'erogazione della maggiorazione di 200 euro mensili a tutti coloro che ancora ne beneficiano a qualsiasi titolo. Stante la finalità di tale maggiorazione, per tutti i richiedenti in lista coda che hanno rinunciato all'assegnazione dell'alloggio prima dell'emanazione della presente direttiva l'erogazione della maggiorazione cessa dalla data della rinuncia con eventuale recupero di quanto già percepito.*

CAPITOLO 2 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE – DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 1 - DISCIPLINA CAS PER LA TUTELA DI COLORO CHE SONO STATI OBBLIGATI A RICONSEGNARE L'IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE

OPCM

1. (OPCM n. 3827 del 27 novembre 2009 art. 13, comma 2)

I Sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi⁽¹⁾.

**ART. 2 - DISCIPLINA CAS PER GLI
ABITANTI DELLE CASE A.T.E.R. DI VIA
DEI VERZIERI**

OPCM

1. (OPCM n. 3857 del 10 marzo 2010 art. 14, comma 1)

Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito A, a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal Sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009.

**ART. 3 - - DISCIPLINA CAS PER GLI
STUDENTI UNIVERSITARI**

DIRETTIVA

1. (Direttiva del Vicecommissario Vicario n.22710/AG del 12/10/2010 e n. prot. 728 U-SGE del 16 gennaio 2012 art. 2 u.c.)

Il pagamento del c.a.s. per l'anno accademico 2009/2010 termina alla data del 31 luglio 2010.

Per l'anno accademico 2010 – 2011 il pagamento del CAS può essere ripristinato, a richiesta degli studenti interessati, con effetto dalla data indicata nella medesima richiesta e comunque successiva al 1° ottobre 2010.

La richiesta di pagamento del CAS può essere formulata dagli studenti universitari che documentano il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione all'Università di L'Aquila per l'anno accademico 2010 – 2011;
- 2) Non assegnazione di un alloggio studentesco da parte dell'ADSU o degli alloggi di cui all'accordo di programma siglato il 16 luglio 2009 tra la Regione Lombardia, la Regione Abruzzo, la Protezione Civile, il Comune e la Curia Vescovile di L'Aquila per il medesimo anno Accademico;
- 3) Stipula di un contratto di locazione per gli studenti per il periodo di durata dell'anno accademico nel Comune di L'Aquila o in un altro Comune dell'ambito di mobilità;
- 4) Aver sostenuto almeno due esami nel corso dell'anno accademico 2009 – 2010 acquisendo non meno di 9 crediti formativi;

5) Dimora abituale alla data del 6 aprile 2009 in una unità immobiliare classificata con esito B, C, E, F o situata in zona rossa e permanenza della condizione di inagibilità della medesima unità immobiliare alla data della richiesta. Il c.a.s. viene interrotto a seguito della riacquistata agibilità del detto immobile.

L'importo del contributo è pari a 200 euro mensili. Sono esclusi dall'applicazione di queste disposizioni speciali gli studenti con residenza stabile e continuativa nel Comune di L'Aquila alla data del 6 aprile 2009 o che risultano proprietari di immobili ad uso abitazione nel medesimo Comune; ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie valide per tutte le altre categorie di cittadini.

2. Nel caso di studenti universitari l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione può avvenire alle condizioni dettate dalla direttiva 22710 del 12 ottobre 2010 purché venga preliminarmente accertata la stabile dimora a L'Aquila alla data del 6 aprile 2009.

ART. 4 - DISCIPLINA CAS PER BADANTI E PERSONE DI ASSISTENZA

DIRETTIVA

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n.19311- U/SGE art. 12)*

Le badanti, positive a colloquio, che sono entrate in alloggi del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. in virtù di contratto di lavoro con il dichiarante nel censimento di agosto 2009, e che quindi non sono proprietarie né affittuarie di alloggio classificato E, F o in Zona Rossa, perdono il diritto all'ospitalità nell'alloggio assegnato al datore di lavoro in caso di licenziamento o morte dell'assistito. Hanno tuttavia diritto esclusivamente al contributo per l'autonoma sistemazione per un anno dalla data fine rapporto di lavoro (*in analogia con quanto previsto per l'assistenza agli sfrattati*).

ART. 5 - MODIFICA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA

DIRETTIVA

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n.1/2011 del 3 giugno 2011, art. 9)*

I nuclei familiari con residenza nel comune di L'Aquila che, dopo il 6 aprile 2009, hanno modificato la propria residenza anagrafica nel territorio del comune di L'Aquila (cambio di abitazione), conservano il diritto alla erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione o ai contratti di affitto concordato, sino alla permanenza dei requisiti prescritti. Sono fatti salvi i casi relativi al trasferimento di residenza in altro comune ai soli fini dell'ingresso in Residenza Sanitaria Assistita

ART. 6 - DECADENZE

OPCM

1. (OPCM n. 3771 del 19 maggio 2009 art. 7 commi 2 e 2 bis)
Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal Vice Commissario delegato nelle attività di emergenza di cui all'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal Presidente della regione Abruzzo o dai Sindaci dei comuni abruzzesi.
2. Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e successive modificazioni.

(1) Benefici prorogati prima al 31 dicembre 2010 dall'art. 1, comma 1, dell' O.P.C.M. n. 3896 del 7 settembre 2010, successivamente, al 30 giugno 2011 dall'art. 25, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3917 del 30 dicembre 2010 ed infine al 31 dicembre 2011 dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3950 del 30 giugno 2011.

CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “CONTRATTI DI AFFITTO CONCORDATO”

ART. 1 - ISTITUZIONE AFFITTO CONCORDATO

OPCM

1. (OPCM n. 3769 del 15 maggio 2009 art. 1 commi 1,2,3)
Il Commissario delegato provvede a reperire, anche per il tramite dei Sindaci interessati, alloggi ad uso abitativo non utilizzati, arredati e dotati di impianto di riscaldamento, nel territorio della regione Abruzzo ⁽¹⁾.
2. Il rapporto di locazione è disciplinato in base all'allegato schema di convenzione tipo aperta all'adesione dei proprietari degli immobili resi disponibili, per la locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non disporre di altra soluzione abitativa alternativa nel territorio abruzzese.
3. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, provvedono ad assegnare le singole unità abitative ai beneficiari secondo criteri di priorità che tengono conto dei seguenti requisiti: vicinanza dell'immobile al Comune di

residenza del beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori di handicap, di anziani e di minori di età.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE

OPCM

1. (OPCM n. 3769 del 15 maggio 2009 art. 1 commi 4,5)
2. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanea con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i Sindaci di cui al comma 3 provvedono al pagamento del canone indicato al comma 5. La durata temporale della locazione è di sei mesi, rinnovabile di ulteriori sei mesi, fino al limite di diciotto mesi complessivi. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione al locatore ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dai sindaci per sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa.
3. Il canone di locazione del contratto, a meno di diversa e specifica dichiarazione di congruità acquisita dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato, tenuto conto della misura della superficie coperta calpestabile, nella misura indicata.

(1) A seguito delle indicazioni fornite dall'allora Vice Commissario De Bernardinis è stata consentita anche una procedura di incontro diretto domanda-offerta tra privati al fine di agevolare l'utilizzo di tale strumento assistenziale.

CAPITOLO 4 - SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

ART. 1 - REQUISITI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA

OPCM

1. (OPCM n. 3870/2010 art. 9 commi 1,2,3,4,5)
Il beneficio della sistemazione alberghiera o delle soluzioni alloggiative equivalenti ed il contributo per la autonoma sistemazione vengono conservati o ulteriormente riconosciuti a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, l'indisponibilità di idonee unità abitative, di proprietà anche dei componenti del nucleo familiare, nell'ambito del territorio della provincia di attuale dimora temporanea, oppure, limitatamente al Comune di L'Aquila, nell'ambito del territorio dei comuni dell'ambito di mobilità. Le unità abitative con contratto di locazione registrato alla data della presente ordinanza sono considerate non disponibili. Per la verifica della idoneità

dell'unità abitativa si tiene conto dei requisiti specificati nell'art. 1, comma 5, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009; il Comune di L'Aquila si avvale altresì delle risultanze dei colloqui di verifica per l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio del progetto CASE.

2. Le autocertificazioni di cui al comma 1, di tutti i nuclei interessati, devono pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Situazioni di particolare gravità, anche di carattere sanitario, possono essere singolarmente valutate dal Vice Commissario vicario, Sindaco del comune di L'Aquila di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
4. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilità di altre unità abitative idonee ai sensi del comma 1, il beneficio della sistemazione alberghiera cessa il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel comma 2; analogamente si procede anche nei confronti dei nuclei familiari che omettono di presentare la autocertificazione di cui al medesimo comma 1, fatto salvo il successivo ripristino, in caso di comprovata sussistenza dei requisiti.
5. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilità di altre unità abitative idonee ai sensi del comma 1, ovvero che non abbiano presentato nei termini di cui al comma 2 l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire il contributo per la autonoma sistemazione, il medesimo contributo cessa alla data del 31 agosto 2010.

ART. 2 - DECADENZE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER AGIBILITÀ DI TIPO A

OPCM

1. (*OPCM n.3797/2009 art 17 comma1*)

A decorrere dalla data del 6 agosto 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, od altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal Presidente della regione Abruzzo o dai Sindaci dei comuni abruzzesi per i soggetti residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità immobiliari valutate agibili con esito di tipo A .

ART. 3 - DECADENZE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER AGIBILITÀ ABITAZIONE PRINCIPALE

OPCM

1. (*OPCM n. 3771/2009 art. 7, comma 2*)

Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze

del nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal Vice Commissario delegato nelle attività di emergenza di cui all'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal Presidente della regione Abruzzo o dai Sindaci dei comuni abruzzesi.

ART. 4 - DECADENZE ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER FINE LAVORI PER B E C

OPCM

1. *(OPCM n. 3857/2010 art. 14, comma 5)*

Il termine di sette giorni previsto dall'articolo 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l'inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari classificate con esito B o C è fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale (ndr: dal 17 marzo 2010). La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori 15 giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal Comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unità immobiliari B o C, con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

ART. 5 - – DECADENZA DEL DIRITTO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

DIRETTIVE

1. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n. 1078-U/SGE del 25/02/2010; n. 19311-U/SGE del 31/08/2010 n. 27149 U-/SGE del 14/12/2010)*

Decadenza dai benefici per tutti coloro che, pur percependo C.A.S., hanno case dichiarate agibili, o avendo avuto le chiavi dell'alloggio antisismico, non lo occupano.

2. Tutti i nuclei che al censimento di agosto abbiano optato per la scelta C.A.S. e dimorino in albergo a carico dell'Erario, stabilmente dimoranti alla data del 6.4.2009 in abitazioni classificate E, F o situate in Zona Rossa, che non siano proprietari di altre unità immobiliari agibili nell'ambito di mobilità, saranno chiamati a colloquio per la verifica dei requisiti per l'assegnazione di alloggio del Progetto C.A.S.E., M.A.P. o alloggio del Fondo Immobiliare nell'ambito delle disponibilità residue, sulla scorta di criteri preventivamente stabiliti. In caso di assenza ingiustificata a tre chiamate per il colloquio di verifica, perderanno il diritto alla sistemazione alberghiera gratuita e potranno usufruire solo del C.A.S.

3. Non è consentito che singoli componenti di un medesimo nucleo possano usufruire di interventi assistenziali distinti (c.a.s./albergo; c.a.s./affitto concordato; affitto

concordato/albergo). Pertanto l'intero nucleo deve optare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, per la scelta economicamente meno onerosa secondo i criteri di seguito specificati; la relativa comunicazione deve essere indirizzata alla S.G.E, Area Assistenza alla Popolazione, utilizzando il modulo appositamente predisposto. In caso di inerzia si procede d'ufficio.

a) In caso di nuclei con sistemazione alberghiera/c.a.s. sarà erogato c.a.s. a tutti i componenti il nucleo, se permangono i requisiti. L'ospitalità gratuita negli alberghi dei detti componenti dei nuclei viene automaticamente a cessare decorsi 15 giorni dall'emanazione della presente direttiva ;

b) In caso di nuclei in affitto concordato/albergo: l'intero nucleo potrà usufruire di affitto concordato qualora l'alloggio abbia l'idonea pezzatura. In caso contrario i componenti del nucleo in albergo cessano da questa sistemazione gratuita decorsi 15 giorni dalla data della presente direttiva; gli stessi, successivamente, potranno usufruire solo di c.a.s. fino alla scadenza del contratto. Alla scadenza del contratto concordato, lo stesso non potrà essere rinnovato se non per alloggio idoneo ad ospitare l'intero nucleo. Altrimenti tutti i componenti dell'intero nucleo potranno percepire solo il c.a.s. nella misura massima di 600 euro a nucleo, oltre le maggiorazioni per età – invalidità, fino a permanenza dei requisiti prescritti.

4. Tutti i nuclei familiari, o singoli componenti di un nucleo, che usufruiscono della ospitalità alberghiera in Comuni diversi da quello di stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 e che nei medesimi Comuni (o limitrofi) prestino attività lavorativa autonoma o dipendente, o siano iscritti, O vi abbiano iscritto i figli a scuola/università, con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data della presente direttiva, possono beneficiare del solo contributo per la autonoma sistemazione, fino a permanenza dei requisiti prescritti.
5. Tutti i nuclei ospitati in strutture ricettive fuori di L'Aquila che non accettino lo spostamento in alberghi della Città o nelle strutture recettive eventualmente presenti nel Comune di stabile dimora, perderanno l'assistenza alberghiera e dovranno lasciare la struttura recettiva ospitante entro 5 giorni dal rifiuto allo spostamento. Potranno richiedere solo c.a.s. qualora permangano i requisiti per tale forma di assistenza.
6. E' inibito l'ingresso in strutture ricettive per motivazioni sanitarie.
7. Ai fini della gestione delle disposizioni previste dalla presente direttiva, per nucleo familiare si intende, in via prioritaria, quello formalmente risultante dalla certificazione anagrafica. Sono in ogni caso considerati come unico nucleo familiare i coniugi, anche con prole, non separati in base a provvedimenti giudiziari. I nuclei interessati possono richiedere la valutazione di particolari situazioni, formulando una esplicita richiesta e fornendo la necessaria documentazione alla S.G.E, Area assistenza alla popolazione.

CAPITOLO 5 - PROGETTO C.A.S.E.

ART. 1 - CENSIMENTO DI AGOSTO 2009 PER IL COMUNE DELL'AQUILA

OPCM

1. (OPCM n. 3797/2009, art. 28, comma1)

Allo scopo di definire in modo dettagliato e puntuale i fabbisogni alloggiativi dei cittadini del Comune dell'Aquila che alla data del 6 aprile 2009 risiedevano o avevano stabile dimora in un'abitazione che a seguito del sisma è stata classificata in classe E o F oppure situata nelle aree soggette a sgombero per effetto di provvedimenti dell'Autorità sindacale, il Commissario delegato e il comune dell'Aquila provvedono all'espletamento di un'attività di rilevazione, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, quale dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indispensabile per la successiva assegnazione degli alloggi provvisori ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 2 - REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL PROGETTO C.A.S.E.

OPCM

1. (OPCM n. 3806, art.1, commi 1,2,3,4,5,6)

Al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del Comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo E o F ovvero ubicate nelle "zone rosse", fatte salve quelle destinate a soddisfare le esigenze e le finalità di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, il Sindaco del medesimo Comune individua con proprio decreto i nuclei familiari da collocare nei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (C.A.S.E.), realizzati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L'assegnazione della sistemazione alloggiativa avviene previo accertamento dei titoli effettivi.

2. Il Sindaco adotta il decreto di cui al comma 1 dando prioritaria sistemazione ai nuclei familiari, o di coabitazione, numerosi, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) nucleo familiare composto da almeno 3 persone cui sono assimilati i nuclei monoparentali con un figlio minore a carico;
- b) cittadinanza italiana o dell'Unione europea, o cittadinanza di paese extra europeo con regolare permesso di soggiorno;
- c) vicinanza alle zone di provenienza,
- d) residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella "zona rossa" nel Comune di L'Aquila;
- e) indisponibilità per tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione di un'altra abitazione, anche in locazione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, ubicata nei Comuni di: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant'Angelo;
- f) presenza di persone disabili, di anziani, di lavoratori occupati nella regione Abruzzo al momento del sisma e di studenti e minori in età prescolare.

L'assegnazione della sistemazione alloggiativa di cui al comma 1 determina la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione.

3. Per gli abitanti delle frazioni, appositamente individuati dal Sindaco, le cui abitazioni sono distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo E o F, ovvero ubicate nelle "zone rosse", si provvederà ad allestire Moduli abitativi provvisori.
4. I nuclei familiari con abitazione principale classificata con esito B e C in zona rossa del capoluogo e delle frazioni alla data del censimento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 anche se non già assegnatari degli alloggi del progetto CASE o dei moduli abitativi provvisori (MAP) di cui ai commi 1 e 4, come i nuclei con abitazioni classificate con esito E e F, mantengono il titolo a permanere nei predetti alloggi anche nel caso che le relative abitazioni principali non risultino più ricomprese nella zona rossa per gli effetti derivanti da successivi interventi di messa in sicurezza, per il tempo necessario per la esecuzione dei lavori di riparazione dei relativi immobili secondo le previsioni formulate dal progettista e dal direttore dei lavori ed inserite nel contratto di affidamento dei lavori.
5. Le domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari di cui al comma 5 e delle parti comuni dei relativi edifici devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza che consentono l'accesso alle stesse, ovvero degli esiti di agibilità, se successiva."

ART. 3 - POTERI DEL COMMISSARIO DELEGATO NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PROVVISORI

OPCM

1. *(OPCM n. 3820/2009, art 17, comma 1)*

Fermo restando quanto già in tal senso disposto, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro composizione.

ART. 4 - – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

1. *(OPCM n. 3820/2009, art 17, comma 2)*

Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila provvede con proprio provvedimento ad istituire una commissione composta da rappresentanti del medesimo comune, del Dipartimento nazionale della protezione civile, della prefettura dell'Aquila e dell'azienda sanitaria competente, per l'esame di situazioni di particolare gravità ed eccezionalità, nelle quali rilevino condizioni di particolare disagio sociale, sanitario od economico e per le conseguenti determinazioni. La commissione opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**ART. 5 - PROCEDURE PER LA GESTIONE
DEGLI ALLOGGI C.A.S.E. E DEI BENEFICI
POST SISMA**

DIRETTIVE

1. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n. 1078-U/SGE del 25/02/2010, n. 21227-U/SGE del 22/09/2010, n. 21149-U/SGE del 14/12/2010)*

Sottoscrizione contratto e consegna chiavi

(omissis)

Cambi, sostituzioni, diverse localizzazioni, potranno essere chieste dai nuclei assegnatari solo dopo esser entrati in C.A.S.E. *(omissis)* Eventuali indicazioni formulate dalla Commissione sanitaria speciale su queste problematiche, saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità di alloggi e senza ledere i diritti degli altri nuclei già assegnatari.

2. Diminuzione del nucleo familiare.

- In caso di decesso di un componente del nucleo, resta confermato l'alloggio già assegnato;
- In caso di decesso di due o più componenti, deve essere individuato un nuovo alloggio adeguato al minor numero dei componenti il nucleo assegnatario;
- *(omissis)*

3. Aumento del nucleo familiare.

Non è consentito l'inserimento di nuovi soggetti del nucleo familiare o di coabitazione già assegnatario, se non nei seguenti casi:

- Nascite;
- Matrimonio;
- Inserimento di single censito;
- Sostituzione di badante censita con nuovo soggetto addetto alla cura dell'assegnatario;
- Sostituzione di un componente rinunciatario con altra persona già positiva per l'assegnazione di un alloggio.

In tutti i casi, l'alloggio già utilizzato non può subire variazioni. Eventuali variazioni di alloggio potranno essere prese in considerazione successivamente alla conclusione del procedimento di assegnazione agli aventi titolo e compatibilmente con le disponibilità residue. *(omissis)*

4. I nuclei familiari assegnatari di alloggi del progetto CASE, di un MAP o di un alloggio del Fondo immobiliare, sono tenuti ad esporre il relativo nominativo negli appositi spazi della cassetta della posta e del campanello, al fine di favorire corretti e tempestivi rapporti anche con le pubbliche amministrazioni di interesse dei medesimi nuclei familiari. Per le stesse motivazioni è indispensabile comunicare, al Comune di appartenenza e alla S.G.E., l'eventuale cambio del numero telefonico, fisso o cellulare, in precedenza segnalato come recapito.
5. Al fine di agevolare la rintracciabilità degli assegnatari degli alloggi C.A.S.E., M.A.P., Fondo Immobiliare, i contratti delle utenze devono essere sottoscritti dall'intestatario del contratto di comodato gratuito.

**ART. 6 - – RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOLUZIONI ALLOGGIATIVE PER IL
COMUNE DELL'AQUILA**

DIRETTIVE

1. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n. 8858-U/SGE del 26/05/2010, n. 19311-U/SGE del 31/08/2010, n. 1/2011 del 3/6/2011 art. 1,2,5,6,8, n. 1/2012 del 16.1.2012 art 1 commi 1,2,3,4,5,, art. 3)*

Permanendo una consistente richiesta di alloggi da parte dei nuclei da uno o due componenti, che risultano ancora inseriti nelle relative liste di assegnazione, (omissis), si ritiene necessario favorire la migliore utilizzazione degli alloggi ancora disponibili con particolare riferimento agli appartamenti del Fondo Immobiliare:

- a) Possono essere favorite le richieste dei nuclei familiari con numerosità pari o superiore a 2 unità che già occupano alloggi del progetto CASE tendenti all'assegnazione di un altro alloggio di maggiore ampiezza e comunque più adeguato alle esigenze correlate alla composizione del nucleo familiare;
(omissis)
 - c) Hanno priorità le situazioni familiari che mostrano una condizione di effettivo e documentato disagio nell'utilizzazione dell'attuale sistemazione alloggiativa con particolare riferimento ai nuclei da tre o cinque componenti che fruiscono, rispettivamente, di un alloggio da due o da quattro;
 - d) Vengono prese in considerazione prima i nuclei nei quali l'età del componente più giovane è maggiore.
2. I nuclei provenienti da alloggi del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. possono aggregare nuclei che al censimento dell'agosto 2009 abbiano optato per la scelta C.A.S., ai fini dell'assegnazione di un alloggio del Progetto C.A.S.E. di maggiori dimensioni, M.A.P. o appartamento Fondo Immobiliare, previa apposita domanda e colloquio di verifica dei requisiti prescritti ed applicati per le assegnazioni finora effettuate.
3. Possono essere effettuati spostamenti di zona di nuclei assegnatari con priorità per riavvicinamento ai luoghi attuali di lavoro o di studio, fatta sempre salva la possibilità di scambio concordato tra nuclei.
4. Tutti i nuclei che al censimento di agosto abbiano optato per la scelta C.A.S. e dimorino in albergo a carico dell'Erario, stabilmente dimoranti alla data del 6.4.2009 in abitazioni classificate E, F o situate in Zona Rossa, che non siano proprietari di altre unità immobiliari agibili nell'ambito di mobilità, saranno chiamati a colloquio per la verifica dei requisiti per l'assegnazione di alloggio del Progetto C.A.S.E., M.A.P. o alloggio del Fondo Immobiliare nell'ambito delle disponibilità residue, sulla scorta di criteri preventivamente stabiliti. In caso di assenza ingiustificata a tre chiamate per il colloquio di verifica, perderanno il diritto alla sistemazione alberghiera gratuita e potranno usufruire solo del C.A.S.
5. Tutti i nuclei comunque interessati alle possibilità previste dalla presente direttiva, qualora non avessero ancora sostenuto il colloquio per accertamento del possesso dei requisiti, saranno chiamati a sostenere tale verifica.
6. Alloggi ancora da assegnare, con assoluta priorità per i nuclei già in elenco.

7. Al fine di favorire l'accelerazione delle procedure dell'assegnazione di alloggi del progetto C.A.S.E. o M.A.P. ai nuclei familiari con un componente ancora ricompresi nelle relative liste, gli alloggi che risultino liberi e disponibili sono destinati a detti nuclei, con carattere di assoluta priorità e sino al 15 gennaio 2012. Questo criterio prevale su ogni altra disposizione relativa alla modifica degli alloggi già in godimento o all'assegnazione dei medesimi a nuovi nuclei, comprese le nuove disposizioni previste dal presente documento. Sono fatti salvi gli scambi consensuali a parità di caratteristiche degli alloggi ed i trasferimenti per riduzione del nucleo, per i quali è stata avviata la procedura alla data di emanazione della presente direttiva. (omissis) Possono essere assegnati, in via del tutto provvisoria e comunque sino al 15 gennaio 2012, anche alloggi di metratura superiore a quella spettante; in tal caso, nel contratto di comodato viene specificato che l'assegnazione ha carattere temporaneo sino all'individuazione di un alloggio adeguato, ove il nucleo interessato si impegna a trasferirsi tempestivamente entro 10 giorni dalla comunicazione. Nell'assegnazione delle unità abitative viene privilegiato il criterio della consensualità: gli alloggi disponibili alla data di emanazione della presente direttiva vengono offerti ai single in lista di attesa per l'assegnazione che al censimento dell'agosto 2009 hanno indicato la scelta per il progetto C.A.S.E. Le assegnazioni avverranno seguendo l'ordine di graduatoria, con la possibilità di scelta della località e della metratura tra quelle di volta in volta disponibili. (omissis) Non riconsegnare il modulo e/o non esprimere l'ordine delle preferenze comporta l'assegnazione discrezionale dell'alloggio entro il termine di 10 giorni. Una volta assegnato l'alloggio, l'occupazione dello stesso dovrà avvenire entro 10 giorni, pena la decadenza dell'assegnazione. In caso di rinuncia all'alloggio assegnato, l'unica forma di assistenza ancora garantita ai rinunciatari sarà il c.a.s. (omissis) La verifica sui requisiti e sulla permanenza degli stessi potrà avvenire anche successivamente al trasferimento od all'assegnazione dell'alloggio, al fine di accelerare le procedure di consegna. E' evidente che eventuale carenza o perdita dei requisiti comporta la decadenza dall'assegnazione in ogni tempo. A seguito della riduzione numerica del nucleo originario assegnatario di alloggi CASE o MAP, per rinuncia di uno o più componenti, l'erogazione del CAS nei confronti di questi ultimi, qualora ancora in possesso dei prescritti requisiti, avrà decorrenza dalla data di effettivo cambio dell'alloggio per il nucleo residuo, ove questo risulti necessario.
8. Nucleo monocomponente con badante; assegnazione alloggio idoneo
9. I nuclei monocomponente, ancora in lista di assegnazione, con invalidità riconosciuta e/o indennità di accompagnamento e conseguente necessità di assistenza continua da parte di una badante a causa delle precarie condizioni di salute, opportunamente documentate, possono essere assegnatari di un alloggio CASE o MAP con almeno una camera da letto e con posto letto aggiuntivo per la badante, anche se assunta dopo il terremoto. Eventuali spostamenti per i nuclei già assegnatari potranno aver corso a conclusione del procedimento indicato al punto 1. Lo stesso criterio va esteso anche ai casi in cui nuclei che si riducono per disaggregazione mantengono lo stesso numero assumendo una badante, fatti salvi i requisiti precedentemente stabiliti.
10. Conservazione titolo all'assegnazione di un alloggio o agli interventi di assistenza anche a seguito di sentenza di separazione giudiziale o consensuale.
11. Il coniuge che, a seguito di una sentenza di separazione giudiziale o di un decreto di separazione consensuale formalmente omologata, ha dovuto lasciare l'alloggio del progetto

CASE o MAP o del Fondo Immobiliare, assegnato dal giudice all'altro coniuge, conserva il diritto all'assegnazione di altro alloggio adeguato; a tal fine viene collocato in coda alla vigente graduatoria della lista di assegnazione dei nuclei da uno. (omissis) Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di nuclei conviventi ("coppie di fatto") che risultino inseriti nel medesimo nucleo anagrafico la cui separazione possa essere dimostrata. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di "doppio beneficio" di cui alla direttiva n. 27149/2010 (omissis). Al momento del ripristino dell'agibilità dell'immobile di stabile dimora del nucleo originario cessa ogni forma di assistenza per ogni componente del nucleo originario.

12. Nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell'ingresso negli alloggi del Progetto CASE/MAP/Fondo Immobiliare.
13. I nuclei anagrafici distinti che si sono aggregati in fase di censimento dell'agosto 2009 ai soli fini dell'ingresso in alloggi del Progetto CASE/MAP/Fondo Immobiliare possono presentare istanza di disaggregazione ai fini dell'ottenimento di un altro alloggio CASE/MAP per il nucleo che rinuncia all'alloggio precedentemente assegnato. Il nucleo che esce dall'alloggio CASE/MAP percepirà c.a.s. fino alla nuova assegnazione (omissis). Viceversa al nucleo che rimane nell'alloggio inizialmente assegnato verrà riassegnato un alloggio di dimensioni adeguate ai componenti residui.
14. Nuclei familiari con abitazione principale agibile occupata in locazione o in comodato alla data del 6 aprile 2009.
15. I nuclei familiari che fruiscono di una delle diverse forme di assistenza (omissis) conservano la titolarità dei diversi interventi di sostegno, anche nel caso in cui siano proprietari di alloggi agibili che già dall'aprile 2009 erano stabilmente occupati da parenti o affini, che possono dimostrarvi la stabile dimora anche senza contratto, ma con idonea documentazione. In caso di utilizzo da parte di estranei è necessario il contratto di locazione registrato.
16. Assegnazione alloggi del Progetto C.A.S.E., M.A.P. e Fondo Immobiliare AQ: criteri
17. Gli alloggi del Progetto C.a.s.e, M.a.p. e, successivamente, Fondo Immobiliare non assegnati alla data di emanazione della presente direttiva, nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili, sono assegnati prioritariamente ai nuclei familiari che risultino positivi in Commissione Speciale socio-sanitaria ex O.P.C.M. n.3820/2009, sia per l'assegnazione di un alloggio più ampio rispetto a quello già assegnato, sia per una diversa localizzazione dello stesso.
18. Gli alloggi residui, nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati ai nuclei che ancora usufruiscono di assistenza in strutture ricettive alberghiere. In caso di rinuncia i detti nuclei perdono il diritto a qualsiasi forma di assistenza. Le assegnazioni avvengono secondo le seguenti priorità:
19. nuclei che hanno fatto richiesta a seguito di un cambio esito di agibilità dell'immobile (da A/B/C a E/F).
20. nuclei con abitazione di stabile dimora classificata E, F o situata in zona rossa (anche di edilizia residenziale pubblica) che al momento del censimento del fabbisogno abitativo dell'agosto 2009 avessero optato per la scelta del contributo di autonoma sistemazione (c.a.s.), dando la priorità ai nuclei più numerosi;

21. nuclei che, pur avendo un'abitazione di stabile dimora al 6 aprile 2009 classificata E, F o sita in zona rossa già dall'epoca del censimento 2009, abbiano presentato il modulo del censimento del fabbisogno abitativo fuori termine (oltre la scadenza del 10 agosto 2009);
22. nuclei con abitazione di stabile dimora classificata E, F o situata in zona rossa (anche di edilizia residenziale pubblica) che non hanno compilato il modulo del censimento del fabbisogno abitativo dell'agosto 2009.
23. Con riferimento alla direttiva n. 1/2011, gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati, previa richiesta, al "coniuge che a seguito di una sentenza di separazione giudiziale o di decreto di separazione consensuale formalmente omologata, ha dovuto lasciare l'alloggio del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. o del Fondo Immobiliare AQ, assegnato dal giudice all'altro coniuge. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di "nuclei conviventi (coppie di fatto) che risultino inseriti nel medesimo nucleo anagrafico la cui separazione possa essere dimostrata" (art. 5 direttiva 1/2011). L'assegnazione può essere effettuata anche nei confronti di nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell'ingresso negli alloggi del Progetto C.A.S.E., M.A.P., Fondo Immobiliare AQ (art. 6 direttiva 1/2011).
24. Gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati ai nuclei con abitazione E, F o situata in zona rossa che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione. Le assegnazioni avverranno prioritariamente per i nuclei più numerosi; a parità di numerosità dei componenti, e tenuto conto della tipologia dell'alloggio, ha priorità nell'assegnazione dell'alloggio il nucleo che percepisce il contributo maggiore. E' consentita la disaggregazione e pertanto sono ammessi a tale assegnazione anche nuclei con abitazione E, F o situata in zona rossa che al censimento del 2009 si erano aggregati ad altro nucleo optando per la scelta del contributo di autonoma sistemazione.
25. Gli alloggi residui nonché tutti gli alloggi che dovessero di seguito rendersi disponibili sono assegnati ai nuclei che hanno stipulato contratto di locazione concordato ex O.P.C.M. 3769/2009 e che abbiano titolo all'assegnazione stessa.
26. Nei confronti di tutti i suddetti nuclei dovrà essere preventivamente effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di legge.
27. Per tutte le casistiche indicate, ad esclusione di quella di cui al punto n. 1, le assegnazioni avverranno prioritariamente per i nuclei più numerosi.
28. (*omissis*)
29. 7. Modifica della forma assistenziale
30. Non è consentito il passaggio da una forma assistenziale ad altra qualora tale passaggio comporti un aumento di spesa.
31. (*omissis*)
32. Vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni se in contrasto con la presente disciplina. Ogni eventuale diversa assegnazione degli alloggi C.a.s.e, M.a.p., Fondo Immobiliare potrà effettuarsi solo dopo aver soddisfatto le assegnazioni previste dagli articoli precedenti. Le presenti disposizioni valgono per il Comune di L'Aquila, e per gli altri Comuni del cratere individuati con i decreti del Commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009.

ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DEI CAMBI ESITO DI AGIBILITA'

DIRETTIVE

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n. 8858-U/SGE del 26/05/2010)*

Si conferma, con l'occasione, l'accogliibilità delle richieste di partecipazione al censimento dei fabbisogni alloggiativi, presentate dai nuclei familiari dopo il 10 agosto 2009, per effetto della pubblicazione dell'esito di agibilità dell'abitazione principale successivamente alla medesima data del 10 agosto 2009.

ART. 8 - ABITAZIONE PRINCIPALE CON LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

DIRETTIVE

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n. 15915-U/SGE del 3/08/2010)*

Sono considerati come destinatari delle disposizioni relative alla assegnazione di alloggi del progetto CASE, dei MAP o di appartamenti del Fondo immobiliare anche i nuclei familiari che risultino in possesso dei seguenti requisiti adeguatamente documentati:

- a) Acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione principale in data precedente al 6 aprile 2009;
- b) Classificazione di detta unità immobiliare con esito E, F o situato in zona rossa;
- c) Avvio di lavori di ristrutturazione dell'immobile acquisito, prima del 6 aprile 2009, e permanenza dei medesimi lavori alla predetta data, al fine di adeguarlo alle esigenze del nucleo familiare;
- d) Temporanea sistemazione del nucleo familiare, alla data del 6 aprile 2009, in altro immobile non di proprietà o con usufrutto, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione nell'immobile destinato ad abitazione principale.

ART. 9 - GESTIONE DEGLI ALLOGGI C.A.S.E. E M.A.P. PER IL TUTTI I COMUNI DEL CRATERE

DIRETTIVE

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n. 21227-U/SGE del 22/07/2010, art. 9, n. 27149-U/SGE del 14/12/2010)*

I nuclei familiari già assegnatari di un alloggio del progetto CASE o di un MAP, possono comunicare la disponibilità di ospitare un altro nucleo familiare (di uno o più componenti) fornendo i relativi nominativi e codici fiscali con la espressa conferma dell'alloggio in godimento; i nuclei da ospitare devono dimostrare la persistenza della inagibilità della abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009 con esito B, C, E, F o situata in zona rossa; per il periodo di ospitalità viene sospesa la eventuale sistemazione alberghiera (anche in caserma) e il contributo per la autonoma sistemazione; possono essere ospitati anche

studenti universitari proprietari di alloggi nei comuni del cratere di stabile dimora o censiti positivamente; al nucleo ospitante viene riconosciuto il contributo di solidarietà previsto dall'art. 2, comma 3, della OPCM 3857 del 2010 qualora si tratti di nuclei ospitati con alloggi inagibili di tipo E, F o in zona rossa. Tale disposizione può applicarsi in tutti i Comuni del cratere.

2. È consentita la ospitalità di componenti del nucleo familiare, non ricompresi nei componenti elencati nel contratto di comodato, nell'alloggio già assegnato del progetto CASE o dei MAP. L'alloggio assegnato al nucleo ospitante non può subire variazione in aumento e non è consentito l'accesso alla Commissione Speciale per avere un alloggio di dimensioni maggiori. Il soggetto a cui è consentita la ospitalità nell'alloggio del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. segue la sorte del nucleo assegnatario; di conseguenza in caso di rinuncia o perdita dei requisiti, l'ospite deve lasciare l'alloggio contestualmente al nucleo ospitante. Qualora l'ospite percepisca il c.a.s. la relativa erogazione viene a cessare dal momento dell'ingresso nell'alloggio. La comunicazione di disponibilità ad accettare l'ingresso nell'alloggio di altro componente del nucleo familiare deve essere sottoscritta dal titolare del contratto di comodato ed inviata alla S.G.E., Area Assistenza alla Popolazione, utilizzando il modello appositamente predisposto. Tale disposizione è applicabile anche nei comuni del cratere per l'ingresso nei M.A.P. In questo caso la richiesta d'ingresso deve essere rivolta al sindaco del comune d'interesse.

ART. 10 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

DIRETTIVE

1. (*Direttive del Vicecommissario Vicario n. 1078-U/SGE del 25/02/2010, art. 1; n. 19311-U/SGE del 31/08/2010, art. 12; n. 21277-U/SGE del 22/09/2010, art.1,2,3,4,5,6; n. 1/2011 del 3/06/2011, art. 7*)

Sottoscrizione contratto e consegna chiavi

- La mancata sottoscrizione del contratto di comodato o la mancata accettazione delle chiavi dell'alloggio del progetto C.A.S.E./M.A.P., equivale a rinuncia. Pertanto gli appartamenti potranno essere rimessi a disposizione di altri nuclei positivi per assegnazione e i rinunciatari avranno diritto solo al c.a.s., con esclusione di ogni altra forma di assistenza.
2. Le badanti, positive a colloquio, che sono entrate in alloggi del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. in virtù di contratto di lavoro con il dichiarante nel censimento di agosto 2009, e che quindi non sono proprietarie né affittuarie di alloggio classificato E, F o in Zona Rossa, perdono il diritto all'ospitalità nell'alloggio assegnato al datore di lavoro in caso di licenziamento o morte dell'assistito. Hanno tuttavia diritto esclusivamente al contributo per l'autonoma sistemazione per un anno dalla data fine rapporto di lavoro (in analogia con quanto previsto per l'assistenza agli sfrattati).
 3. I nuclei familiari, censiti con esito positivo, aventi titolo alla assegnazione di un alloggio, secondo le priorità derivanti dalla collocazione nella pertinente graduatoria, qualora non dovessero dare risposta alla relativa convocazione telefonica, o non si dichiarassero

disponibili ad essere presenti nelle date indicate per la firma del contratto o per la consegna delle chiavi, possono essere richiamate per un massimo di altre due volte.

4. Le eventuali complessive tre chiamate devono essere effettuate in tre giorni consecutivi e la data di convocazione deve essere contenuta entro i successivi tre giorni. I nuclei familiari interessati, qualora effettivamente impossibilitati, possono conferire delega a un familiare o altro soggetto di fiducia; questa possibilità viene illustrata al momento della chiamata.
5. La effettuazione delle chiamate deve essere documentata da apposita dichiarazione sottoscritta da almeno due operatori incaricati e dal Dirigente dell'Area assistenza alla popolazione della S.G.E., o suo delegato.
6. La mancata risposta alle predette chiamate, anche se dovuta ad un telefono spento, ovvero la mancata presentazione, in tre successive circostanze, nel giorno e nell'ora preventivamente comunicati, comporta la immediata decadenza dalla eventuale sistemazione alberghiera, permanendo il solo diritto al CAS; sono fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore valutati positivamente dell'Area assistenza alla popolazione; i nuclei interessati vengono collocati in coda alla relativa graduatoria per eventuali future assegnazioni, una volta esaurita la priorità degli altri nuclei ancora presenti nella medesima graduatoria.
7. I nuclei familiari che non si presentano nell'ora e nel giorno preventivamente comunicati, per la verbalizzazione della riconsegna delle chiavi dell'alloggio, sono tenuti a corrispondere una penale economica di 40 euro per ogni giorno di ritardo, sino al momento della effettiva riconsegna delle chiavi.
8. Si conferma che le chiamate dei nuclei familiari e le comunicazioni relative alle convocazioni vengono effettuate per telefono, con annotazione da parte degli operatori.
9. Nuclei familiari autonomi, costituiti come disaggregazione dei nuclei originari.
Qualora uno o più componenti di un nucleo familiare anagrafico unitario alla data del 6 aprile 2009 costituisca uno o più nuclei anagrafici autonomi successivamente alla predetta data (anche a seguito di matrimonio) stabilendo la residenza in un immobile agibile, la cessazione delle diverse forme di assistenza o dell'assegnazione di alloggi CASE o MAP trova applicazione solo nei confronti dei soggetti che costituiscono nucleo anagrafico autonomo (omissis).

ART. 11 - – CONTROLLI E REVOCHE

DIRETTIVE

1. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n. 1078-U/SGE del 25/02/2010, art. 5; n. 27149-U/SGE del 14712/2010, art. 7)*

Controlli e revoche.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di L'Aquila effettuano periodici controlli, (omissis), per verificare l'effettiva occupazione delle case assegnate da parte di tutti i componenti dei nuclei familiari o di aggregazione che hanno sottoscritto il contratto di comodato d'uso.

Si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio qualora, anche a seguito del mancato ritiro della raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal progetto C.A.S.E., venga

accertata l'assenza del nucleo familiare con due distinti verbali di sopralluogo effettuati, il primo dalle Forze dell'Ordine e il secondo dal Comando della Polizia Municipale di L'Aquila; per la verifica del mancato utilizzo dell'alloggio si tiene conto di tutti gli ulteriori elementi di conoscenza disponibili e delle dichiarazioni rese dai vicini.

- L'eventuale accertamento di una presenza parziale di componenti del nucleo assegnatario, senza adeguata motivazione preventivamente comunicata, comporta la verifica delle condizioni per la conferma o per la modifica della tipologia dell'alloggio assegnato.

Alla notifica di revoca dell'assegnazione si procede senza necessità di notifica dell'avviso di avvio del procedimento (omissis).

I 30 giorni, indicati nel contratto di comodato per lasciare l'alloggio, valgono nel solo caso di perdita dei requisiti da parte del nucleo familiare assegnatario o di coabitazione; nel caso in cui venga accertato il non utilizzo dell'appartamento, oppure l'assegnazione avvenuta senza titolo, il termine per lasciarlo libero da persone e cose da parte dell'assegnatario e del suo nucleo familiare o di coabitazione è fissato in 5 giorni.

2. Nei confronti dei nuclei assegnatari di alloggio C.A.S.E./ M.A.P., Fondo Immobiliare, che non utilizzino l'alloggio assegnato per un periodo continuativo superiore a 3 mesi, o che lo utilizzino solo nei fine settimana o per periodi saltuari, o lo utilizzino per usi diversi da quello di abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare, viene avviata la procedura per la revoca dell'alloggio non utilizzato; gli stessi nuclei, a richiesta, possono essere nuovamente assegnatari di altro alloggio idoneo, ove venga assicurata la relativa fruizione continuativa, nei limiti delle disponibilità e dei diritti di priorità degli altri nuclei in attesa di assegnazione. Nel caso di assenza di un singolo componente o di parte del nucleo per il medesimo periodo, il nucleo ridotto dovrà essere spostato in un alloggio di pezzatura adeguata al nucleo residuo. Resta, nel frattempo, confermato il diritto al c.a.s., fino a permanenza dei prescritti requisiti. Tale norma è applicabile in tutti i Comuni del cratere nei quali le Amministrazioni locali hanno provveduto ad assegnare M.A.P.

CAPITOLO 6 - ALLOGGI M.A.P

ART. 1 - ASEGNAZIONE ALLOGGI MAP

OPCM

1. (OPCM n. 3813/09, art. 9, commi 1,2)

I sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli Abitativi Provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.

**ART. 2 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI PROVVISORI E PER
L'EROGAZIONE BENEFICI
ASSISTENZIALI NEI COMUNI DEL
CRATERE**

DIRETTIVE

1. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n. 21276-U/SGE del 22/09/2010)*

Nel mese di aprile 2010 questa Struttura (S.G.E.) diffondeva a tutti i Comuni del cratere una informativa, Prot. n.4186-U/S.G.E., circa i criteri da seguire nell'assegnazione dei M.A.P., realizzati con fondi statali, ai cittadini terremotati. In breve tali criteri, elaborati in ossequio alla vigente normativa (in particolare, O.P.C.M. nn° 3790/2009, art. 7, 3833/2010, art. 2, 3857/2010, art. 2) e previo consulto con il Dipartimento della Protezione Civile, sono riconducibili a tre presupposti imprescindibili:

- a) stabile dimora nel territorio del Comune che assegna gli alloggi alla data del 6 aprile 2009;
- b) abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009 classificata E, F, o situata in zona rossa;
- c) mancato possesso/proprietà di altra abitazione agibile da parte del nucleo assegnatario (nell'ambito territoriale eventualmente individuato dai singoli Comuni).

Inoltre, le assegnazioni devono essere effettuate in base agli effettivi componenti del nucleo, tutti stabilmente dimoranti nel Comune di assegnazione alla data del 6.4.2009.

**ART. 3 - CRITERI DI UTILIZZO DEGLI
ALLOGGI M.A.P. NON ASSEGNATI NEI
COMUNI DEL CRATERE**

OPCM

1. *(OPCM 3857/2010, art. 2 commi 1, 2, 6, 7)*

Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti, e per i quali non è stata individuata un'adeguata sistemazione alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva competenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli alloggi di proprietà comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere domicilio nell'alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la residenza presso l'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.

4. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni equivalenti, tenuto conto delle disponibilità accertate una volta esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.

DIRETTIVE

5. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n.. 6339-U/SGE del 7/05/2010; n. 19311/U-SGE del 31/08/2010, commi 4, 5, 6)*

Gli alloggi MAP indicati nel prospetto allegato come parte integrante della presente ordinanza, distinti per tipologia e territorio, comunicati come non utilizzati dai Comuni interessati, possono essere assegnati ai nuclei familiari con stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 nel Comune di L'Aquila e che hanno partecipato al censimento del mese di agosto del 2009, risultando in possesso dei requisiti prescritti per la assegnazione di un alloggio del progetto CASE o di MAP o di alloggi in affitto del Fondo immobiliare, con le ulteriori specificazioni illustrate nei punti successivi;

6. I nuclei familiari devono formulare una specifica richiesta alla S.G.E, Area assistenza alla popolazione, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza (omissis);
7. La richiesta di assegnazione dei MAP residui nei Comuni diversi da L'Aquila, possono essere presentate dai nuclei che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 e risultino ricompresi nelle seguenti casistiche:
 - a) Nuclei da uno o due componenti ancora inseriti negli elenchi degli assegnatari di CASE o di MAP che ancora non hanno sottoscritto la consegna delle chiavi degli alloggi;
 - b) Nuclei già assegnatari di un alloggio CASE con consegna delle chiavi, che siano disponibili a rinunciare all'alloggio già assegnato, preferendo la collocazione in un MAP di un altro Comune;
 - c) Nuclei ricompresi nella casistica specificata nel punto 6;
8. Nelle richieste di assegnazione deve essere indicato il Comune nel quale si è disposti ad accettare un MAP, con eventuale ordine di priorità tra più indicazioni;
9. Per ogni localizzazione sarà effettuata una graduatoria dei nuclei aspiranti, ove le richieste dovessero essere superiori al numero dei MAP disponibili;
10. Ai fini delle assegnazioni previste dalla presente ordinanza, saranno prese in considerazione e inserite in graduatoria con i medesimi criteri, anche le richieste già pervenute dai nuclei numerosi, anche con provenienza dalla scelta prioritaria CAS, secondo la precedente ordinanza n. 4283/SGE del 15 aprile 2010, previa opportuna integrazione, ove necessaria;
11. I nuclei richiedenti, saranno sottoposti ai colloqui di verifica dei requisiti, secondo le procedure adottate per il progetto CASE, ove tale adempimento non risulti già soddisfatto con esito positivo;
12. I MAP risultanti dal prospetto allegato, vengono offerti ai nuclei familiari richiedenti, con colloquio positivo, secondo l'ordine di graduatoria; i nuclei familiari che dovessero rinunciare alla offerta hanno diritto al solo contributo per autonoma sistemazione permanendo la

relativa collocazione in graduatoria per una eventuale successiva assegnazione dopo il completo esaurimento delle liste degli assegnatari;

13. Si ribadisce che tutti i nuclei ancora in graduatoria per l'assegnazione, anche se hanno chiesto la maggiorazione del C.A.S., possono chiedere l'assegnazione dei M.A.P. fuori Comune ancora disponibili;
14. Si ribadisce altresì che tutti i nuclei ancora in graduatoria per l'assegnazione, che hanno precedentemente rifiutato l'assegnazione di un M.A.P. nel Comune di L'Aquila, possono chiedere l'assegnazione di un M.A.P. fuori Comune;
15. Al fine di evitare che M.A.P. residui in altri Comuni restino inutilizzati, è ammessa l'assegnazione di alloggi di pezzatura superiore alle necessità effettive del nucleo richiedente.
16. Nel momento in cui saranno disponibili alloggi della pezzatura adeguata per l'effettiva numerosità del nucleo assegnatario, sarà obbligatoriamente effettuato il cambio di alloggio; (omissis).
17. Gli alloggi dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) non assegnati alla data di emanazione della presente ordinanza secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 sono rimessi nella disponibilità dei Sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono stati realizzati.

OPCM

18. (OPCM n. 3917/2010, art. 4, commi 1,2)
19. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati ai nuclei familiari residenti nel comune in cui sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorità:
 - Nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione;
 - Nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari del c.a.s..
20. In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l'assegnazione di cui al comma 2, i Sindaci possono prevedere l'assegnazione a nuclei con abitazione principale classificata B o C, per la quale sia stato concesso il contributo per la riparazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 del 2009 e per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori di riparazione dell'abitazione stessa, autorizzato dal Comune. L'assegnazione dell'alloggio comporta l'automatica cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa.

ART. 4 - CRITERI PER LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI MAP PER I CITTADINI DEL COMUNE DELL'AQUILA

DIRETTIVE

1. (*Direttive del Vicecommissario Vicario* 2428/U-SGE del 15/03/2010, art. 1, commi 1, c, d, e, n. 4283 del 15/04/2010, art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12; n. 19311/U-SGE del 31/08/2010, art. 1; n. 1/2011 del 03/06/2011, art. 3)

I nuclei familiari da uno e da due, positivi ai colloqui di accertamento dei requisiti ed ancora in attesa di collocazione, che hanno avuto un successivo esito positivo per un'assegnazione prioritaria della Commissione speciale sanitaria, avranno l'assegnazione di monolocali/bilocali, nei limiti delle effettive disponibilità dei MAP o degli alloggi del Fondo Immobiliare (omissis);

2. Possono richiedere il passaggio in appartamenti dei MAP o del Fondo Immobiliare i nuclei familiari numerosi già alloggiati in C.A.S.E., ma in appartamenti con ricettività di progetto inferiore alla composizione del nucleo di coabitazione; la richiesta, pertanto, è consentita ai nuclei con numerosità pari o superiore a 5 unità (omissis);
3. Ai nuclei da due che alla data odierna non hanno avuto sistemazione negli alloggi del Progetto CASE sarà offerto un alloggio MAP o altre soluzione alloggiative ritenute equivalenti. La non accettazione dell'offerta dovrà risultare da apposito verbale; i nuclei familiari rinunciatari possono beneficiare del solo contributo di autonoma sistemazione mentre viene a cessare l'eventuale sistemazione alberghiera con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data del predetto verbale. Permane, comunque, la collocazione dei nuclei familiari in graduatoria per eventuali, future disponibilità di alloggi successivamente all'esaurimento della graduatoria degli aventi diritto;
4. I nuclei familiari monocomponente, con colloquio positivo ed in attesa di collocazione, possono richiedere l'aggregazione con altro nucleo monocomponente, con i medesimi requisiti, al fine di favorire l'individuazione di un idoneo alloggio nell'ambito delle effettive disponibilità e nel rispetto delle priorità dei nuclei da due componenti ancora in graduatoria.
5. Gli alloggi MAP con metratura di 70 mq. presenti nel Comune di L'Aquila o negli altri Comuni del cratere e gli appartamenti del Fondo immobiliare con posti letto pari o superiore a quattro, che risultano ancora non occupati per la assenza di nuclei familiari aventi titolo di priorità, possono essere assegnati anche ai nuclei che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 (nuclei censiti) indicando la prima preferenza per il contributo per la autonoma sistemazione;
6. Possono essere considerati possibili assegnatari dei predetti alloggi o appartamenti i nuclei familiari censiti con numerosità pari o superiore a quattro unità stabilmente domiciliati nel Comune di L'Aquila alla data del 6 aprile 2009 in alloggi distrutti o dichiarati inagibili con esito E, F o situati in zona rossa e che risultano in possesso degli altri requisiti prescritti per la assegnazione di un alloggio CASE;
7. Sono equiparati ai nuclei numerosi anche quelli, comunque censiti, che risultano da volontarie aggregazioni, sempreché complessivamente si ottenga un numero pari o superiore a quattro unità;
8. Le aggregazioni di cui al punto 3 sono consentite anche con la adesione dei nuclei da uno o due componenti che attualmente risultano inseriti negli elenchi degli assegnatari di un alloggio del progetto CASE o negli elenchi degli assegnatari di un appartamento del Fondo immobiliare, in entrambi i casi con colloquio positivo e in attesa della consegna delle chiavi;

9. Tutti i nuclei richiedenti o aggregati, con prioritaria scelta CAS nel censimento di agosto, saranno sottoposti ai colloqui di verifica dei requisiti prescritti e applicati per la assegnazione di un alloggio del progetto CASE, dei MAP o di un appartamento del Fondo immobiliare;
10. In presenza di un numero di richieste superiore al numero degli alloggi o degli appartamenti disponibili, saranno formulate specifiche graduatorie nel rispetto dei criteri sino ad ora utilizzati per il progetto CASE;
11. I nuclei familiari, anche aggregati, con numerosità pari o superiore a cinque, hanno priorità nella assegnazione degli alloggi disponibili;
12. Nella individuazione dei nuclei familiari assegnatari si tiene conto del criterio della territorialità riferito alla stabile dimora dei nuclei medesimi e, in caso di aggregazione, del nucleo principale;
13. Il contributo per la autonoma sistemazione o la sistemazione alberghiera cessa con effetto dalla data di effettiva consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato;
14. L'eventuale rifiuto della soluzione alloggiativa offerta, nell'ambito di quelle comunque disponibili, comporta la decadenza dalla eventuale sistemazione alberghiera e il solo diritto al CAS senza le maggiorazioni previste dall'art. 2 della OPCM 3857 del 2009.
15. Gli alloggi residui (C.A.S.E., M.A.P. Fondo Immobiliare) possono essere assegnati alle famiglie che abbiano effettuato il censimento ad agosto con scelta prioritaria C.A.S., con numerosità pari o superiore a 4 anche se abbiano presentato tardivamente domanda di passaggio dal C.A.S. ai sensi della direttiva del vice Commissario Vicario n. 4283 del 15.4.2010, o abbiano usato modello diverso da quello predisposto con la detta direttiva; (omissis).
16. Assegnazione alloggi CASE e MAP ai nuclei censiti di almeno tre componenti con scelta c.a.s.
17. Gli alloggi del Progetto CASE o dei MAP, con posti letto pari o superiori a tre, che risultano non occupati per l'assenza di nuclei familiari aventi titolo di priorità, possono essere assegnati anche ai nuclei con numerosità pari o superiore a tre che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 (nuclei censiti) indicando la prima preferenza per il c.a.s.

**ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
ALLOGGI MAP AI NUCLEI FRAZIONISTI
DEL COMUNE DELL'AQUILA**

DIRETTIVE

1. (*Directive del Vicecommissario Vicario n. 6337 del 07/05/2010, art. 1, commi a, b, c; art. 2, art. 4, commi a, b; n. 19311/U-SGE del 31/08/2010, art. 2; n. 1/2011 del 03/06/2011, art. 4*)
Gli alloggi MAP realizzati nel territorio del Comune di L'Aquila possono essere assegnati anche ai nuclei familiari che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Partecipazione al censimento di agosto 2009 con indicazione della preferenza prioritaria per il contributo di autonoma sistemazione (nucleo censito);

- b) Dimora stabile in uno dei centri abitati delle frazioni del Comune di L'Aquila alla data del 6 aprile 2009, in un alloggio distrutto o dichiarato inagibile con esito E, F o situato in zona rossa;
- c) Indisponibilità per tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione di un'altra abitazione, anche in locazione ai sensi della OPCM n. 3769 del 2009, nel Comune di L'Aquila o in uno dei Comuni dell'ambito di mobilità.
2. omissis) l'area di assegnazione di un MAP deve necessariamente coincidere con quella corrispondente alla frazione di stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 (omissis).
 3. (omissis)
 4. L'effettiva assegnazione dell'alloggio viene effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Criterio della territorialità;
 - b) Inserimento del nucleo negli elenchi formulati dai Presidenti di Circoscrizione ai fini dell'assegnazione di alloggi MAP per i residenti nelle frazioni
 5. I Frazionisti che abbiano presentato domanda tardiva di passaggio da C.A.S. a M.A.P. ai sensi della direttiva del vice Commissario Vicario n. 6337 del 7.5.2010, possono essere chiamati a colloquio per l'assegnazione dei M.A.P. residui nelle Frazioni di appartenenza di superficie adeguata alla numerosità del nucleo richiedente, compatibilmente con la disponibilità; (omissis).
 6. Assegnazione MAP nelle frazioni ai nuclei frazionisti
I nuclei familiari frazionisti, con abitazione principale inagibile con esito E, F o zona ripermetrata, anche non censiti nell'agosto 2009, che fruiscono di assistenza, possono richiedere l'assegnazione di un MAP disponibile nella frazione di origine correlato alla numerosità del nucleo; l'eventuale assegnazione può avere decorrenza alla prima scadenza utile del contratto di locazione, qualora si sia stipulato un contratto di affitto concordato ex OPCM 3769/2009, ed in ogni caso previo colloquio di verifica dei requisiti (omissis).

ART. 6 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE PER LE ATTIVITA' DELLE PARROCCHIE E PER LE SEDI DEGLI ORDINI RELIGIOSI

DIRETTIVE

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n. 990/U-SGE del 22/02/2010, art. 1, 3)*
E' autorizzata l'assegnazione di idonei ambienti nell'ambito del progetto MAP del Comune di L'Aquila, da adibire all'attività parrocchiale e ad alloggio dei parroci secondo le esigenze e le localizzazioni segnalate dalla Curia e compatibilmente con le effettive disponibilità, dopo il completamento delle procedure di assegnazione ai nuclei familiari aventi diritto di priorità secondo la specifica lista.
2. Costituisce requisito per le assegnazioni, l'accertamento della classificazione con esito E o della collocazione in zona rossa, delle unità immobiliari adibite alle attività parrocchiali o a sedi degli ordini religiosi alla data del 6 aprile 2009.

ART. 7 - CANONE LOCAZIONE

OPCM

1. *(Art. 4 OPCM 3945/2011, commi 1, 2; OPCM 3968/2011, art. 5, comma 1)*
In attuazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 39/2009, fermi restando a carico degli assegnatari dei moduli abitativi provvisori e dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i Sindaci territorialmente competenti possono stabilire a carico dei predetti assegnatari un canone di locazione, tenuto conto dei criteri fissati dalla legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i Sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio può trovare, altresì, applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009.
3. All'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i Sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio può trovare, altresì, applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo Immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009".

CAPITOLO 7 - FONDO IMMOBILIARE

ART. 1 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE PER LE ATTIVITA' DELLE PARROCCHIE E PER LE SEDI DEGLI ORDINI RELIGIOSI

DIRETTIVE

1. *(Direttiva del Vicecommissario Vicario n. 990/U-SGE del 22/02/2010, art. 2, 3)*
E' autorizzata l'assegnazione di un idoneo appartamento facente parte del Fondo Immobiliare, per la sistemazione degli ordini religiosi già presenti nel Comune di L'Aquila, secondo le esigenze segnalate dalla Curia e tenendo conto dell'attuale composizione e

dopo il completamento delle procedure di assegnazione agli aventi diritto secondo la specifica lista;

2. Costituisce requisito per le assegnazioni, l'accertamento della classificazione con esito E o della collocazione in zona rossa, delle unità immobiliari adibite alle attività parrocchiali o a sedi degli ordini religiosi alla data del 6 aprile 2009.

ART. 2 - DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DEGLI ALLOGGI DEL FONDO IMMOBILIARE

DIRETTIVE

1. *(Direttive del Vicecommissario Vicario n.2428/U-SGE d n. 19311/U-SGE del 31/08/2010, art. 1, 3, 9, 10, del 15/03/2010, art. 1; n.2428/U-SGE del 15/03/2010, art. 1; n. 8858/U-SGE del 26/05/2010;)*
 - a) I nuclei familiari da uno e da due, positivi ai colloqui di accertamento dei requisiti ed ancora in attesa di collocazione, che hanno avuto un successivo esito positivo per un'assegnazione prioritaria della Commissione speciale sanitaria, avranno l'assegnazione di monolocali/bilocali, nei limiti delle effettive disponibilità dei MAP o degli alloggi del Fondo Immobiliare (omissis);
 - b) I nuclei che già occupano alloggi del progetto C.A.S.E. possono richiedere il passaggio ad un alloggio del Fondo Immobiliare a condizione che il nucleo richiedenti dichiarino la disponibilità di aggregare un altro nucleo familiare, da uno o da due persone, positivo al colloquio di accertamento dei requisiti e ancora in attesa dell'assegnazione di un alloggio; (omissis);
 - c) Possono richiedere il passaggio in appartamenti dei MAP o del Fondo Immobiliare i nuclei familiari numerosi già alloggiati in C.A.S.E., ma in appartamenti con ricettività di progetto inferiore alla composizione del nucleo di coabitazione; la richiesta, pertanto, è consentita ai nuclei con numerosità pari o superiore a 5 unità (omissis);
 - d) Ai nuclei da due che alla data odierna non hanno avuto sistemazione negli alloggi del Progetto CASE sarà offerto un alloggio MAP o altre soluzione alloggiative ritenute equivalenti. La non accettazione dell'offerta dovrà risultare da apposito verbale; i nuclei familiari rinunciatari possono beneficiare del solo contributo di autonoma sistemazione mentre viene a cessare l'eventuale sistemazione alberghiera con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data del predetto verbale. Permane, comunque, la collocazione dei nuclei familiari in graduatoria per eventuali, future disponibilità di alloggi successivamente all'esaurimento della graduatoria degli aventi diritto;
 - e) I nuclei familiari monocomponente, con colloquio positivo ed in attesa di collocazione, possono richiedere l'aggregazione con altro nucleo monocomponente, con i medesimi requisiti, al fine di favorire l'individuazione di un idoneo alloggio nell'ambito delle effettive disponibilità e nel rispetto delle priorità dei nuclei da due componenti ancora in graduatoria.
2. Gli alloggi MAP con metratura di 70 mq. presenti nel Comune di L'Aquila o negli altri Comuni del cratere e gli appartamenti del Fondo immobiliare con posti letto pari o

- superiore a quattro, che risultano ancora non occupati per la assenza di nuclei familiari aventi titolo di priorità, possono essere assegnati anche ai nuclei che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 (nuclei censiti) indicando la prima preferenza per il contributo per la autonoma sistemazione;
3. Possono essere considerati possibili assegnatari dei predetti alloggi o appartamenti i nuclei familiari censiti con numerosità pari o superiore a quattro unità stabilmente domiciliati nel Comune di L'Aquila alla data del 6 aprile 2009 in alloggi distrutti o dichiarati inagibili con esito E, F o situati in zona rossa e che risultano in possesso degli altri requisiti prescritti per la assegnazione di un alloggio CASE;
 4. Sono equiparati ai nuclei numerosi anche quelli, comunque censiti, che risultato da volontarie aggregazioni, sempreché complessivamente si ottenga un numero pari o superiore a quattro unità;
 5. Le aggregazioni di cui al punto 3 sono consentite anche con la adesione dei nuclei da uno o due componenti che attualmente risultano inseriti negli elenchi degli assegnatari di un alloggio del progetto CASE o negli elenchi degli assegnatari di un appartamento del Fondo immobiliare, in entrambi i casi con colloquio positivo e in attesa della consegna delle chiavi;
 6. Tutti i nuclei richiedenti o aggregati, con prioritaria scelta CAS nel censimento di agosto, saranno sottoposti ai colloqui di verifica dei requisiti prescritti e applicati per la assegnazione di un alloggio del progetto CASE, dei MAP o di un appartamento del Fondo immobiliare;
 7. In presenza di un numero di richieste superiore al numero degli alloggi o degli appartamenti disponibili, saranno formulate specifiche graduatorie nel rispetto dei criteri sino ad ora utilizzati per il progetto CASE;
 8. I nuclei familiari, anche aggregati, con numerosità pari o superiore a cinque, hanno priorità nella assegnazione degli alloggi disponibili;
 9. Nella individuazione dei nuclei familiari assegnatari si tiene conto del criterio della territorialità riferito alla stabile dimora dei nuclei medesimi e, in caso di aggregazione, del nucleo principale;
 10. Il contributo per la autonoma sistemazione o la sistemazione alberghiera cessa con effetto dalla data di effettiva consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato.
 11. L'eventuale rifiuto della soluzione alloggiativa offerta, nell'ambito di quelle comunque disponibili, comporta la decadenza dalla eventuale sistemazione alberghiera e il solo diritto al CAS senza le maggiorazioni previste dall'art. 2 della OPCM 3857 del 2009.
 12. Permanendo una consistente richiesta di alloggi da parte dei nuclei da uno o due componenti, che risultano ancora inseriti nelle relative liste di assegnazione, (omissis), si ritiene necessario favorire la migliore utilizzazione degli alloggi ancora disponibili con particolare riferimento agli appartamenti del Fondo Immobiliare:
 - a) Possono essere favorite le richieste dei nuclei familiari con numerosità pari o superiore a 2 unità che già occupano alloggi del progetto CASE tendenti all'assegnazione di un altro alloggio di maggiore ampiezza e comunque più adeguato alle esigenze correlate alla composizione del nucleo familiare;
 - b) Vengono privilegiate le disponibilità all'assegnazione di un alloggio del Fondo immobiliare; (omissis)

13. Gli alloggi residui (C.A.S.E., M.A.P. Fondo Immobiliare) possono essere assegnati alle famiglie che abbiano effettuato il censimento ad agosto con scelta prioritaria C.A.S., con numerosità pari o superiore a 4 anche se abbiano presentato tardivamente domanda di passaggio dal C.A.S. ai sensi della direttiva del vice Commissario Vicario n. 4283 del 15.4.2010, o abbiano usato modello diverso da quello predisposto con la detta direttiva;
14. I nuclei provenienti da alloggi del Progetto C.A.S.E. o M.A.P. possono aggregare nuclei che al censimento dell'agosto 2009 abbiano optato per la scelta C.A.S., ai fini dell'assegnazione di un alloggio del Progetto C.A.S.E. di maggiori dimensioni, M.A.P. o appartamento Fondo Immobiliare, previa apposita domanda e colloquio di verifica dei requisiti prescritti ed applicati per le assegnazioni finora effettuate;
15. Gli ospiti degli istituti religiosi che intendano continuare a convivere con le religiose che prestano loro assistenza negli alloggi del Fondo Immobiliare, devono presentare modulo di censimento e domanda di aggregazione. Possono essere accolte le domande anche di coloro che al censimento hanno optato per la scelta C.A.S.;
16. I nuclei che hanno rinunciato ad una proposta di passaggio da C.A.S.E. / M.A.P. ad alloggi del Fondo, intesi come tali anche coloro che sono in lista di assegnazione C.A.S.E., possono presentare domanda di passaggio al Fondo. Tali nuclei saranno collocati in coda alla lista dei nuclei richiedenti in attesa di assegnazione alla data di pubblicazione della presente direttiva e nei limiti delle residue disponibilità dei detti alloggi; (omissis).

CAPITOLO 8 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

ART. 1 - DECADENZA ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO ESITO B O C

OPCM

1. *(OPCM 3932/2009, art. 12, commi 1, 2)*
Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 è prorogato al 31 gennaio 2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.
2. La mancata presentazione delle domande di contributo entro i termini previsti dal comma 1 comporta l'automatica decadenza dal contributo di autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative alberghiere o assimilate.

**ART. 2 - TERMINI INIZIO E FINE LAVORI
SU EDIFICI B O C PER ASSISTENZA
ALLOGGIATIVA**

OPCM

1. *(OPCM 3827/2009, art. 15, comma 1)*

I lavori di riparazione delle parti comuni degli edifici classificati con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 9 luglio 2009 e comunque non oltre sei mesi dal loro inizio per gli interventi su immobili con esito B e sette mesi per gli interventi su immobili con esito C. I lavori di riparazione delle singole unità immobiliari classificate con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi sopra indicati. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune. Alla scadenza dei predetti termini, i nuclei familiari interessati perdono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e alle altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche.

**ART. 3 - SCADENZA DOMANDE DI
CONTRIBUTO PER EDIFICI CON ESITO F
RICLASSIFICATO B O C**

OPCM

1. *(OPCM 3945/2011, art. 2 comma 1)*

La disciplina dell'articolo 1, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 si applica anche nei confronti dei nuclei familiari che risultano ancora assegnatari di un alloggio del Progetto CASE o dei MAP sulla base del requisito della casa principale con esito F, successivamente riclassificata con esito B o C pubblicato o notificato, a seguito della rimozione del rischio esterno.

**ART. 4 - TERMINI DI INIZIO E FINE
LAVORI PARTI COMUNI**

OPCM

1. *(OPCM 3945/2011, art. 3commi 1, 2)*

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, devono iniziare, con comunicazione al comune sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente, entro venti giorni dalla concessione del contributo e devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

2. Il comune, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, valuta la congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa di cui al comma 1, ovvero nel cronoprogramma sottoscritto dal progettista e dall'amministratore di condominio, anche con riferimento all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni e al numero medio presunto di operai in cantiere. Contestualmente, il comune valuta la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari tenuto conto dei tempi indicati nei preventivi di spesa allegati alle domande di contributo e definisce la data di termine dei lavori per l'intero edificio condominiale ovvero per l'intero aggregato strutturale, che non può comunque essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo.
3. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, fermo restando il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi. La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonché del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori.

**ART. 5 - DECADENZA ASSISTENZA
ALLOGGIATIVA PER RITARDO
PRESENTAZIONE DOMANDE
CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE**

OPCM

1. (OPCM 3978/2011, art. 6 comma 1)

In caso di presentazione delle domande di contributo per la riparazione, ricostruzione o acquisto per equivalente delle unità immobiliari con esito E oltre il termine del 15 maggio 2012, ovvero dalla pubblicazione dell'esito di agibilità se successivo, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'assegnazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del

Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.

**ART. 6 - DECADENZA ASSISTENZA
ALLOGGIATIVA PER RITARDO
PRESENTAZIONE DOMANDE
CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PARTI
COMUNI –**

OPCM

1. *(OPCM 3978/2011, art. 7, comma 1)*

In caso di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni degli aggregati edilizi o porzioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, comprendenti edifici con esito E, fuori dai centri storici perimetrati ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, e delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati stessi, oltre il termine del 15 maggio 2012, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successive, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'utilizzazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.

CAPITOLO 9 - NORMATIVA SUGLI SFRATTATI

**ART. 1 - PROROGA ASSISTENZA
ALLOGGIATIVA INQUILINI**

OPCM

1. *(OPCM art. 15 OPCM 4013/2012, comma 1)*

I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 300.000,00.

**ART. 2 - OSPITALITÀ CASE FAMIGLIA E
ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP**

OPCM

1. *(OPCM 4013/2012, art 16, comma 1)*

Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad utilizzare almeno 5 alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P. per destinarli all'ospitalità di case famiglia o strutture simili, di associazioni di assistenza per portatori di handicap dei comuni del cratere che abbiano avute distrutte le proprie sedi.

ART. 3 - NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ, DI BISOGNO E DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

OPCM

1. *(OPCM 3917/2010, art. 27, comma 1)*

Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio economico e sociale, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare di cui all'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a destinare le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per la stipula di contratti di affitto anche con privati ovvero per interventi di sostegno abitativo alternativo.

